



# COMUNE DI SAN FERDINANDO

Piazza Generale Nunziante, 1  
89026 - San Ferdinando  
Città Metropolitana di Reggio Calabria  
Codice Fiscale 82002040804  
[www.comune.sanferdinando.rc.it](http://www.comune.sanferdinando.rc.it)  
Tel : 0966 7614111  
fax : 0966 7614105  
p.e.c. protocollo.sanferdinando@asmepec.it

## LOCALIZZAZIONE

ITALIA	CALABRIA	CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA	COMUNE DI SAN FERDINANDO
--------	----------	---	-----------------------------

AGGIORNATO SECONDO LE  
PRESCRIZIONI RICEVUTE  
DURANTE LA CONFERENZA DEI  
SERVIZI E LE INDICAZIONI  
DELLA NOTA prot.0108631 DEL  
08/03/2021 DEL DIPARTIMENTO  
AMBIENTE E TERRITORIO  
DELLA REGIONE CALABRIA  
SETTORE N.4  
NELL'AMBITO DELLA  
VALUTAZIONE PRELIMINARE DI  
ASSOGGETTABILITA' A V.A.S.

## P.C.S. PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

L. R. 17/2005 e s. m. i. e della L. U. R. n. 19/2002 e s. m. i.  
Testo adeguato al Piano di Indirizzo Regionale concernente  
Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del Demanio marittimo"  
approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della Calabria n° 147 del 12 giugno 2007.

### OGGETTO DELL'ELABORATO

### RAPPORTO PRELIMINARE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.A.S.

	CODICE ELABORATO	<b>RPVAS</b>
--	---------------------	--------------

### SINDACO

**Dott. Andrea TRIPODI**

### ASSESSORE

**Dott. Gianluca GAETANO**

RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
**Ing. Ferdinando LARUFFA**

FIRMA

### DATI PROGETTISTI

**Arch. Beatrice BRUZZI'**

**Arch. Carlo STALTERI**

GEOLOGO:

**Dott. Amato PAGLIARO**

### TIMBRI - FIRME



VERSIONE	DATA	OGGETTO	TECNICO INCARICATO
01	OTTOBRE 2018	PRIMA STESURA	RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA PRO-TEMPORE
02	LUGLIO 2020	SECONDA STESURA	ARCH. BEATRICE BRUZZI' - ARCH. CARLO STALTERI

Questo elaborato è di proprietà dell'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEL COMUNE DI SAN FERDINANDO,  
perciò qualsiasi divulgazione o riproduzione anche parziale deve essere espressamente autorizzata da

**UFFICIO TECNICO - COMUNE DI SAN FERDINANDO**

Piazza Generale Nunziante, 1 - 89026 - San Ferdinando Città (RC) - [www.comune.sanferdinando.rc.it](http://www.comune.sanferdinando.rc.it) - Tel : 0966 7614111

## INDICE DEL RAPPORTO PRELIMINARE

ai sensi dell'art.12, Titolo II, Parte II del D.Lgs.152 del 03. 04. 2006 e s. m. i.

<b>INTRODUZIONE</b>	<b>3</b>
<b>1. PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'</b>	<b>5</b>
<b>2. QUADRO NORMATIVO</b>	<b>6</b>
2.1 IL CONTESTO COMUNITARIO: LA DIRETTIVA 2001/42/CE	6
2.2 IL CONTESTO NAZIONALE: IL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 e s.m.i.	7
2.3 IL CONTESTO REGIONALE: IL REGOLAMENTO REGIONALE 4 AGOSTO 2008, N. 3	9
<b>3. PERCORSO METODOLOGICO ADOTTATO</b>	<b>14</b>
3.1 FASI OPERATIVE DEL PERCORSO DI VALUTAZIONE INDIVIDUATO	14
3.2 INDIVIDUAZIONE DELLE AUTORITA' CON COMPETENZE AMBIENTALI	15
<b>4. PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA</b>	<b>17</b>
4.1. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA	17
4.2. PIANI SOVRAORDINATI	21
4.3. GLI INDIRIZZI DEL PCS: CRITICITÀ E SVILUPPO	41
4.3.a) AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA	41
4.3.b) CONTENUTI E OBIETTIVI GENERALI	43
4.3.c) IL PIANO PROGRAMMA	45
<b>5. ANALISI AMBIENTALE</b>	<b>47</b>
5.1. AMBIENTE PAESAGGIO E VINCOLI DI TUTELA	47
5.1.a) IL CONTESTO TERRITORIALE	47
5.1.b) DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004 N. 42	48
5.1.c) PAI- PSDC - Piano di Assetto Idrogeologico – Piano Stralcio per la Difesa delle Coste	52
5.1.d) VINCOLI PREVISTI DALLA ZONIZZAZIONE DEL P.d.F. e DALLE N.T.A. DEL COMUNE DI SAN FERDINANDO	63
5.2. ASPETTI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI	64
5.2.a) DEFINIZIONE TERRITORIALE IN AMBITI	73
5.2.b) RILIEVO FOTOGRAFICO DEL 05/05/2020	87
<b>6. COERENZA DEL PCS CON GLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE</b>	<b>95</b>
6.1. LA ZONIZZAZIONE	90
<b>7. POTENZIALI EFFETTI AMBIENTALI SULLE COMPONENTI INTERESSATE E LE MISURE DI MITIGAZIONE PREVISTE</b>	<b>97</b>
7.1 COMPATIBILITA' RISPETTO AI VALORI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI	98
<b>8. CRITICITA' E VERIFICA DELL'INCIDENZA</b>	<b>111</b>
8.1 OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA' GENERALI E CORRELATI	114
8.2 ANALISI DI COERENZA ESTERNA	115
8.3. TABELLA DI SINTESI E CONFRONTO	119
<b>9. CONCLUSIONI</b>	<b>120</b>
<b>10. MONITORAGGIO</b>	<b>121</b>

## INTRODUZIONE

La Direttiva sulla VAS si applica alla valutazione degli effetti ambientali di piani e programmi, scopo fondamentale della VAS è promuovere la partecipazione sociale in materia di ambiente durante i processi di piano/programma, così da migliorare la qualità decisionale complessiva.

Strumenti fondamentali delle VAS sono i rapporti ambientali (preliminari all'approvazione degli strumenti di piano-programma, di monitoraggio in-itinere e di verifica ex post).

Il processo di VAS previsto nella normativa si basa sulle seguenti fasi:

- *Screening*, verifica del fatto che un piano o programma ricada nell'ambito giuridico per il quale è prevista la VAS;
- *Scoping*, definizione dell'ambito delle indagini necessarie per la valutazione;
- *Valutazione dei probabili effetti ambientali significativi*, espressi anche attraverso la produzione di rapporti ambientali e l'uso di indicatori ambientali;
- *Monitoraggio* degli effetti ambientali del piano o del programma;
- *Informazione e consultazione* del pubblico e dei vari attori del processo decisionale, anche sulla base di tutte le valutazioni ambientali effettuate; questa fase è trasversale alle altre descritte sopra.

**La verifica di assoggettabilità (o screening) è una procedura finalizzata ad accertare se un piano o un programma debba o meno essere assoggettato alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.**

**La procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS è regolamentata dall'art.12, Titolo II, Parte II del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.**

**La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.**

Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione.

In tale ambito:

- a) la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.**

**b)** la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di **proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema** in quanto risorsa essenziale per la vita. A questo scopo, essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

- 1) l'uomo, la fauna e la flora;**
- 2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;**
- 3) i beni materiali ed il patrimonio culturale;**
- 4) l'interazione tra i fattori di cui sopra.**

**Il presente rapporto costituisce elaborato ai fini della Verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione ambientale strategica (da ora VAS) del Piano Comunale di Spiaggia (da ora PCS) del Comune di San Ferdinando.**

La VAS, Valutazione Ambientale Strategica, introdotta a livello europeo dalla **Direttiva 42/2001/CE** - recepita a livello nazionale con **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss. mm. ii.** - **“ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni di uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica”.**

[...] Si intende per valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale strategica, di seguito VAS: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss. mm. ii.** lo svolgimento di una **verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio.**"

**Scopo della Verifica di assoggettabilità è di valutare, preventivamente, se i piani possano avere effetti significativi sull'ambiente** e devono essere sottoposti alla fase di valutazione (VAS) secondo le disposizioni del citato D. **Lgs. 152/2006** considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate.

## 1. PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'

La fase di verifica di assoggettabilità, detta anche **screening**, è finalizzata a valutare la possibilità di applicare la VAS ai piani e ai programmi di cui all'**art. 6, comma 3, del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. secondo le modalità definite dall'art.12 del Decreto medesimo.**

### PRIMA FASE (DETTA FASE DI SCOPING) - ELABORAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE

"Per i piani e programmi da assoggettare a VAS, il proponente e/o l'autorità procedente elabora un **rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi** dell'attuazione del piano o programma ed entra in consultazione con l'autorità competente e con i soggetti competenti in materia ambientale al fine definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale."

Il **rapporto ambientale**, la cui redazione spetta al proponente o all'autorità procedente, costituisce parte integrante del piano o programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione. **Nel rapporto ambientale devono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o programma potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale**, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito di applicazione territoriale del piano o programma.

L'Autorità procedente trasmette all'Autorità Competente il Rapporto Preliminare comprendente una descrizione del Piano o Programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente definiti sulla base dei criteri dell'allegato I al Decreto.

#### Il Rapporto Ambientale:

- **definisce il quadro di riferimento normativo sovraordinato;**
- **illustra la struttura, contenuti ed obiettivi del Piano;**
- **individua il contesto ambientale di riferimento;**
- **identifica gli obiettivi di sostenibilità e criteri di compatibilità assunti dal Piano;**
- **valuta gli effetti delle previsioni del Piano;**
- **descrive le misure di mitigazione e compensazione;**
- **definisce gli indicatori per il monitoraggio dell'efficacia del Piano.**

Detto Rapporto Preliminare è inviato ai soggetti competenti in materia ambientale i quali, entro trenta giorni dal ricevimento, inviano il proprio parere all'Autorità Competente e a quella Procedente.

## 2. QUADRO NORMATIVO

### 2.1 IL CONTESTO COMUNITARIO: LA DIRETTIVA 2001/42/CE

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è stata introdotta dalla **Direttiva Europea 2001/42/CE** che riguarda **“la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente naturale”**.

Tutti i piani e i programmi preparati per vari settori e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti elencati negli **allegati I e II della direttiva 85/337/CEE** del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e tutti i piani e i programmi per i quali è stata prescritta la valutazione ai sensi della **direttiva 92/43/CEE** del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, potrebbero avere effetti significativi sull'ambiente e dovrebbero di norma essere oggetto di una valutazione ambientale sistematica. **Quando determinano l'uso di piccole aree a livello locale o sono piccole modifiche dei piani o programmi summenzionati, essi dovrebbero essere valutati soltanto se gli Stati membri stabiliscono che potrebbero avere effetti significativi sull'ambiente.**

L'articolo 1 della Direttiva 2001/42/CE in materia di VAS definisce quale obiettivo del documento quello di ***“garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile”***.

Più precisamente, **la valutazione ambientale prevede l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni e la messa a disposizione, del pubblico e delle autorità interessate, delle informazioni sulle decisioni prese.**

In base alla stessa Direttiva, la VAS ha come oggetto i piani e i programmi, preparati e/o adottati da un'autorità competente, che possono avere effetti significativi sull'ambiente; si applica ai settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli.

**La valutazione ambientale** costituisce un importante strumento per l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di taluni piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente negli Stati membri, in quanto garantisce che gli effetti dell'attuazione dei piani e dei programmi in questione siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro adozione.

**Secondo l'art. 5, il rapporto ambientale deve contenere l'individuazione, la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che il piano o il programma potrebbero avere sull'ambiente, così come le ragionevoli alternative.**

E' da garantire, al pubblico e alle autorità interessate, la possibilità di esprimere il proprio parere prima dell'adozione del piano/programma o dell'avvio della relativa procedura legislativa.

## **2.2 IL CONTESTO NAZIONALE: IL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 e s. m. i. (aggiornato al D. lgs. n. 46 del 2014)**

**Le norme del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 costituiscono recepimento ed attuazione:**

- a) della **direttiva 2001/42/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la **valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente**;
- b) della **direttiva 85/337/CEE** del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la **valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati**, come modificata ed integrata con la **direttiva 97/11/CE** del Consiglio del 3 marzo 1997 e con la **direttiva 2003/35/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003;
- c) della **direttiva 2008/1/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la **prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento**.

**Per quanto riguarda la VAS il D.lgs. n.152/2006 (Codice dell'Ambiente), recante “Norme in materia ambientale”, nella Parte II, Titolo II, ripartisce le competenze per l’effettuazione della Procedura di VAS dei piani/programmi fra lo Stato e le Regioni secondo il criterio di riparto definito dalla competenza per l’approvazione degli stessi.**

Il 29 gennaio 2008 è stato pubblicato il, **D.lgs. n. 4/2008** recante “**Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale**”. Il provvedimento ha novellato il D.lgs. 152/2006 per quanto concerne gli articoli relativi alla **Valutazione di Impatto Ambientale e alla Valutazione Ambientale Strategica**, al fine di accogliere le censure avanzate dall'Unione europea in merito alla non corretta trasposizione nazionale delle regole comunitarie.

I principali aspetti introdotti dal **D.lgs. 4/2008** coincidono con:

- la riformulazione delle procedure di VIA e VAS per garantire loro piena autonomia;**
- l’allargamento del campo di applicazione della procedura VAS;**
- l’inclusione dei “piani e programmi relativi agli interventi di telefonia mobile” nella procedura di valutazione ambientale;**

- l'obbligo di integrare ed aggiornare la valutazione ambientale per le opere strategiche in relazione alle quali il progetto definitivo si discosta notevolmente da quello preliminare;
- un più netto confine tra le competenze statali e quelle regionali, prevedendo al contempo una uniformazione delle procedure per evitare inutili discrasie tra Stato e Regioni;
- riduzione a 150 giorni del termine massimo per l'espressione del parere della Commissione VIA, ad eccezione delle opere particolarmente complesse per le quali si potrà arrivare a 12 mesi.

Ulteriori modifiche in materia di VAS sono state previste dal legislatore con l'art. 12 della Legge n.69/2009 con la quale il Parlamento ha delegato il Governo ad adottare decreti legislativi integrativi e correttivi in materia ambientale. A tale delega è stata data attuazione tramite il D. Lgs. n. 128/2010 *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69.”* che introduce sostanzialmente due rilevanti novità:

- 1) la prima è data dalla **esclusione delle procedure di VAS per le revisioni di piani e programmi e di provvedimenti di attuazione in cui le novità introdotte non comportino effetti significativi sull'ambiente;**
- 2) il secondo punto concerne **il parere motivato rilasciato dall'autorità competente per l'approvazione della VAS**, il quale, viene **definito come il provvedimento obbligatorio**, con eventuali osservazioni e condizioni, **che conclude la procedura di VAS** e che viene espresso dall'autorità competente sulla base dell'istruttoria e degli esiti delle consultazioni.

In ultimo rileva, per il caso in oggetto, ricordare quanto previsto recentemente dal D.L. n. 70/2011 (convertito nella Legge n. 106/2011) in merito all'assoggettabilità a VAS di piani urbanistici attuativi. La legge in questione, infatti, al fine semplificare le procedure di attuazione dei piani urbanistici ed evitare duplicazioni di adempimenti, all'art. 16 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e ss. mm. ii., ha aggiunto il seguente comma:

***“Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.***

***Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati.***

***I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma”.***

## **2.3 IL CONTESTO REGIONALE: IL REGOLAMENTO REGIONALE 4 AGOSTO 2008, N. 3**

La **Legge urbanistica regionale della Calabria n. 19/2002 e ss. mm. ii.** (con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 22 maggio 2002, n. 23, 26giugno 2003, n. 8, 2 marzo 2005, n. 8, 24 novembre 2006, n. 14, 11 maggio 2007, n. 9, 21 agosto 2007, n. 21, 28 dicembre 2007 , n. 29, 13 giugno 2008, n. 15, 12 giugno 2009, n. 19, 13 luglio 2010, n. 15, 11 agosto 2010, n. 21, 10 agosto 2011, n. 33, 10 febbraio 2012, n. 7, 10 agosto 2012, n. 35, 15 novembre 2012, n. 55, 20 dicembre 2012, n. 65, 17 luglio 2013, n. 37, 21 luglio 2014, n. 13, 23 gennaio 2015, n. 6, 27 novembre 2015, n. 19, 31 dicembre 2015, n.40, 5 agosto 2016, n. 28 e 27 dicembre 2016, n. 46, 30 giugno 2017, n. 21), **all'art. 10 \_ Valutazione Ambientale Strategica\_ interamente sostituito dalla L.R. 10 agosto 2012 n. 35, prevede che:**

**1. La Regione, le province e i comuni provvedono, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione e di approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, alla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale. Essa è effettuata conformemente alla legislazione nazionale e regionale nonché al regolamento vigente.**

**2. La Valutazione ambientale strategica è un processo obbligatorio nella fase di elaborazione, adozione e approvazione per tutti i piani e i programmi di cui all'articolo 6, comma 2 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. È finalizzata a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente nonché a contribuire all'integrazione delle considerazioni ambientali nel processo di elaborazione e di approvazione del piano, assicurando anche la coerenza tra i diversi livelli di pianificazione nella prospettiva dello sviluppo sostenibile. Tale processo comprende l'elaborazione di un Rapporto Ambientale Preliminare, l'eventuale svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del Rapporto Ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio. In particolare la Valutazione ambientale è un processo obbligatorio per gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale previsti ai vari livelli dalla normativa nazionale e regionale.**

**3. Con riferimento alla pianificazione strutturale ed operativa la valutazione ambientale strategica è rivolta in particolare:**

- a.) a perseguire la sostenibilità degli interventi antropici rispetto alla quantità e qualità delle acque superficiali e sotterranee, alla criticità idraulica del territorio ed all'approvvigionamento idrico, alla capacità di smaltimento dei reflui, ai fenomeni di dissesto idrogeologico e di instabilità geologica, alla riduzione ed alla prevenzione del rischio sismico, al risparmio e all'uso ottimale delle risorse energetiche e delle fonti rinnovabili;**
- b.) a rendere possibile il restauro e la riqualificazione del territorio, con miglioramento della funzionalità complessiva attraverso una razionale distribuzione del peso insediativo della popolazione e delle diverse attività, con particolare riguardo alla riduzione del consumo di suolo;**

c.) a realizzare una rete di infrastrutture, impianti, opere e servizi che assicurino la circolazione delle persone, delle merci e delle informazioni, realizzata anche da sistemi di trasporto tradizionali od innovativi, con la relativa previsione di forme d'interscambio e connessione, adottando soluzioni tecniche e localizzative finalizzate alla massima riduzione degli impatti sull'ambiente.

**4. La valutazione ambientale strategica** si attua attraverso un processo di partecipazione che si sviluppa anche all'interno della conferenza di pianificazione, convocata ai sensi dell'articolo 13, ed accompagna l'intero processo di formazione, adozione e approvazione del piano.

**5. Il rapporto ambientale**, redatto ai fini della VAS, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come parte integrante della proposta di piano oggetto di adozione, deve riguardare l'insieme degli impatti significativi, diretti ed indiretti, a breve, medio e a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli, cumulativi e sinergici, positivi e negativi, che gli strumenti di pianificazione possono avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora, il suolo e sottosuolo, l'acqua, il mare, le acque superficiali e sotterranee, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio architettonico e archeologico, il paesaggio, l'ambiente urbano e rurale e le loro reciproche interazioni. Esso deve essere elaborato nell'ambito della redazione del Piano e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dal regolamento regionale.

La norma regionale prevede, inoltre, che **“gli enti titolari del governo del territorio, preliminarmente alla adozione degli atti di pianificazione strutturale danno vita a procedure di verifica della coerenza e della compatibilità di tali atti con gli strumenti della pianificazione urbana e territoriale e con i piani di settore ove esistenti, ai fini della valutazione di sostenibilità”**.

La valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti dalla attuazione dei piani mira ad accertare che i sistemi naturalistico - ambientali, insediativi e relazionali, definiti in base ai principi ed alle procedure di cui alla presente legge, siano coerenti con quelle della pianificazione vigente, ai diversi livelli, e si applica agli obiettivi della pianificazione strutturale ed operativa. Mentre, la verifica di compatibilità accerta che gli usi e le trasformazioni del territorio siano compatibili con i sistemi naturalistico - ambientali, insediativi e relazionali, definiti in base ai principi e alle procedure di cui alla legge in oggetto. Essa trova applicazione nelle modalità di intervento della pianificazione strutturale ed operativa.

A conclusione dell'iter di adeguamento della normativa regionale alla disciplina dettata dalla normativa nazionale, il legislatore regionale ha licenziato un **Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, di Valutazione Ambientale Strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (REGOLAMENTO REGIONALE 4 agosto 2008, n. 3** pubblicato sul BUR Calabria n. 16 del 16/08/08, con le modifiche ed integrazioni di cui ai

regolamenti regionali n. 5 del 14/05/2009, n. 16 del 06/11/2009, n. 17 dell' 08/11/2010, n. 10 del 05/11/2013 e n. 1 del 09/02/2016.) attraverso il quale la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione al dettato normativo di cui alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006.

**In particolare l'art. 22 del Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3 norma la "Verifica di assoggettabilità" a VAS, stabilendo che nel caso di Piani e Programmi di cui al comma 3 dell'art. 20 dello stesso Regolamento, ossia nel caso di Piani e Programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, l'autorità competente stabilisce, sulla base di una verifica preliminare (*screening*) se il Piano o Programma debba essere assoggettato o escluso dalla procedura di VAS. La valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che gli effetti del Piano possano avere impatti significativi sull'ambiente.**

Al tal fine è necessario che l'autorità proponente trasmetta all'autorità competente un **rapporto preliminare contenente i dati e gli elementi riferibili ai criteri di valutazione di cui AGLI ALLEGATI E ed F dello stesso Regolamento, sulla base dei quali poter effettuare le dovute valutazioni in ordine ai possibili impatti significativi del Piano o Programma sull'ambiente.**

Il documento preliminare è sottoposto ad una consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale, individuati dall'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente.

**Una volta conclusa la fase di consultazione ed acquisiti i pareri rilasciati dai soggetti competenti in materia ambientale (entro trenta giorni dall'inizio della consultazione) l'autorità competente emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o programma dalla Valutazione Ambientale Strategica e definendo eventuali prescrizioni. Tale provvedimento, emesso entro novanta giorni, deve essere reso pubblico, comprese le motivazioni.**

In riferimento a quanto sopra esposto si riporta **l'articolo 23 e gli allegati E ed F del Regolamento Regionale. n. 3 del 4 agosto 2008 riguardante la redazione del rapporto ambientale.**

#### **Articolo 23 - Redazione del rapporto ambientale -**

**1. Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.**

**2. La consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro novanta giorni.**

3. La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o all'autorità procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione.

4. **Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. L'allegato F del presente regolamento riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.**

5. La proposta di piano o di programma è comunicata, anche secondo modalità concordate, all'autorità competente. La comunicazione comprende il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso. Dalla data pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 24, comma 1, decorrono i tempi dell'esame istruttorio e della valutazione. **La proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi.**

6. La documentazione è depositata presso gli uffici dell'autorità competente e presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione.

## **ALLEGATO E – Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'art. 22 del Regolamento Regionale n. 3/2008.**

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- **probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;**
- **carattere cumulativo degli impatti;**
- **natura transfrontaliera degli impatti ;**
- **rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);**
- **entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate).**

Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:

- **delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;**
- **del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;**
- **impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.**

## **ALLEGATO F - Contenuti del Rapporto ambientale di cui all'art. 13 del Regolamento Regionale n. 3/2008.**

Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di piani e di programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica sono:

- a)** illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
- b)** aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;
- c)** caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- d)** qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
- e)** obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
- f)** possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;

- g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;
- h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;
- i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;
- j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

### 3. PERCORSO METODOLOGICO ADOTTATO

#### Riferimenti metodologici

Il processo di Verifica di assoggettabilità alla VAS del PCS del Comune di San Ferdinando è effettuato in riferimento **all'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm .ii. "Norme in materia ambientale"**

#### 3.1. FASI OPERATIVE DEL PERCORSO DI VALUTAZIONE INDIVIDUATO

##### Art. 12. Verifica di assoggettabilità

(articolo così modificato dall'articolo 2, comma 10, d.lgs. n. 128 del 2010 e dal comma 1, lett. e), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116).

1. *Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, comma 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.*
2. *L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere e' inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.*
3. *Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.*

4. **L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.**
5. **Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell'autorità competente.**
6. **La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani o programmi a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.**

In riferimento a quanto sopra indicato le fasi del processo sono:

- Elaborazione del **Rapporto ambientale preliminare del PCS di San Ferdinando**, contenente una descrizione del Piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del Piano, in riferimento ai criteri dell'Allegato I al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- **Messa a disposizione del Rapporto ambientale preliminare del PCS e pubblicazione dello stesso;**
- **Individuazione**, in collaborazione con l'autorità competente, **dei soggetti competenti in materia ambientale;**
- **Trasmissione a questi del Rapporto ambientale preliminare per acquisirne i rispettivi pareri**, che devono pervenire all'autorità competente e procedente entro **30 gg.**;
- Sulla base del Rapporto ambientale preliminare del PCS e delle osservazioni e dei pareri pervenuti, **l'autorità competente, sentita l'autorità procedente, entro 90 gg., verifica se il Piano può avere impatti significativi sull'ambiente ed emette il provvedimento di verifica di assoggettabilità del Piano includendolo o escludendolo dalla procedura VAS**, e se necessario ne definisce le prescrizioni;
- **Pubblicazione.**

### **3.2. INDIVIDUAZIONE DELLE AUTORITÀ' CON COMPETENZE AMBIENTALI**

I soggetti competenti in materia ambientale, ovvero le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione del PCS, che nella fase delle consultazioni preliminari contribuiscono a definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, sono i seguenti:

## **Enti Competenti in materia ambientale da concordare con l'Autorità Competente:**

**Regione Calabria**\_Cittadella Regionale\_Viale Europa Località Germaneto\_88100 Catanzaro

- **Dipartimento 2 presidenza:** pec: dipartimento.presidenza@pec.regione.calabria.it  
U.O.A. Politiche della Montagna, foreste e forestazione, difesa del suolo  
U.O.A. Protezione Civile
- **Dipartimento 8 Agricoltura e Risorse Agroalimentari**  
pec: dipartimento.agricoltura@pec.regione.calabria.it
- **Dipartimento 10 Turismo e Spettacolo** pec: dipartimento.tes@pec.regione.calabria.it
- **Dipartimento 12 Sviluppo economico ed Attività Produttive**  
pec: dipartimento.seap@pec.regione.calabria.it
- **Dipartimento 14 Urbanistica e beni Culturali\_Settore Demanio Marittimo e contratti di fiume e di Costa**\_ pec: demaniomarittimo.urbanistica@pec.regione.calabria.it
- **Dipartimento 14 Urbanistica e beni Culturali\_Settore Urbanistica e Vigilanza edilizia**  
\_ pec: urbanistica.urbanistica@pec.regione.calabria.it
- **Dipartimento 11 Ambiente e Territorio \_ Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali**  
pec: valutazioniambientali.ambienteterritorio@pec.regione.caabria.it
- **Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità\_ Vigilanza Normativa Tecnica sulle Costruzioni e supporto Tecnico \_ Area Meridionale (Sede RC)**  
Via Modena 1/A \_ 89135 RC \_ pec: vigilanzatecnicar.c.lpp@pec.regione.calabria.it

### **Città Metropolitana di Reggio Calabria**

**Settore 10 Pianificazione - Ambiente - Leggi speciali**

Via S. Anna Il Tronco - Loc. Spirito Santo – 89128 Reggio Calabria pec: protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it

#### **UPS - Difesa del Suolo e valorizzazione del Demanio Idrico**

Via Aschenez 239/241– 89125 Reggio Calabria pec: protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it

#### **Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale**

Viale Lincoln - ex area Saint Gobain - 81100 Caserta -

pec: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it; protocollo@pec.autoritalgv.it

#### **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e**

**Provincia di Vibo Valentia**

Via Fata Morgana 3 \_ pec: mbac-sabap-rc@mailcert.beniculturali.it

#### **ARPACAL – Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – Regione Calabria**

Dipartimento di Reggio Calabria – Via Troncovito snc – 89135 Gallico Sup. (RC)

#### **Agenzia del Demanio di Reggio Calabria**

Via dei Bianchi, 2 – 89127 Reggio Calabria \_ pec: dre\_Calabria@pce.agenziaedemanio.it;  
agenziaedemanio@pce.agenziaedemanio.it

#### **Agenzia delle Dogane**

Via Molo Morgottini - Porto - 89122 Reggio Calabria \_ pec: dogane.reggiocalabria@pec.adm.gov.it

#### **Capitaneria di Porto di Reggio Calabria Direzione Marittima**

pec: dm.reggio@pec.mit.gov.it

#### **Ufficio del Genio Civile Opere Marittime**

Piazzale Porto 2 \_ 89122 Reggio Calabria \_ pec: oopp.siciliacalabria-uff6@pec.mit.gov.it

**Comuni contermini: Comune di Rosarno; Comune di Gioia Tauro.**

Oltre ai soggetti competenti in materia ambientale è chiamato ad esprimere osservazioni il Pubblico Interessato, che il D. Lgs. 152/2006, all'art. 5, definisce: *“il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse”*. Di seguito si riporta l'elenco degli attori del Pubblico Interessato, individuati per il PCS di San Ferdinando e che saranno coinvolti nell'ambito del procedimento VAS:

- **CNA Balneatori**
  - **Federazione Italiana Imprese Balneari (FIBA)**
  - **Sindacato Italiano Balneari (SIB)**
  - **Federbalneari Calabria**
- 

#### **4. PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA**

##### **4.1. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA**

La Regione Calabria ha emanato, in data 21 dicembre 2005, la **Legge Regionale n.17** e ha **successivamente adottato il Piano di Indirizzo Regionale (PIR) relativo alle “Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative del Demanio Marittimo”**, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n.147 del 12 giugno 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 14 luglio 2007 supplemento straordinario n.3 al B.U.R.C. n.12 del 30 giugno 2007 Parti I e II.

Il Comune di San Ferdinando, ha proceduto all'avvio della redazione **del Piano Comunale di Spiaggia** (indicato con l'acronimo P.C.S) al fine di disciplinare le aree ricadenti all'interno del Demanio Marittimo **in coerenza con le linee programmatiche e con le prescrizioni tecniche di cui al Piano di Indirizzo Regionale (PIR) e alle norme che determinano il corretto e programmato uso del territorio costiero.**

**Il piano Comunale di Spiaggia (P.C.S.) stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività disciplinate dal Piano di indirizzo Regionale P.I.R.** e si concretizza come lo strumento attuativo volto a disciplinare la gestione e l'uso delle aree del Demanio Marittimo la cui competenza è stata trasferita ai Comuni con la succitata **Legge Regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii.** (con le modifiche

ed integrazioni di cui alle ll.rr. 21 agosto 2006, n. 7, 26 febbraio 2010, n. 8, 30 luglio 2010, n. 20, 23 dicembre 2011, n. 47, 27 aprile 2015, n.11, 29 giugno 2016, n. 15, 27 dicembre 2016, n. 44 , 6 aprile 2017, n. 7 e 9 maggio 2017, n. 16)

- **Il P.C.S. individua le zone omogenee di intervento, stabilisce per ciascuna di esse i corretti criteri di utilizzo, le tipologie di insediamento, gli standard sui servizi ed è finalizzato ad una migliore organizzazione funzionale della fascia litoranea e delle aree annesse.**
- **IL PCS regola i futuri interventi ed allestimenti di natura edilizia e infrastrutturale, nonché le modalità d'utilizzo dell'Arenile ai fini turistici e ricreativi, secondo i principi del Codice della navigazione ed in conformità delle norme speciali in materia, nonché nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, con particolare riferimento al P.R.G. vigente.**

Il Piano Comunale di Spiaggia viene redatto secondo quanto previsto della L.R. 17/2005 e ss.mm.ii. legge che disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo destinato a fini **turistico-ricreativi** delegate alla Regione ai sensi del D.P.R. n. 616/1977 nonché di quelle conferite ai sensi del Decreto Legislativo 31/3/1998, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni.

Per attività turistico ricreative si intendono:

- a) stabilimenti balneari e servizi complementari e di supporto, compresi la vigilanza ed il soccorso;**
- b) esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande;**
- c) esercizi commerciali tipici;**
- d) noleggio di imbarcazioni e natanti;**
- e) ormeggio, alaggio, stazionamento e servizi complementari alla nautica da diporto;**
- f) campeggi ed altre strutture ricettive e di attività ricreative e sportive;**
- g) esercizi commerciali complementari alle attività turistiche, nautiche e ricreative;**
- h) servizi complementari di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, funzionali alle attività turistiche e ricreative che precedono.**

Il Piano comunale di spiaggia, costituisce lo strumento di pianificazione delle aree ricadenti nel demanio marittimo attraverso cui i Comuni provvedono a:

- a) disciplinare e localizzare le attività sopra descritte facendo salva la situazione esistente rispetto alle imprese già titolari di concessione;
- b) individuare e regolamentare le zone di demanio marittimo destinate alle attività sopra descritte;
- c) indicare:


- I. le zone di rispetto dalle foci di fiumi, canali e torrenti;**
- II. le aree sottoposte a vincolo archeologico;**
- III. le aree di riserva paesaggistica già riconosciute;**
- IV. le aree destinate a servizi ed infrastrutture, parcheggi, arredo urbano;**
- V. le aree non assentibili;**
- VI. le aree destinate alla libera balneazione per una superficie non inferiore, nel totale, al 30 per cento del demanio marittimo ricadente nel territorio comunale;**
- VII. la distanza minima tra rispettive aree per nuove concessioni non inferiore a metri lineari cinquanta; VIII. le aree nelle quali è consentito il mantenimento a carattere annuale delle opere.**

Al fine di individuare linee di sviluppo sostenibili, il piano è stato redatto nel rispetto delle specificità del contesto ambientale preesistente e delle relazioni intercorrenti tra questo e l'assetto economico-sociale del territorio circostante.

L'ambito di azione del piano, ai sensi della normativa di riferimento per la redazione dello stesso, è definito dalla linea del Demanio marittimo per come risultante dalla cartografia ufficiale del Sistema informativo Demaniale (S.I.D.). Costituiscono aree di Demanio marittimo le porzioni di territorio comunale di vecchia e nuova formazione, ossia risultanti dall'accrescimento della zona dunale nel tempo, individuate in Catasto con i seguenti dati identificativi:

**Foglio di mappa 6 sviluppo Z, Foglio di mappa 12 allegato A \_ sviluppo Z, Foglio di mappa 13 allegato A \_ sviluppo Z, Foglio di mappa 31 sviluppo Z, Foglio di mappa 32 sviluppo X, Foglio di mappa 32 sviluppo Y, Foglio di mappa 32 sviluppo Z.**

**(si veda quadro di unione dei fogli catastali interessati di seguito riportato in figura)**



quadro di unione dei fogli catastali

Il Piano si colloca quale strumento attuativo di settore, nella gerarchia degli strumenti di pianificazione del Territorio, e pertanto esso deve rispettare gli indirizzi Pianificatori e programmatici degli strumenti urbanistici sovra ordinati.

## 4. 2. PIANI SOVRAORDINATI

### QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO SOVRAORDINATO

Nella costituzione del quadro programmatico di riferimento sono stati considerati i seguenti strumenti di pianificazione e programmazione:

- **Quadro Territoriale Regionale (Documento preliminare)**
- **Piano di Assetto Idrogeologico**
- **Piano di gestione dei rifiuti regionale**
- **PEAR (Piano Energetico Ambientale Regionale)**
- **Piano di tutela delle acque (D.G.R 394/2009)**
- **Piano Regionale dei Trasporti**
- **Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)**
- **Parchi e riserve naturali**
- **Siti d'Interesse Comunitario e Zone a Protezione speciale S.I.C. e Z.P.S qualora esistenti**

Il **QTRIP**, ovvero lo strumento di indirizzo per la pianificazione del territorio regionale, si configura come un quadro di indirizzi e regole per la trasformazione dello spazio regionale.

Il **Quadro Territoriale Regionale a valenza paesaggistica (QTRP)** è lo strumento attraverso cui la Regione Calabria persegue il governo delle trasformazioni del proprio territorio e congiuntamente del paesaggio, assicurando la conservazione dei loro principali caratteri identitari e finalizzando le diverse azioni alla prospettiva dello sviluppo sostenibile, competitivo e coeso, nel rispetto delle disposizioni della LR 19/2002 e delle Linee Guida della pianificazione regionale di cui al D.C.R. n.106/2006, nonché delle disposizioni normative nazionali e comunitarie.

Il QTRP costituisce il quadro di riferimento e di indirizzo per lo sviluppo sostenibile dell'intero territorio regionale, degli atti di programmazione e pianificazione statali, regionali, provinciali e comunali nonché degli atti di pianificazione per le aree protette. Il QTRP per definizione strumento di pianificazione territoriale con valenza paesaggistica della Regione Calabria, ricomprende disposizioni di carattere urbanistico e paesaggistico. Esso costituisce la base e contiene gli indirizzi per la redazione del successivo Piano Paesaggistico, composto dall'insieme dei sedici Piani Paesaggistici d'Ambito di cui alla L.U.R. 19/02 e s.m.i..

La valenza paesaggistica del Piano verrà altresì espletata attraverso la determinazione di specifiche norme d'uso.

Il QTRP mira a perseguire i seguenti obiettivi:

- Considerare il territorio come risorsa limitata e quindi il governo del territorio deve essere improntato allo sviluppo sostenibile;
- Promuovere la convergenza delle strategie di sviluppo territoriale e delle strategie della programmazione dello sviluppo economico e sociale, ovvero rendere coerenti le politiche settoriali della Regione ai vari livelli spaziali;
- Promuovere e garantire la sicurezza del territorio nei confronti dei rischi idrogeologici e sismici;
- Tutelare i beni paesaggistici di cui agli art.134, 142 e 143 del D.Lgs. 42/2004 anche secondo i principi della “Convenzione europea del Paesaggio”, ratificata con legge 2 gennaio 2006 n. 14 (GU n. 16 del 20 gennaio 2006);
- Perseguire la qualificazione ambientale paesaggistica e funzionale del territorio mediante la valorizzazione delle risorse del territorio, la tutela, il recupero, il minor consumo di territorio, e quindi il recupero e la valorizzazione del paesaggio, dell'ambiente e del territorio rurale quale componente produttiva e nel contempo quale presidio ambientale come prevenzione e superamento delle situazioni di rischio ambientale, assicurando la coerenza tra strategie di pianificazione paesaggistica e pianificazione territoriale e urbanistica;
- Individuare i principali progetti per lo sviluppo competitivo delle aree a valenza strategica, sia nei loro obiettivi qualificanti che nei procedimenti di partenariato interistituzionale da attivare;
- Valutare unitariamente gli effetti ambientali paesaggistici e territoriali indotti dalle politiche di intervento, con l'integrazione e la riqualificazione socio-economica degli insediamenti produttivi e residenziali, il miglioramento della mobilità delle persone e delle merci attraverso l'integrazione delle diverse modalità di trasporto su tutto il territorio regionale e la razionalizzazione delle reti e degli impianti tecnologici;
- Fissare le disposizioni a cui devono attenersi le pianificazioni degli enti locali e di settore, al fine di perseguire gli obiettivi di sviluppo territoriale e di qualità paesaggistica individuati inoltre dal Documento per la Politica del Paesaggio in Calabria di cui all'art 8 bis della L.R. 19/02 quale parte integrante dello stesso QTRP.

L'ambito di applicazione del QTRP riguarda l'intero territorio regionale, comprensivo degli spazi naturali, rurali, urbani ed extraurbani.

Partendo dalla considerazione di paesaggio e territorio come elementi interdisciplinari e in costante trasformazione, in cui caratteri materiali e immateriali interagiscono in una continuità di rapporti, sono stati definiti gli Ambiti Paesaggistici Territoriali Regionali come figure che stabiliscono la lettura e la programmazione del QTRP. Tale passaggio costituisce l'altro elemento di innovazione: gli APTR divengono uno strumento essenziale con cui dare una visione conoscitiva e strategica alla Regione. Tra il Quadro Conoscitivo e il Progetto si pongono gli Atlanti degli APTR- che contestualizzano gli scenari strategici - **il territorio esaminato risulta compreso all'interno delle terre della PIANA DI GIOIA TAURO – APTR 3: Ambito della Piana di Gioia Tauro.** Il sistema territoriale della Piana di Gioia Tauro interessa il territorio dell'omonima pianura creata dal corso dei fiumi Metramo e Mesima e delimitata a sud dal massiccio aspromontano ed a nord dalle Serre. Presenta un sistema insediativo

piuttosto articolato nel quale si possono individuare tre fasce, una costiera, una centrale ed una pedemontana. La fascia costiera presenta un sistema insediativo imperniato sui due principali centri, Palmi e Gioia Tauro e che assieme rappresentano il polo organizzatore del sistema. La parte interna che dalla pianura vera e propria giunge a lambire la prime aree collinari è caratterizzata dalla presenza di alcuni centri di medie dimensioni e con una discreta dotazione di funzioni urbane, fra i quali spicca Polistena, Taurianova e Cittanova. La terza fascia interessa un insieme di piccoli comuni pedemontani con caratteristiche rurali. Storicamente sede delle più importanti attività agricole del reggino (oliveti, agrumi) il sistema fonda le sue principali prospettive di sviluppo sulla presenza del grande porto container di Gioia Tauro entrato in funzione da poco più di un decennio.

Il Q.T.R. a valenza Paesaggistica, approvato con D.G.R. n. 10 del 13.01.2010, è lo strumento di indirizzo, avente valore di piano urbanistico - territoriale, con il quale la Regione delinea la strategia di sviluppo del proprio territorio definendo gli obiettivi per assicurare la coesione economica, sociale e territoriale, accrescere la qualità e l'efficienza del sistema territoriale, garantire la qualificazione e la valorizzazione delle risorse sociali ed ambientali, sostenere processi sociali e formativi finalizzati ad elevare la qualità urbana ed edilizia. Il Q.T.R. è predisposto in coerenza con le strategie europee e nazionali di sviluppo del territorio. I valori paesaggistici, ambientali e culturali del territorio regionale sono oggetto di specifica considerazione nel Q.T.R. che avrà valenza paesaggistica. Il Q.T.R. definisce – in conformità all'art. 17, comma 1, della L.R. 19/02 – indirizzi e direttive per pianificazioni di settore, per i Piani Territoriali di Coordinamento provinciali (P.T.C.P.), per gli strumenti della programmazione negoziata e per gli strumenti della pianificazione degli enti locali.

Il QTR/P nell'ambito dell'Area di Sviluppo Industriale rappresentata dal Porto di Gioia Tauro, che comprende in parte il territorio demaniale del Comune di San Ferdinando, prevede che nel tempo si possa realizzare un Parco di Impresa in tutti gli agglomerati industriali gestiti dai Consorzi provinciali per lo sviluppo industriale (ASI), concretizzandosi attraverso la realizzazione di un insieme di strutture, infrastrutture, servizi comuni e innovativi, spazi e servizi attrezzati per uffici temporanei, infrastrutture e servizi telematici condivisi, spazi per le attività di logistica, spazi comuni per le attività formative e seminariali, spazi e servizi comuni per le attività di segreteria, centro stampa, ecc. per le imprese che si localizzano e operano in queste aree.

### **La Rete Ecologica Regionale (RER)**

In Calabria sono presenti 3 Parchi Nazionali, 1 Parco Naturale Regionale, 1 Area Marina Protetta e 5 Parchi Marini Regionali, oltre ad un cospicuo patrimonio di aree Natura 2000 (pSIC, ZPS) e riserve naturali (regionali e statali). Tali ambiti, rappresentano, insieme alle aree protette già istituite ed a quelle di prossima istituzione, fra cui le proposte di Parco dei Monti Reventino-Mancuso (provincia di Catanzaro) e della Catena Costiera Paolana (provincia di Cosenza), la prima ossatura di *core areas* e *key areas* della Rete Ecologica Regionale (RER), importante tassello che si inserisce all'interno

dell'omologo progetto a livello nazionale ed europeo. L'idea della formazione della "Rete Ecologica" risponde all'esigenza di valorizzare e sviluppare tutti gli ambiti caratterizzati dalla presenza di valori naturali e culturali, al fine di tutelare i livelli di biodiversità esistenti e la qualità dell'ambiente nel suo complesso. L'obiettivo è quello di promuovere l'integrazione dei processi di sviluppo con le specificità ambientali delle aree interessate. **Il QTRP attraverso la realizzazione della Rete Ecologica Regionale intende non solo garantire il flusso delle comunità animali e vegetali fra aree naturali protette, ma anche, in senso ecologicamente più ampio, fra i processi ecologici e le comunità umane che risiedono nell'intero sistema territoriale regionale.**

Si tratta in sostanza di integrare fra di loro un insieme di relazioni di tipo eco-territoriale coniugando al contempo *biodiversità* e *servizi ecosistemici al territorio*. In particolare, il progetto riguarda la messa in sistema, attraverso l'individuazione, il recupero, la rinaturazione e/o rinaturalizzazione di:

- *corridoi ecologici polivalenti* (sia longitudinali che trasversali);
- *aree ad elevato pregio naturalistico-ambientale*;
- *aree interessate da insediamenti umani* che conservano caratteri paesaggistici e storico-culturali intatti (aree rurali, storiche, agricole di pregio).

In particolare i *corridoi ecologici polivalenti* rappresentano delle vere e proprie infrastrutture naturalistico – ambientali che intercettino:

- i crinali principali e secondari della Calabria,
- i relativi percorsi storici (Sentiero Italia, sentieri e mulattiere all'interno dei territori, percorsi di *mobilità lenta* realizzati a servizio del territorio),
- i corsi d'acqua principali ad elevata valenza naturalistica.

**La costruzione di questa rete garantisce la continuità sia biotica che strutturale-ambientale sia a livello regionale e sovraregionale, tra le aree ad elevato pregio della regione e il resto del Paese, che a livello provinciale e locale, attraverso le *blue ways* e le *green ways* trasversali.**

### **Le finalità della rete ecologica**

· *individuare le direttrici principali regionali su cui fondare la Rete Ecologica tra le aree protette*: crinali principali che conservano ancora intatti i caratteri di naturalità seguendo, per la maggior parte dei casi, la direttrice segnata dal "Percorso Italia".

La Rete Ecologica Regionale (RER) individuata andrà a connettersi al sistema della Rete Ecologica Nazionale (REN) a livello nazionale e alla Rete Ecologico-ambientale paneuropea a livello internazionale (Rete Natura 2000);

· *individuare, avvalendosi delle indicazioni fornite dal PSR 2007-2013 e dal PIS RER, i principali corsi d'acqua (blue ways) e gli habitat sia naturali che seminaturali (green ways)* ad elevata biodiversità quali direttrici privilegiate di connessione ecologico-ambientale trasversale, recuperando ai fini della fruizione turistica maremonte ecosostenibile i percorsi storici ad essi connessi. Tale rete rappresenterà la base strutturale su cui le Province dovranno appoggiare la Rete Ecologico-

ambientale Provinciale (REP) in sede di costruzione dei PTCP, la quale detterà ai PSC le direttrici principali per l'individuazione della Rete Ecologico-ambientale a livello Locale (REL);

- *indirizzare, attraverso idonei disciplinari, i processi di pianificazione a livello provinciale e comunale* per la realizzazione delle REP e delle REL;
- *connettere il sistema dei corridoi ecologico-ambientali tra le aree parco con quello individuato all'interno delle aree protette dagli stessi Enti gestori;*
- *predisporre misure di salvaguardia e/o protezione dei corridoi ecologico-ambientali* individuati di indirizzo per i livelli di pianificazione inferiori (PTCP, PSC);
- *predisporre programmi per la rinaturazione o rinaturalizzazione degli habitat fluviali e terrestri degradati* al fine della ricostituzione dei parametri minimi di naturalità e biodiversità necessari a garantire la continuità ecologico-ambientale degli ecosistemi;
- *individuare le componenti essenziali che andranno a sistematizzare e interrelate il sistema di fruizione* multilivello.

### **La struttura e le azioni della rete ecologica**

La Rete Ecologica è una vera e propria infrastruttura ambientale distribuita su tutto il territorio regionale, le cui componenti principali, sulla base delle indicazioni di carattere europeo e nazionale, sono:

- Aree centrali (*core areas*);
- Fasce di protezione o zone cuscinetto (*buffer zone*);
- Fasce di connessione o corridoi ecologici (*green ways e blue ways*);
- Aree d'appoggio puntiformi o sparse (*stepping stones*);
- Aree di restauro ambientale (*restoration areas*).

### **I Corridoi di connessione ecologica trasversali:**

#### **le *green ways* e la valorizzazione degli habitat naturali e seminaturali.**

Ai corridoi ecologico-ambientali principali sopradescritti si collegano i corridoi secondari o trasversali; essi rappresentano le principali *green ways* di interconnessione tra le aree interne protette e le aree collinari e costiere. La loro individuazione deve seguire una logica di interconnessione tra i diversi gradienti topografici percorrendo le principali direttrici naturali dei crinali secondari e degli habitat ad elevata naturalità/integrità e rarità/unicità. La loro funzione principale è garantire la continuità degli habitat naturali e semi-naturali presenti sul territorio, riducendone la frammentazione e l'isolamento e migliorando la biodiversità paesaggistica. La costruzione delle *green ways* secondarie permetterà di connettere tutte le province alla RER, garantendo la costituzione di una fitta rete ecologico-ambientale diffusa su tutto il territorio regionale. Il QTRP individua, con riferimento alle indicazioni fornite al riguardo dal PIS e dal PSR 2007-2013, le principali direttrici della REP (Rete Ecologica Provinciale) nei seguenti corridoi di crinale:

- a) Pollino - Capo Scalea;

- b) Pollino - Catena Costiera Paolana;
- c) Catena Costiera Paolana – Monti Reventino Mancuso;
- d) Monti Reventino Mancuso – Sila;
- e) Sila - Capo Rizzuto;
- f) Sila - Capo Colonna;
- g) Sila - Punta Alice;
- h) Serre - Monte Poro - Capo Vaticano;
- i) Serre - Punta Stilo;
- j) Serre - Punta di Staletti - Pietragrande;
- k) Aspromonte - Piani d'Aspromonte - Piana di Gioia Tauro;**
- l) Aspromonte - Costa Viola;
- m) Aspromonte - Capo Spartivento;
- n) Aspromonte - Capo dell'Armi.

Le *green ways* trasversali, sono individuate principalmente delimitando «i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento» (art. 142, comma g del D.Lgs. 42/2004) che percorrono le direttrici di crinale secondarie lungo il gradiente topografico regionale (montemare). Per la realizzazione, la gestione e la fruizione dei corridoi sopraelencati si prevede di realizzare gli interventi già precedentemente indicati per i Corridoi di ecologici longitudinali fra le aree parco.

### **Le *blue ways* e la valorizzazione delle vie d'acqua regionali**

I corsi d'acqua superficiali rappresentano i corridoi ecologici per eccellenza in quanto attraversando una molteplicità di paesaggi, dall'alta montagna al mare e attraversando boschi, valli, pianure, città, garantiscono la continuità della biodiversità attraverso i diversi gradienti topografici di un territorio.

Dal punto di vista ecologico, i corridoi fluviali rappresentano le *key areas* principali della rete ecologico-ambientale trasversale provinciale, a cui appoggiare la rete ecologica locale. Tali corridoi sono caratterizzati da un'elevata biodiversità sia per la loro elevata diversità in varietà di habitat e specie, che per la funzione che tali habitat svolgono sia al loro interno che con gli ambienti circostanti. Il QTRP individua, con riferimento alle indicazioni fornite al riguardo dal PSR 2007-2013, i principali corsi d'acqua regionale che costituiranno l'ossatura della rete ecologica polivalente trasversale della Calabria:

- 1) il bacino del Saraceno;
- 2) il bacino del Lao;
- 3) il bacino dell'Ancinale;
- 4) il bacino del Crati e i suoi affluenti (Esaro e Coscile o Sibari);
- 5) il bacino del Savuto;
- 6) il bacino dell'Angitola;
- 7) i bacini Stilaro-Allaro;
- 8) i bacini La Verde –Bonamico;
- 9) il bacino dell'Amendolea;
- 10) il bacino del Neto;

**11) il bacino del Mesima;**

12) il bacino del Petrace;

13) il bacino del Torbido;

14) il bacino dell' Amato;

15) il bacino del Corace;

16) il bacino del Raganello;

17) il bacino del Trionto;

18) il bacino del Tacina.

19) il bacino della Ruffa;

20) il bacino del Noce;

21) il bacino del Crocchio.

A questi, inoltre, in base a criteri che fanno riferimento sia alle caratteristiche morfologico-ambientali che a caratteristiche di tipo storico culturale, sono state aggiunte le seguenti *fiumare*: *Novito, Budello, Sciarapotamo, Catona, Gallico, Sant'Agata, San'Elia-Montebello, Melito, Valanidi, Careri, Condojanni, Portigliola, Gerace, Assi, Amusa, Precariti* che rappresentano elemento portante del sistema eco-paesaggistico. I corridoio fluviali sono delimitati in base ai due sistemi ecologico-ambientali principali: *l'idrosistema* e il *sistema ecotonale ripariale*.


Le *blue ways* individuate con i criteri sopraelencati sono tutelate come Beni Paesaggistici ex-lege ai sensi dell' art. 142, comma c del D.Lgs. 42/2004.

All'interno di queste aree il QTRP prevede le seguenti azioni:


- Opere di rinaturazione o, laddove non fosse possibile, interventi di rinaturalizzazione dell'idrosistema, con particolare riguardo alle foci;
- Interventi di rinaturalizzazione del sistema ecotonale ripariale;
- Riduzione a monte degli scarichi urbani, agricoli e industriali nei corsi d'acqua;
- Riduzione del prelievo indiscriminato di acqua;
- Mitigazione della pressione antropica degli insediamenti in prossimità del sistema ecotonale ripariale, attraverso la predisposizione di fasce di protezione (*buffer zone*)
- Recupero dei percorsi storici di collegamento mare-monte, anche attraverso la realizzazione di idonei sistemi di mobilità lenta;
- Recupero e valorizzazione di beni architettonici e storici interni alle blue ways, finalizzati al *turismo sostenibile*.

La gestione delle *blue ways* è competenza dell'Autorità di Bacino, la quale deve garantire:

- la gestione della qualità e della quantità dell'acqua;
- la gestione delle alluvioni, usando il corridoio per laminare le punte di piena consente di riabilitare le piane alluvionali e la loro biodiversità e di gestire il rischio;
- un piano di gestione integrata delle risorse naturali;
- la considerazione integrata delle varie attività ed usi distribuiti lungo il fiume;
- la definizione di obiettivi di breve, medio e lungo periodo;
- la limitazione degli usi dei suoli nelle aree adiacenti, riducendo la pressione dell'agricoltura, degli insediamenti e della frammentazione;
- lo studio dell'impatto complessivo delle attività sull'intera rete;
- la definizione delle responsabilità locali, regionali e nazionali nella gestione della rete.



**Figura 4.17 Rete Ecologica Regionale (prima indicazione DGR 749/2003)**



QTR/P\_CARTA DEI BENI PAESAGGISTICI

### APTR



- Centri storici
- Alberi monumentali
- Territori alpini e appenninici
- Fiumi, torrenti e corsi d'acqua
- Usi civici
- Territori costieri
- Immobili ed aree di interesse pubblico
- Territori contermini ai laghi
- Territori coperti da boschi e foreste
- Geositi

### Architetture militari e monumenti bizantini

- Architetture\_militari
- Monumenti\_bizantini

### Aree Protette


- Parchi nazionali
- AMP Isola Capo Rizzuto
- Zone umide
- Parco Regionale delle Serre
- Enti per i parchi marini regionali

### Rete Natura 2000

- ZSC - (Zona Speciale di Conservazione)
- ZPS - (Zona di Protezione Speciale)

### Riserve Naturali

- Statali
- Riserva regionale Foce del Crati
- Riserva regionale Tarsia
- Riserva regionale delle Valli Cupe



QTR/P\_CARTA DELLE AREE PROTETTE

**APTR**



**Convenzione di Ramsar**



Zona umida dell'Angitola

**Parchi nazionali**



Parco nazionale dell'Aspromonte



Parco nazionale del Pollino



Parco nazionale della Sila

**Area marina**



Area marina protetta Capo Rizzuto

**Parco regionale**



Parco Regionale delle Serre

**Rete Natura 2000**



ZSC ( Zone Speciali di Conservazione, )



ZPS (Zone Protezione Speciale)

**Riserve naturali**



Riserve statali



Riserva regionale Foce del Crati



Riserva regionale Tarsia



Riserva regionale Valli Cupe

**Ente per i Parchi marini regionale**



Parchi marini regionale

**Altri siti d'interesse naturalistico**



SIN (Siti d'interesse nazionale)



SIR (Siti d'interesse regionale)

## **INDIRIZZI E STRATEGIE DEL PTCP DI REGGIO CALABRIA**

La Provincia di Reggio Calabria ha ultimato e adottato il PTCP con Delibera del Consiglio Provinciale n.15 del 04.04.2011. Quanto alle strategie previste, il PTCP delinea, attraverso un impianto articolato in tre strategie e sei obiettivi prioritari, quali progetti ed azioni è auspicabile realizzare per uno sviluppo ed un assetto del territorio provinciale coordinato e condiviso che superi la frammentazione, pur nella valorizzazione delle specificità e delle identità locali.

Viene cioè proposto un quadro di azioni ed interventi relativi a risorse afferenti ai diversi sistemi indagati (ambientale e storico-culturale; rischi; accessibilità e mobilità; armatura territoriale e morfologia degli insediamenti; produttivo) e si realizza un impianto strategico che si basa sul porre in sinergia le potenzialità di diversa natura presenti sul territorio, prestando attenzione anche alla loro distribuzione.

### **I sei Obiettivi considerati prioritari nel PTCP sono:**

- **O.P. 1. “Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e storico-culturale”**
- **O.P. 2. “Mitigazione dei rischi ambientali”**
- **O.P. 3. “Rafforzamento della rete di accessibilità, della logistica e della mobilità”**
- **O.P. 4. “Riequilibrio dell’armatura territoriale”**
- **O.P. 5. “Orientamento sostenibile delle dinamiche insediative e riordino morfologico”**
- **O.P.6. “Rafforzamento e valorizzazione degli ambiti a vocazioni economico-produttive specifiche”**

Per ogni obiettivo prioritario sono stati definiti specifici Progetti, configurati in modo da produrre una sinergia complessiva, così che ognuno di essi trovi il proprio senso non solo per la sua efficacia “diretta”, ma anche per il contributo che dà allo sviluppo degli altri. Ogni Progetto indica con chiarezza le Azioni strategiche da realizzare per uno sviluppo ed un assetto del territorio provinciale coordinato e condiviso che superi la frammentazione, pur nella valorizzazione delle specificità e delle identità locali.

### **Progetti Speciali**

I Progetti Speciali riguardano territori interessati da Azioni integrate di sviluppo che investano tematiche di rilievo sovraprovinciale o regionale e che necessitano del concorso e della concertazione fra più attori territoriali (pubblici e privati). Gli ambiti dei Progetti Speciali possono essere individuati, oltre che dal PTCP, su specifica manifestazione di interesse dei Comuni interessati o su indicazione della Regione.

**Tra i progetti Speciali si identifica il Progetto Speciale Polarità produttive relativo al territorio retro portuale di Gioia Tauro.**

**Riguarda l’area ASI di Gioia Tauro – San Ferdinando e le aree limitrofe.**

Gli Obiettivi sono:

- **Promuovere un “tavolo di confronto e di progettazione condivisa”.**
- **Sviluppare funzioni di logistica avanzata compatibili con le potenzialità del porto di Gioia Tauro e del territorio provinciale.**
- **Creare le condizioni per la localizzazione di un nodo polifunzionale ad elevata capacità di internazionalizzazione, di ricerca e di innovazione nel settore della logistica avanzata e dell’agroalimentare.**
- **Favorire la vitalità del sistema produttivo locale e regionale e contribuire alla creazione di circuiti virtuosi che migliorino la qualità della vita della società insediata.**
- **Migliorare le condizioni ambientali e contenere gli impatti negativi sull’ecosistema locale.**

**Nello scenario strategico delineato dal PTCP i comuni della Piana di Gioia Tauro fanno parte dell’ambito di Paesaggio 7:**

***Area della Piana di Gioia Tauro e della sua corona orientale aspromontana.***

- **Territori comunali compresi per intero:** Oppido Mamertina, Molochio, Cittanova, Terranova Sappo Minulio, Taurianova, Rizziconi, Gioia Tauro, San Ferdinando, Rosarno, Candidoni, San Giorgio Morgeto, Polistena, Melicucco, Anoaia.
- **Centri abitati compresi insieme a parti dei territori comunali:** Palmi, Seminara, Melicuccà, Varapodio, Cinquefrondi, Maropati.
- **Territori comunali compresi in parte:** San Procopio, Cosoleto, Ciminà, Antonimina.

Il PTCP nel Tomo I, Seconda parte – Strategie di Piano, Capo 5 “Il quadro delle strategie di piano”, § 5.2.6. Obiettivo prioritario 6 – riporta, tra le altre, le seguenti Azioni strategiche:

- **Azione strategica 6: descrive le linee di intervento e gli ambiti di sviluppo del Sistema produttivo individuando tra gli altri anche il Sistema Territoriale locale di Gioia Tauro;**
- **Azione strategica 7: è finalizzata alle creazioni di Centri-Servizi per lo sviluppo del sistema produttivo provinciale, individuando nel primo livello dei tre previsti per l’attivazione, l’area per insediamenti produttivi localizzata nel territorio di Gioia Tauro – San Ferdinando;**
- **Azione strategica 8: riguarda l’intero territorio provinciale con priorità per le Aree ASI e le Aree per Insediamenti Produttivi.**

Il PTCP nel Tomo II, Terza parte – Il territorio provinciale. Carattere e tendenze evolutive, Capo 10 “Il sistema produttivo”, § 10.5 – descrive gli agglomerati industriali gestiti dal Consorzio ASI per lo sviluppo della provincia di Reggio Calabria, trovando corrispondenza con le strategie di sviluppo.

**Linee guida della pianificazione regionale in attuazione della L.R. 19/2002 - “Aree e progetti pilota” - Area di Gioia Tauro**

## **Assetto localizzativo delle diverse aree e delle infrastrutture di trasporto**

“Interventi in questo delicato e importante contesto dovranno assumere indicazioni dell’art. 22 della L.R. 19/2002 “Legge Urbanistica della Calabria” e del Piano Regionale dei Trasporti, sia per quanto attiene alle funzioni portuali che, pur privilegiando la funzione del *transshipment* debbono garantire la polifunzionalità del porto, sia per gli interventi di potenziamento delle reti stradali e ferroviarie, che devono avvenire nel quadro dello sviluppo della intermodalità del porto (localizzazione dell’interporto nell’area industriale) e che connettono il Porto con l’area della Piana, il resto del Mezzogiorno e del Paese”.

## **Politiche di sviluppo e i relativi strumenti d’intervento**

Il nodo di Gioia Tauro – S. Ferdinando deve divenire vera e propria “stazione di sviluppo integrato” a più livelli: regionale, nazionale ed euromediterraneo.

Ciò è possibile alle seguenti condizioni:

- **consolidando e sviluppando la funzione di porto hub del nostro Paese nel bacino Mediterraneo;**
- **realizzando la funzione di land bridge (porto ed interporto) dell’Europa, mediante le attività di logistica integrata (intermodalità) ed il collegamento con i mercati del Nord ed Est Europa (freeways);**
- **aprendo i collegamenti marittimi di linea con la Sicilia ed il resto d’Europa;**
- **favorendo quelle iniziative produttive (locali ed esterne) interessate a lavorazioni di prodotti o all’uso di componenti import-export Europa;**
- **realizzando la cosiddetta piattaforma del freddo.**

## **Le possibili connessioni con le azioni di risanamento, recupero, riqualificazione e valorizzazione dei patrimonio insediativo e produttivo nel circondario della Piana**

“Si dovrà tener conto, inoltre, dell’insieme di opere che riguardano più specificamente: il completamento dell’itinerario Ionio – Tirreno compreso lo svincolo con l’A3, l’adeguamento del tratto terminale della SS 281, l’adeguamento della SS 18 e della SS 111 nel tratto terminale, le circonvallazioni dei Comuni di Gioia, Rosarno, San Ferdinando, l’anello ferroviario delle Ferrovie della Calabria, il risanamento ambientale e il completamento delle reti idriche e fognarie dei tre Comuni, il potenziamento dell’impianto di depurazione e la raccolta dei liquami nell’area industriale e circostante il porto. Questo programma d’interventi andrà concertato con i soggetti pubblici direttamente interessati, anche al fine di verificarne lo stato della progettazione e/o esecuzione”

## **Programma generale degli investimenti pubblici**

“Le risorse finanziarie pubbliche saranno quelle nazionali e comunitarie da combinare opportunamente con risorse private. Per la mobilitazione degli investimenti e la relativa programmazione delle priorità è opportuno tenere conto del metodo già sperimentato per la realizzazione del terminal di *transshipment* (con le opportune revisioni), ovvero realizzare quegli

interventi pubblici coniugabili con il capitale privato in grado di rispondere ad una domanda di mercato che crei occupazione stabile”.

### **Piani o programmi “di settore” – Regionali -**

Tra i piani e i programmi di settore adottati dalla Regione Calabria, in sede di elaborazione di PTCP, diventano riferimento fondamentale, sia in termini di strategie che di indicazioni e prescrizioni:

- **il PRT (Piano Regionale Trasporti);**
- **il PAI (Piano Stralcio di bacino) e limitatamente ad alcuni aspetti;**
- **il Pear (Piano Energetico Ambientale Regionale).**

La progettualità espressa dalla regione su specifici settori vede l’ambito dei trasporti come ambito cruciale. Le strategie e le opzioni di fondo delle politiche di intervento in atto sul sistema delle infrastrutture di trasporto della regione, anche in relazione agli scenari europei e Mediterranei e ai problemi di fondo connessi alla perifericità geografica e ad un sistema geomorfologico che genera barriere e marginalità territoriali interne, rappresentano un nodo costitutivo delle politiche di sviluppo e di assetto del territorio. Le tendenze recenti sembrano confermare tale linea di intervento; infatti il PRT, il suo adeguamento e l’intesa istituzionale di programma del 2002, il conseguente Accordo di Programma Quadro (APQ) e il suo aggiornamento (2006), costituiscono i documenti principali di riferimento per comprendere il ruolo e la posizione della provincia di Reggio, sia per i territori ad alta vocazione nel settore delle infrastrutture (Gioia Tauro e l’area dello Stretto), sia per quelli che, invece, soffrono di problemi di marginalità e di isolamento.

Un secondo tema sul quale la Regione ha attivato un processo di pianificazione improntato alla prevenzione è quello della difesa del suolo. I problemi di rischio nel territorio regionale hanno segnato la storia di molti luoghi; “in poche regioni, come in Calabria, la forza e la furia degli elementi esterni hanno condizionato la vita e lo sviluppo della società”. Il primo passo verso la promozione di un nuovo processo della gestione dei rischi è segnato dal PAI che diventa strumento di riferimento e di indirizzo per tutti gli altri enti.

Infine, l’approvazione del Piano Energetico Ambientale Regionale evidenzia una tendenza della regione a percorrere la strada del risparmio energetico e della promozione delle produzioni di energia da fonti alternative che, in un contesto come quello calabrese, assume una valenza strategica visti anche i bassi indici di dotazione delle reti energetico-ambientali sia a livello regionale che provinciale. Nelle righe che seguono si delineano i principali caratteri di questi tre strumenti, soffermandosi sugli obiettivi e sulle principali strategie. Per quanto riguarda le indicazioni specifiche relative al territorio provinciale, queste sono state adeguatamente considerate in fase di elaborazione del PTCP.

### **Piano Regionale Trasporti, adeguamento del PRT e Indirizzi tecnici per la pianificazione dei trasporti a scala regionale**

Il Piano Regionale dei Trasporti della Calabria, approvato nel 1998, è stato soggetto ad una fase di aggiornamento nel 2003.

Il PRT assume come strategie fondamentali:

- avvicinare la regione al resto del Paese e all'Europa, spendendo al meglio la nuova "centralità" acquisita con l'apertura al traffico internazionale del porto di Gioia Tauro;
- integrare i servizi di trasporto interni alla regione in modo da accrescere l'accessibilità territoriale.

Nell'ambito della fase di aggiornamento del PRT, in termini generali, sono assunti come linee di indirizzo strategico il miglioramento della qualità dei servizi e delle prestazioni delle reti, il riequilibrio modale della domanda, l'incremento del livello di efficienza della spesa corrente nel settore.

Per quanto riguarda il trasporto marittimo, il PRT sottolinea come il sistema portuale sia dominato dal ruolo di Gioia Tauro, la cui rilevanza è ovviamente di livello nazionale e internazionale. L'accento viene posto sul fatto che l'incremento del traffico merci via mare prodotto da Gioia Tauro ha contribuito, ad un certo livello, allo sviluppo delle attività economiche sul territorio regionale. Il piano conferma le iniziative di adeguamento delle attrezzature infrastrutturali, impiantistiche e localizzative di tutte le componenti del sistema portuale previste negli strumenti di programmazione vigenti (in particolare l'APQ Trasporti), in grado di favorire le prospettive di crescita e sviluppo attese, nonché di ridurre il livello di congestionamento delle direttrici viarie.

In sede di elaborazione del PTCP è stata effettuata un'attenta valutazione delle opere infrastrutturali oggetto del suddetto Accordo. Tra gli interventi che riguardano il territorio regionale e provinciale, in particolare, vi è un insieme di opere per il potenziamento e adeguamento dell'aerostazione dell'aeroporto dello Stretto, una serie di opere per il porto di Gioia Tauro, il finanziamento del II lotto della strada a scorrimento veloce Gallico-Gambarie, il finanziamento di un insieme di interventi per la SS 106, oltre all'ammodernamento dell'A3.

### **Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI)**

La Regione Calabria, nell'ambito dell'attuazione del programma regionale di difesa del suolo, ha approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 900 del 31/10/2001 e con Delibera di Consiglio Regionale n. 115 del 28/12/2001 il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) che costituisce uno stralcio funzionale del Piano di Bacino.

Il Piano persegue obiettivi specifici di difesa del suolo dai rischi di frana, di alluvione e conseguenti all'erosione costiera attraverso:

- l'individuazione dei livelli di rischio, pericolosità e vulnerabilità riferiti ad aree omogenee;
- l'individuazione delle misure di salvaguardia;
- la definizione di programmi di intervento.

Per la programmazione degli interventi lo strumento individua tre categorie di rischio (rischio di frana, rischio d'inondazione e rischio di erosione costiera) e quattro livelli di rischio da molto elevato a basso (R4, R3, R2 e R1).

Su tali basi individua e classifica le aree e gli elementi del territorio regionale anche secondo livelli di pericolosità (aree con pericolo di frana, di inondazione e di erosione costiera) e di vulnerabilità. Nelle

Norme di Attuazione vengono specificate procedure e azioni da perseguire per il raggiungimento degli obiettivi del PAI. Tali prescrizioni sono immediatamente vincolanti per tutti i soggetti, sia pubblici che privati, che si trovino ad operare nell'ambito delle aree individuate.

### **Piano Energetico Ambientale Regionale (Pear)**

Approvato dal Consiglio regionale della Calabria in data 03.03.2005, prevede tre settori strategici di intervento:

- fonti rinnovabili;
- riduzione dell'emissione di sostanze inquinanti;
- risparmio energetico.

Le principali prescrizioni dettate dal piano prevedono:

- il divieto assoluto sull'intero territorio regionale dell'utilizzo del carbone per alimentare centrali per la produzione di energia elettrica;
- l'obbligo dell'interramento dei cavi elettrici per le tratte sovrastanti le aree antropizzate;
- la limitazione del numero di centrali elettriche;
- l'obbligo, a carico delle società produttrici, di fatturare in Calabria l'energia elettrica destinata al resto del paese;
- l'obbligo di adeguamento per le centrali termoelettriche già in funzione, per le quali è prevista, in caso contrario, la chiusura.

E' inoltre prevista l'autorizzazione per i nuovi impianti limitatamente per quelli alimentati attraverso il solare termico, fotovoltaico, eolico, idrogeno, biomasse e biogas.

La Giunta Regionale con Delibera n.358 del 18 giugno 2009 ha approvato le "Linee di Indirizzo per l'aggiornamento del Piano Energetico Regionale", individuando i seguenti indirizzi strategici:

- sostegno alla completa liberalizzazione del servizio energetico, attraverso l'apertura del mercato dell'energia a nuovi operatori nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato;
- attivazione di strumenti di intervento, che coniugano misure finanziarie e misure regolatorie, per realizzare le condizioni minime all'avvio di filiere bioenergetiche costituite da nuovi attori economici e per garantire l'accessibilità all'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili;
- semplificazione e velocizzazione delle procedure autorizzative e di concessione relative ai microimpianti da fonti rinnovabili (minihydro, eolico, biomasse);
- promozione della ricerca scientifica e tecnologica per sostenere l'eco-innovazione e l'efficienza energetica.

### **Programmi, Piani e Progetti per l'ambiente, lo sviluppo sostenibile e la prevenzione dai rischi**

Un primo settore in cui l'ente ha espresso una forte progettualità è quello dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile sia come politiche e strategie di tutela e valorizzazione delle risorse ambientali che di uso sostenibile delle risorse.

Nell'ambito delle azioni di valorizzazione e tutela delle risorse paesaggistico-ambientali sono stati elaborati:

- **il Progetto Integrato dei Parchi Antropici** approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 463 del 21.12.2001;
- **il Piano Faunistico–Venatorio Provinciale 2009-2013**, che aggiorna i precedenti documenti di pianificazione faunistico-venatoria, quali: il Piano Faunistico Provinciale del 1995 e il Piano delle Vocazioni Venatorie del 2004;
- **il Piano Provinciale dei Rifiuti** approvato con Delibera n. 46 del 2003 ed integrato con Delibera n. 67 del 2007, con il quale si approvano le linee guida;
- **il Piano di Gestione Siti Natura 2000** del territorio provinciale, elaborato grazie al finanziamento che Il Dipartimento Ambiente della Regione Calabria, responsabile del PIS (Progetto Integrato Strategico) Rete Ecologica Regionale, ha disposto per le 5 province. “L’obiettivo prioritario è stato quello di realizzare l’integrazione dell’insieme delle misure di conservazione con quelle previste nella pianificazione ai diversi livelli di governo del territorio (nazionale, regionale e locale)”.
- **il Piano d’Ambito delle Risorse Idriche;**
- **il Piano d’Ambito dei Rifiuti;**
- **il Piano di Sviluppo Provinciale** e le relative Linee Guida, approvate con Con Delibera di Giunta Provinciale n. 72 del 11.05.07;
- **il Programma Provinciale di Riordino Territoriale** approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 68/07;

### **Piani elaborati da altri soggetti istituzionali**

Il Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Reggio Calabria ha competenze di pianificazione territoriale sugli agglomerati industriali di:

- Gioia Tauro-Rosarno-San Ferdinando;
- Campo Calabro-Reggio Calabria- Villa San Giovanni;
- Saline Ioniche;
- Reggio Calabria-S.Gregorio-San Leo.

Per quanto riguarda i Piani Regolatori Territoriali Generali delle Aree di Sviluppo Industriale risultano approvati quelli degli agglomerati di Gioia Tauro-Rosarno-San Ferdinando (2000) e di Campo Calabro-Reggio Calabria – Villa San Giovanni (1999). Oltre all’attività di pianificazione però il Consorzio promuove scenari strategici di sviluppo, che in sede di elaborazione di PTCP risultano di indubbio interesse. L’attività di programmazione persegue tre esigenze strategiche:

- sostenere una continuità nello sviluppo infrastrutturale per il potenziamento e la maggiore attrattività dell’agglomerato di Gioia Tauro in un contesto nazionale e internazionale;
- individuare un percorso di sviluppo che consenta la riqualificazione e il rilancio competitivo degli agglomerati industriali di Campo Calabro - Reggio Calabria - Villa San Giovanni e di Reggio Calabria - S.Gregorio - San Leo;
- avviare la realizzazione di un agglomerato industriale nell’area ionica, supportato da una struttura logistica collegabile con il sistema portuale di Gioia Tauro, per sostenere la crescente domanda di

insediamenti e supportare la crescita delle specializzazioni di impresa che caratterizzano l'area ionica".

Nello specifico, le priorità consortili sono indicate di seguito.

• **Area industriale di Gioia Tauro – Rosarno - San Ferdinando:**

- 1° **Priorità Strategica - Completare e qualificare il sistema infrastrutturale dell'area**
- 2° **Priorità Strategica - Realizzare un Polo Logistico specializzato**
- 3° **Priorità Strategica - Realizzare un Polo di Innovazione/Incubazione e dei Servizi avanzati**
- 4° **Priorità Strategica - Realizzare un Polo Energetico consortile**

**Strumenti di pianificazione strategica, di riqualificazione e di promozione delle aree urbane**

Completano il quadro delle progettualità locali le azioni promosse:

- dai piani strategici in corso di elaborazione per realtà urbane (il capoluogo) o ambiti territoriali d'area vasta (la piana di Gioia Tauro);
- dal PSU del Comune di Reggio Calabria.

I **Piani Strategici** elaborati sul territorio provinciale, ad oggi, sono cinque e interessano le seguenti aree: - **la città di Reggio Calabria;** - **la Locride;** - **la Piana di Gioia Tauro;** - **l'Aspromonte.**

Il Piano Strategico PIT 19 Piana di Gioia Tauro "Motore verde della Calabria", mira alla crescita economica e alla sostenibilità ambientale delle attività produttive presenti nell'area (agricoltura, industria, trasporti e logistica) e a tutelare l'assetto del territorio (evitare la diffusione incontrollata delle residenze). Cinque le linee strategiche previste:

- **vivere nella natura;**
- **produrre nella qualità;**
- **città della Piana - città rete;**
- **il distretto della logistica;**
- **le condizioni di sviluppo.**

Gli obiettivi specifici previsti nell'ambito delle Linee di cui sopra sono:

- **salvaguardare e valorizzare le risorse ambientali;**
- **valorizzare e promuovere le attività produttive del territorio della Piana, soprattutto la filiera agroalimentare, l'agricoltura, il turismo e l'artigianato;**
- **promuovere un sistema metropolitano nella Piana di Gioia Tauro;**
- **migliorare la logistica.**

**Siti d'Interesse Comunitario e Zone a Protezione Speciale S.I.C. E Z.P.S.**

La direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) e la Direttiva 79/409/CEE (Direttiva Uccelli) impongono alle regioni di fornire un elenco di siti e zone meritevoli di tutela sotto il profilo ambientale. Tali località prendono il nome di "Sito d'Importanza Comunitaria" (SIC) oppure "Zona di Protezione Speciale" (ZPS).

Il D.M. 3 aprile 2000 fornisce un "elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE"

## AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI GIOIA TAURO – ROSARNO – SAN FERDINANDO

Nell'area oggetto di intervento non sono presenti Siti d'Importanza Comunitaria (SIC), nè vi sono Zone di Protezione Speciale.

I SIC più vicini con l'intervento in esame sono i seguenti:

- Costa Viola e Monte S.Elia (SIC IT9350158); distanza: 16,0 km
- Fossia – Maropati (SIC IT9350169); distanza: 15,2 km
- Vallone Fusolano - Cinquefrondi (SIC IT9350166); distanza: 17,8 km

**Per ciò che riguarda la Pianificazione urbanistica Comunale: attualmente è in corso di redazione il Piano Strutturale Associato e pertanto l'unico riferimento pianificatorio in corso di validità, allo stato, rimane ancora il Programma di Fabbricazione Vigente.**

**Il Piano e le disposizioni normative contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione, parte integrante e sostanziale del Piano Comunale di Spiaggia, definiscono e normano le destinazioni d'uso del Demanio Marittimo ricadente nel Comune di San Ferdinando.**

**Il PCS del comune di San Ferdinando, redatto ai sensi dell'art. 12 della L. R. 17/2005 e dell'art. 4 del PIR, individua le zone omogenee di intervento e stabilisce, per ciascuna di esse, le tipologie di insediamento nonché il relativo standard sui servizi, con particolare riferimento alle aree da destinare alla balneazione ed ai servizi ed attrezzature connessi alle attività degli stabilimenti balneari.** Il presente PCS recepisce le recenti riforme normative in materia di delega di funzioni agli Enti Locali, in base alle quali viene definitivamente sancita la gestione totale, da parte dei comuni, delle funzioni amministrative relative alla gestione del demanio marittimo, compresi i tratti demaniali marittimi, dapprima sottratti alla delega, ed assegnati alla competenza della locale Capitaneria di Porto, quale articolazione periferica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Formano parte integrante del PCS le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) e le cartografie dello stato di fatto e di progetto delle aree demaniali oggetto di gestione da parte del Comune di San Ferdinando. **Il piano e le NTA definiscono e normano la destinazione d'uso del Demanio marittimo ricadente nell'ambito comunale.** Il PCS definisce, quindi, un quadro di riferimento per progetti e altre attività disciplinate dal Piano di Indirizzo Regionale P. I. R. relativo alle **“Norme per l'esercizio e delega di funzioni amministrative del Demanio Marittimo”**.

Il presente P.C.S. è stato redatto in osservanza alla normativa edilizia, urbanistica ed ambientale vigente, nonché della vigente legislazione nazionale in materia di Demanio Marittimo, della quale si ricordano di seguito i più importanti riferimenti:

- Art.1 del **decreto-legge 5 ottobre 1993, n°400, recante “Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime”**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 4 dicembre 1993, n°494**, come modificato dall'art. 10 della legge 8 luglio 2003, n°172 e come ulteriormente modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n°296 (legge finanziaria 2007), commi 250-256;

- **Codice della Navigazione di cui al Regio Decreto del 30.03.1942, n.327**, (Testo aggiornato alle modifiche apportate dal decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221 e dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 230.) e **relativo Regolamento di esecuzione**, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica il 15 febbraio 1952 n. 328: CAPO I – Demanio Marittimo;
- **Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative su aree di demanio marittimo, lacuale e fluviale di cui all'art. 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;**
- **D.P.R. 2 dicembre 1997 n. 509: Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto;**
- **Decreto Ministero dei trasporti e navigazione 5 agosto 1998 n.342: Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime per le finalità turistico - ricettive;**
- **Decreto Ministero delle infrastrutture e trasporti 31 dicembre 2001 n. 260/D2: approvazione dei modelli D1 e D2 concernenti le istanze di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime;**
- **Legge Urbanistica della Calabria n. 19 del 16.04.2002 e s.m.i. (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio);**
- **QTRP (Quadro territoriale a valenza paesaggistica), adottato con delibera del Consiglio Regionale n. 300 del 22 aprile 2013 e approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 134 nella seduta del 01 agosto 2016.**
- **L. n. 145 del 30.12.2018 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, art. 1 comma 216 e commi da 675 a 685.**
- **Legge regionale 21 dicembre 2005, n°17 “Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo”;** (Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle ll.rr. 21 agosto 2006, n. 7, 26 febbraio 2010, n. 8, 30 luglio 2010, n. 20, 23 dicembre 2011, n. 47, 27 aprile 2015, n.11, 29 giugno 2016, n. 15, 27 dicembre 2016, n. 44 , 6 aprile 2017, n. 7 e 9 maggio 2017, n. 16)
- **Piano di Indirizzo Regionale (P.I.R.) di utilizzo delle aree del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative, approvato con delibera del Consiglio Regionale n°147 in data 14/06/2007;**
- **Nota Regione Calabria \_ Dipartimento n.8 \_ Urbanistica e governo del Territorio Prot. n.0238891 del 06/07/2012: Rilascio Concessioni Demaniali Marittime - necessità della procedura di evidenza pubblica.**
- **Norme di tipo idrogeologico, e interventi regionali in materia di tutela dell’erosione marina (P.A.I - P.S.E.C.);**
- **Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche** (Legge n. 118 del 30/03/1971; D.P.R. n. 384/78; Legge n. 13 del 09/01/1989; D.M. LL.PP. n. 286/89. Le modalità applicative della legge 104/92 in relazione agli impianti di balneazione fornite dalla Circolare del Ministero della Marina Mercantile n. 280 del 25 marzo 1992. La legge 494 del 1993.
- **Circolari emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia di utilizzazione del demanio marittimo.**
- **Allegato A alla Deliberazione della Giunta Regionale 28/01/2013 n.12 "Integrazioni e modifiche alla DGR n.330 del 22/07/2011\_ "opere non soggette a deposito/autorizzazione da parte del servizio tecnico regionale ai sensi delle norme vigenti in materia di edilizia sismica"**
- **Circolare Regione Calabria \_ Dipartimento n.14 \_ Urbanistica e Beni Culturali Prot. n.365002 del**

**22/10/2019: Legge 30 dicembre 2018, n.145 \_ Adempimenti in materia di concessioni demaniali marittime – Disposizioni \_**

- **Circolare Regione Calabria \_ Dipartimento n.14 \_ Urbanistica e Beni Culturali Prot. n.370854 del 25/10/2019: Legge 30 dicembre 2018, n.145 \_ Adempimenti in materia di concessioni demaniali marittime – Chiarimenti Circolare Prot. n.365002 del 22/10/2019\_**

In quanto Piano Particolareggiato, i tempi di attuazione e validità sono quelli dei Piani Attuativi (ai sensi della L. R. 19/2002). Andando a strutturare un insieme di interventi su una realtà che possiede potenzialità e risorse, ma che non ha ancora avviato processi di sviluppo, appare necessario fissare un tempo di monitoraggio, verifica e revisione circa gli interventi a breve e medio termine, che avrà una durata di 5 anni. Sarà così possibile calibrare nel tempo gli interventi, rispetto non solo alle dinamiche socio economiche del territorio, ma anche in base alle sue evoluzioni fisiche.

### **4.3. GLI INDIRIZZI DEL PCS: CRITICITÀ E SVILUPPO**

#### **4.3.a) AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA**

**I beni demaniali marittimi**, per la loro intrinseca conformazione fisica, sono per eccellenza beni del demanio necessario. Infatti, per unanime e consolidato orientamento giurisprudenziale al criterio naturalistico determinato dall'esame dei luoghi e delle loro caratteristiche morfologiche è riconosciuto rilievo preminente per l'individuazione del bene demaniale.

**I beni del demanio marittimo costituiscono, per la vastità dell'estensione territoriale e la particolarità delle utilizzazioni, la categoria di beni pubblici di maggiore rilievo ambientale. Elemento comune di tali beni è il fatto di delimitare o circondare lo spazio acqueo marino. Il bene demaniale appartiene allo Stato ed è destinato, per natura o per legge, al soddisfacimento di una funzione pubblica, da ciò discende la sua inalienabilità, incommerciabilità ed inespropriabilità.**

Ne consegue che i beni che fanno parte del demanio in generale e marittimo in particolare non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti da leggi specifiche (Cass., Sez. II, 17 marzo 1998 n. 2844).

L'attribuzione ai privati di diritti di godimento sui beni del demanio marittimo si realizza attraverso provvedimenti unilaterali di concessione, provvedimenti rientranti nell'ampio concetto di provvedimenti di polizia amministrativa, e non quindi attraverso contratti di diritto comune ed il loro godimento a scopi lucrativi (da parte dei privati) non può avvenire gratuitamente.

Gli obiettivi di protezione ambientale sono stati definiti a partire dalle indicazioni comunitarie e nazionali in materia e dalle principali criticità e opportunità ambientali del territorio ricadente nell'ambito del P.C.S., emerse nel corso dell'analisi del contesto ambientale.



Sono stati selezionati i criteri ritenuti congrui e pertinenti con le finalità e l'ambito di competenza del P.C.S.

Si riportano di seguito gli **obiettivi perseguiti dal P.C.S.**:

- l'avvio concreto di una politica di valorizzazione del tratto di arenile di competenza comunale a fini turistico - ricreativi, mediante interventi sostenibili e coerenti con la salvaguardia dei caratteri paesaggistici ed ambientali del contesto naturale di riferimento costituito dall'ecosistema spiaggia - fascia boschiva;
- l'attuazione della pianificazione integrata del complesso di interventi di iniziativa pubblica e privata programmati nella fascia litorale, attraverso la riqualificazione del giardino e del bosco litoraneo;
- l'ottimizzazione delle potenzialità turistiche della costa e delle condizioni favorevoli del sito (arenili ampi, clima mite, fascia boschiva di protezione, venti favorevoli alla disciplina degli sport velici);
- la riqualificazione delle attività esistenti, attraverso la loro normalizzazione ed il raggiungimento di adeguati standard sui servizi e livelli qualitativi alti relativamente a manufatti ed attrezzature;
- l'attuazione di un'offerta qualitativamente e quantitativamente significativa di attività imprenditoriali nei settori del turismo balneare, dei pubblici esercizi, dell'intrattenimento e dello svago;
- la protezione e la valorizzazione dei tratti liberi di arenile con l'obiettivo di mantenere il paesaggio inalterato e preservandolo da interventi di antropizzazione.

Di seguito, sono riportati gli **obiettivi di protezione ambientale**:

- A. preservazione degli usi plurimi del territorio costiero, attraverso l'armonizzazione delle attività antropiche e la riduzione degli impatti;**
- B. realizzazione degli obiettivi di salvaguardia ambientale a costi sostenibili per lo sviluppo economico e sociale;**
- C. tutela e conservazione delle risorse naturali, nonché di aree di valore paesaggistico e storico culturale, favorendo la gestione integrata dei versanti terrestre e marino;**
- D. il rafforzamento e l'armonizzazione del quadro istituzionale e normativo finalizzato alla gestione integrata dell'area marina - costiera;**
- E. la preparazione e adozione di piani di azione che assicurino il coordinamento tra i diversi livelli dell'amministrazione;**
- F. la conservazione delle aree libere;**
- G. le azioni che contribuiscano a spostare il baricentro dal consumo alla fruizione dello spazio e delle risorse, naturali e culturali, finalizzata alla conservazione della natura.**

#### **4.3.b) CONTENUTI E OBIETTIVI GENERALI**

Il Piano Comunale di Spiaggia viene redatto secondo quanto previsto della L.R. 17/2005 e ss.mm.ii. legge che disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo destinato a fini turistico-ricreativi delegate alla Regione ai sensi del D.P.R. n. 616/1977 nonché di quelle conferite ai sensi del Decreto Legislativo 31/3/1998, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni.

Per attività turistico ricreative si intendono:

- a) stabilimenti balneari e servizi complementari e di supporto, compresi la vigilanza ed il soccorso;**
- b) esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande;**
- c) esercizi commerciali tipici;**
- d) noleggio di imbarcazioni e natanti;**
- e) ormeggio, alaggio, stazionamento e servizi complementari alla nautica da diporto;**
- f) campeggi ed altre strutture ricettive e di attività ricreative e sportive;**
- g) esercizi commerciali complementari alle attività turistiche, nautiche e ricreative;**
- h) servizi complementari di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, funzionali alle attività turistiche e ricreative che precedono.**

Il Piano comunale di spiaggia, costituisce lo strumento di pianificazione delle aree ricadenti nel demanio marittimo attraverso cui i Comuni provvedono a:

- a) disciplinare e localizzare le attività sopra descritte facendo salva la situazione esistente rispetto alle imprese già titolari di concessione;
- b) individuare e regolamentare le zone di demanio marittimo destinate alle attività sopra descritte;
- c) indicare:

**I. le zone di rispetto dalle foci di fiumi, canali e torrenti;**

**II. le aree sottoposte a vincolo archeologico;**

**III. le aree di riserva paesaggistica già riconosciute;**

**IV. le aree destinate a servizi ed infrastrutture, parcheggi, arredo urbano;**

**V. le aree non assentibili;**

**VI. le aree destinate alla libera balneazione per una superficie non inferiore, nel totale, al 30 per cento del demanio marittimo ricadente nel territorio comunale;**

**VII. la distanza minima tra rispettive aree per nuove concessioni non inferiore a metri lineari cinquanta; VIII. le aree nelle quali è consentito il mantenimento a carattere annuale delle opere.**

Il P.C.S. regola e promuove:

- **la tutela e la salvaguardia delle aree appartenenti al D.M.;**
- **la loro fruizione pubblica;**
- **la migliore funzionalità e produttività delle attività turistiche ricadenti in aree del D.M.;**
- **lo sviluppo sostenibile.**

**Il P.C.S. individua le zone omogenee di intervento, stabilisce per ciascuna di esse i corretti criteri di utilizzo, le tipologie di insediamento, gli standard sui servizi.**

Le azioni specifiche del Piano Spiaggia di San Ferdinando si inquadrano in uno **scenario che tende a mantenere intatti tutti i tratti peculiari del territorio interessato, agendo in modo tutelativo e conservativo, eliminando tutte le criticità che si sono stratificate nel tempo nell'ottica di una trasformazione compatibile con i caratteri naturalistici e antropologici dell'area di intervento.**

La pianificazione che verrà attuata mediante il Piano Comunale di Spiaggia è improntata sulla **razionalizzazione degli spazi e delle risorse, ridisegnando il fronte mare in osservanza delle normative vigenti in materia di Demanio Marittimo sulle distanze e sulle strategie di azione e, soprattutto, sulla mitigazione degli impatti. Il Piano infatti non modifica l'attuale assetto del fronte mare, anzi riduce tutte le situazioni di rischio connesse all'orografia del luogo, razionalizza e regola le concessioni esistenti nell'ottica di una migliore compatibilità ambientale con i luoghi in cui sono inserite, disciplina tutte quelle strutture che per loro natura sono peculiari della storia del territorio e riunisce sotto un unico obiettivo, quello della sostenibilità, tutte le azioni previste dall'attuale quadro normativo.**

Il P.C.S. persegue quattro obiettivi fondamentali:

1. **La sostenibilità ambientale (con particolare riferimento alla conservazione ed al recupero del paesaggio, ed al corretto uso delle risorse naturali);**
2. **Lo sviluppo dell'economia turistico - ricettiva del territorio, ottimizzando le potenzialità turistiche della costa, potenziando le strutture presenti ed operanti sul territorio; valorizzando le aree litorali del demanio marittimo;**
3. **Lo sviluppo sostenibile e duraturo, il sostegno alla creazione di impresa improntata alla qualità totale e finalizzata allo sviluppo occupazionale;**
4. **La sostenibilità sociale (ivi compresa l'eliminazione di tutti gli ostacoli e le barriere alla libera fruizione della spiaggia e del mare da parte di utenti diversamente abili, anziani, con ridotte capacità motorie, ipovedenti, non vedenti).**

#### **4.3.c) IL PIANO PROGRAMMA**

In questo quadro le azioni specifiche del Piano Spiaggia di San Ferdinando si inquadrano in uno scenario che tende a mantenere intatti tutti i tratti peculiari del territorio interessato, agendo in modo tutelativo e conservativo, eliminando tutte le criticità che si sono stratificate nel tempo nell'ottica di una trasformazione compatibile con i caratteri naturalistici e antropologici dell'area di intervento.

Il Piano ha l'obiettivo di disciplinare, attraverso le indicazioni dell'attuale quadro normativo riferito agli ambiti demaniali, tratti di costa ancora non perimetrali dall'attuale linea di demarcazione demaniale (dividente demaniale SID), ma che si configurano come beni "demaniali per natura" ai sensi dell'art. 822 del C.C. e dell'art. 28 del Codice della Navigazione, nell'ottica di una pianificazione organica e congruente di tutto il fronte mare del comune di San Ferdinando, al fine di fornire uno strumento che possa avere effetti a lungo termine evitando così modificazioni della pianificazione che potrebbero rallentare lo sviluppo omogeneo del territorio.

Gli obiettivi rappresentano la cerniera che lega le analisi al progetto e sintetizzano l'indirizzo e l'orientamento del Piano. **Il Piano Comunale di Spiaggia del Comune di San Ferdinando intende perseguire una serie di azioni, integrate tra loro, volte alla razionalizzazione degli interventi sul Demanio Marittimo e l'organizzazione generale degli spazi nel loro complesso.**

**Questo programma porterà a un processo di riorganizzazione urbanistica della città ed è parte integrante degli obiettivi del Nuovo Piano Strutturale Comunale (P.S.C.).**

Le azioni da intraprendere con il Piano Comunale di Spiaggia sono:

- **il ridimensionamento delle concessioni esistenti;**
- **l'adeguamento dei lotti in concessione rispetto ai vincoli di salvaguardia;**
- **la razionalizzazione del fronte mare nel rispetto delle distanze definite per legge per la conservazione della spiaggia libera;**
- **la tutela del diritto alla libera balneazione;**
- **l'organizzazione funzionale delle attività rispetto ad un disegno omogeneo ed ordinato del fronte mare;**
- **l'indicazione delle tipologie di azione sul demanio marittimo e il rispetto delle indicazioni normative;**
- **l'eliminazione di tutti i fattori di rischio legati all'orografia dei luoghi;**
- **la tutela e la salvaguardia di tutta la zona costiera;**
- **la disciplina relativa ai sistemi costruttivi, alle tipologie di insediamento e alle caratteristiche tecnologiche dei manufatti.**

**L'obiettivo è quello di coniugare le azioni di protezione, tutela e riqualificazione ambientale con lo sviluppo economico locale**, integrando le varie funzioni per la riqualificazione dell'offerta del turismo in grado di aumentare la competitività del settore.

Il Piano, inoltre, deve essere inteso ad affermare il principio di coniugare e rendere compatibili e sinergici gli interessi dell'Amministrazione e quelli legittimi degli operatori privati interessati, assicurando il conseguimento di equilibrate opportunità e vantaggi ad entrambe le parti impegnate. Lo spunto per l'avvio dell'intervento progettuale è certamente il riconoscimento delle concessioni esistenti, perni su cui poter far leva per ristrutturare il contesto, offrendo agli operatori in questione l'opportunità di un recupero ed una riqualificazione delle preesistenze, non sempre rispettose dei pregi della delicata risorsa ambientale costituita dal fronte costiero.

**Il miglioramento delle strutture anche sulla base dei criteri di sostenibilità, e di una migliore tecnologia, persegue l'obiettivo dello sviluppo sostenibile del turismo che da un lato può consentire di preservare l'ecosistema, e dall'altro può permettere ai proprietari e/o gestori degli stabilimenti di realizzare risparmi di spesa rispettando l'ambiente.**

Il Piano, inoltre, provvede ad una necessaria integrazione nel progetto delle previsioni riguardanti la fascia costiera con il suo retroterra.

Le azioni del P.C.S. si svilupperanno quindi anche sugli spazi più direttamente ed immediatamente rapportabili all'obiettivo della riqualificazione ambientale, da un lato, e della concretezza gestionale, dall'altro.

## 5. ANALISI AMBIENTALE

### 5.1. AMBIENTE PAESAGGIO E VINCOLI DI TUTELA

#### 5.1.a) IL CONTESTO TERRITORIALE

IL COMUNE DI SAN FERDINANDO RIENTRA NELL'AMBITO TERRITORIALE DENOMINATO "PIANA DI GIOIA TAURO"

La piana di Gioia Tauro è un' area di 30 comuni di cui il maggiore è Gioia Tauro con una popolazione, al censimento 2011 di 19.063 abitanti, seguito da Palmi (18.721) e Taurianova (15.310), mentre il più piccolo è Candidoni con 389 abitanti.

Il territorio oggetto di intervento ricade nella cosiddetta "Piana di Gioia Tauro".

Questo ambito di paesaggio è costituito da una grande area pianeggiante costiera – formata dalle piane dei fiumi Petrace e Mesima – che si eleva con estesi pianori, dalle pendenze assai contenute, verso una corona di rilievi collinari che la cingono – diramandosi e disgregando dolcemente in forma radiale – e che si elevano, ad ovest, fino al crinale dell'Aspromonte.

La parte pianeggiante – nettamente predominante – è costituita dalla Piana di Gioia Tauro, dalla Piana del fiume Petrace e dei suoi affluenti e dalla Piana del fiume Mesima e dei suoi affluenti.

**Essa è composta di un'area pianeggiante allungata tra il mare tirreno a ovest e le fasce collinari più interne a est, composta dal delta dei fiumi Mesima e Petrace, con una linea di costa bassa e uniforme; si estende dal promontorio di Capo Vaticano a nord fino alle colline di Palmi a sud, per una lunghezza di circa 20 Km; l'ampiezza della piana varia da qualche centinaio di metri fino ad un massimo di 5 Km in corrispondenza del tratto terminale del fiume Mesima, in quasi tutta la sua estensione, l'ampiezza è comunque maggiore di 1 Km.**

**Le litologie prevalenti comprendono sabbie, arenarie, ghiaie, conglomerati, limi, argille.**

**Il tratto costiero è rappresentato dall'immensa pianura alluvionale della Piana di Gioia Tauro: esso è compreso tra Capo Vaticano, che costituisce il limite settentrionale della Piana di Gioia, e Capo Barbi, a sud della foce del Petrace.**

**Elemento fortemente caratterizzante dell'intera area è la presenza di ampie spiagge sabbiose, spesso a granulometria molto fine, alimentate dai notevoli apporti del Mesima e del Petrace, i due fiumi principali della zona, che concorrono in gran misura a delineare l'assetto morfologico della costa.**

L'idrografia è caratterizzata dalla porzione di foce di una serie di corsi d'acqua provenienti dai rilievi più interni. La pianura si presenta con fondovalle piatti, ampi da qualche centinaio di metri a 3 KM.

All'interno della piana sono presenti bassi terrazzi e scarpate fluviali, aree golenali, argini e letti fluviali, confluenze di corsi d'acqua, canali artificiali, fasce allevio colluviali al piede delle scarpate fluviali che delimitano l'unità. Le litologie prevalenti sono ciottoli, ghiaie e sabbie, limi e argille.

**Le aree sottoposte a tutela derivanti dal “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” (D.Lgs 42/2004) presenti sull'area dell'agglomerato industriale sono, una in ambito paesaggistico e l'altra in ambito culturale - archeologico.**

La prima è estesa su tutti i Comuni dell'agglomerato ai sensi dell'art. 136 D.Lgs. n. 42/2004 (ex Legge 29.06.1939 n. 1497). Per tali aree non sono consentiti interventi di trasformazione della morfologia dei terreni e di ogni altro elemento che concorra significativamente alla definizione del paesaggio. Le nuove costruzioni sono assoggettate al regime autorizzativo dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, anche ai sensi dell'art. 7 della L.R. 23/90.

Il controllo e la gestione dei beni soggetti così a tutela avviene anche attraverso le autorizzazioni (nulla osta) rilasciate dagli enti competenti ai sensi degli articoli 146-147-159 del Decreto Legislativo numero 42 del 22 gennaio 2004, cioè il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

La seconda riguarda un' area di interesse archeologica, ubicata nel Comune di Rosarno, rinvenuta grazie ai ritrovamenti della necropoli di Medma. Il parere e la gestione dei beni soggetti a tutela avviene anche attraverso le autorizzazioni (nulla osta) rilasciate dalla Soprintendenza dei Beni Culturali.

---

**Sono stati esaminati i principali vincoli che insistono sul territorio interessato dall'intervento, individuando le conformità o le disarmonie eventuali del progetto con gli strumenti di programmazione e pianificazione vigenti.**

#### **5.1.b) DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42**

La fascia costiera oggetto del P.C.S. è sottoposta ad un vincolo generale di tutela in quanto considerata bene paesaggistico ai sensi dell'art. 134 comma 1 lettera b del “*Codice dei beni Culturali e del paesaggio*” che attribuisce tale definizione a “*I territori compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare*” (art. 142 comma 1 lettera a del Codice). Il vincolo a cui è sottoposta l'area è motivato anche dalla natura panoramica del luogo poiché, come ribadisce il Codice nell'art. 136 comma 1, sono beni paesaggistici per il loro notevole interesse pubblico “*le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze*”.

Tutto questo comporta la previsione di una specifica disciplina di tutela e valorizzazione che sia maggiormente rispondente agli elementi peculiari e al valore degli specifici ambiti paesaggistici.

**"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" \_ Articolo 142 - Aree tutelate per legge**

1. Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 156, sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo titolo per il loro interesse paesaggistico:


- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- l) i vulcani;
- m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985:


- a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;
- b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 come zone diverse da quelle indicate alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che, in tutto o in parte, siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in apposito elenco redatto e reso pubblico dalla regione competente. Il Ministero, con provvedimento adottato con le procedure previste dall'articolo 141, può tuttavia confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni.

4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.



-  AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO
-  VINCOLO PAESAGGISTICO AMBIENTALE L. 29.06.1939 n. 1497
-  VINCOLO CIMITERIALE
-  VINCOLO PAI - RISCHIO IDRAULICO  
AREE D'ATTENZIONE (TAV. RI 80038/A)
-  VINCOLO PAI - RISCHIO IDRAULICO  
PUNTI D'ATTENZIONE (TAV. RI 80038/A)
-  VINCOLO PAI - RISCHIO IDRAULICO  
ZONE D'ATTENZIONE (TAV. RI 80038/A)
-  VINCOLO PAI - RISCHIO IDRAULICO  
AREE D'ATTENZIONE DEFINITE SECONDO I CRITERI DI CUI ALL'APPENDICE B  
DELLE LINEE GUIDA SULLE VERIFICHE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA PAI
-  VINCOLO PAI - RISCHIO EROSIONE COSTIERA  
AREE D'ATTENZIONE (TAV. 12.1.5)
-  VINCOLO PAESAGGISTICO D.L. 22.01.04 n. 42 Art. 142 com. a  
FASCIA DI 300m DALLA LINEA DI BATTIGIA
-  VINCOLO PAESAGGISTICO D.L. 22.01.04 n. 42 Art. 142 com. c  
FASCIA DI 150m DALLA LINEA DI ARGINE
-  AREA PARZIALMENTE SOTTOPOSTA  
A VINCOLO ARCHEOLOGICO COME DA  
PIANO STRUTTURALE COMUNALE DEL COMUNE DI GIOIA TAURO



**LEGENDA**

	CONFINE AGGLOMERATO INDUSTRIALE		ULIVETO
	CONFINE AGGLOMERATO INDUSTRIALE PRT VIGENTE		AGRUMETO
	CONFINI COMUNALI		ULIVETO - AGRUMETO
	LIMITE VERBALE DELIMITAZIONE MARITTIMA DEL 12/02/2002		AREE DESTINATE A SERRE
	CONFINE AMBITO PORTUALE - PIANO REGOLATORE DEL PORTO DI GIOIA TAURO ADOTTATO DAL COMITATO PORTUALE IN DATA 03-03-2010 [*]		INCOLTO
	CONFINE AREE ASI IN AMBITO PORTUALE (1-2-3-4-5) PROTOCOLLO D'INTESA PER IL PIANO REGOLATORE TERRITORIALE DELL' AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI GIOIA TAURO-ROSARNO-SAN FERDINANDO DEL 03-06-2009		CENTRO ABITATO
[*] Protocollo d'intesa per il Piano Regolatore Territoriale dell' Agglomerato Industriale di Gioia Tauro-Rosarno-San Ferdinando del 03-06-2009			INSEDIAMENTI SPARSI
			CIMITERO
			AREE INFRASTRUTTURATE
			INTERPORTO PARZIALMENTE REALIZZATO
			INSEDIAMENTO EX ISOTTA FRASCHINI ACQUISITO DA AUTORITA' PORTUALE
			AREA EX ENEL
			TERMINAL MCT
			TERMINAL BLG
			SERVIZI PORTUALI
			SCALO FERROVIARIO
			AUTOSTRADA
			STRADA DI COLLEGAMENTO TRA A3 LE STRADE INTERNE DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE E IL PORTO
			FERROVIA F.S.
			FERROVIA INTERNA ALL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI COLLEGAMENTO TRA IL PORTO E LA STAZIONE FS DI ROSARNO

### 5.1.c) P.A.I. - P.S.D.C. - Piano di Assetto Idrogeologico - Piano Stralcio per la Difesa delle Coste

- **Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico** (in seguito denominato PAI o Piano) ha valore di piano territoriale di settore e rappresenta lo strumento conoscitivo, normativo e di pianificazione mediante il quale l'Autorità di Bacino Regionale della Calabria (in seguito denominata ABR), pianifica e programma le azioni e le norme d'uso finalizzate alla salvaguardia delle popolazioni, degli insediamenti, delle infrastrutture e del suolo.

Il PAI persegue l'obiettivo di garantire al territorio di competenza dell'ABR adeguati livelli di sicurezza rispetto all'assetto geomorfologico, relativo alla dinamica dei versanti e al pericolo di frana, all'assetto idraulico, relativo alla dinamica dei corsi d'acqua e al pericolo d'inondazione, e all'assetto della costa, relativo alla dinamica della linea di riva e al pericolo di erosione costiera.

Le finalità del PAI sono perseguite mediante:

- l'adeguamento degli strumenti urbanistici e territoriali;
- la definizione del rischio idrogeologico e di erosione costiera in relazione ai fenomeni di dissesto considerati;
- la costituzione di vincoli e prescrizioni, di incentivi e di destinazioni d'uso del suolo in relazione al diverso livello di rischio;
- l'individuazione di interventi finalizzati al recupero naturalistico e ambientale, nonché alla tutela e al recupero dei valori monumentali e ambientali presenti e/o alla riqualificazione delle aree degradate;
- l'individuazione di interventi su infrastrutture e manufatti di ogni tipo, anche edilizi, che determinino rischi idrogeologici, anche con finalità di rilocalizzazione;
- la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle infrastrutture adottando modalità di intervento che privilegino la conservazione e il recupero delle caratteristiche naturali del terreno;
- la moderazione delle piene, la difesa e la regolazione dei corsi d'acqua;
- la definizione dei programmi di manutenzione;
- l'approntamento di adeguati sistemi di monitoraggio;
- la definizione degli interventi atti a favorire il riequilibrio tra ambiti montani e costieri con particolare riferimento al trasporto solido e alla stabilizzazione della linea di riva.

#### **Art. 8 (Rischio idrogeologico e di erosione costiera)**

1. Il rischio idrogeologico viene definito dall'entità attesa delle perdite di vite umane, feriti, danni a proprietà, interruzione di attività economiche, in conseguenza del verificarsi di frane, inondazioni o erosione costiera.
2. Il Piano individua, nella presente stesura, il rischio laddove nell'ambito delle aree in frana, inondabili, oppure soggette ad erosione costiera, si rileva la presenza di elementi esposti.

3. Gli elementi esposti a rischio sono costituiti dall'insieme delle presenze umane e di tutti i beni mobili e immobili, pubblici e privati, che possono essere interessati e coinvolti dagli eventi di frana, inondazione ed erosione costiera.

4. Nelle finalità del Piano, le situazioni di rischio vengono raggruppate, ai fini della programmazione degli interventi, in tre categorie:

- rischio di frana;
- rischio d'inondazione;
- rischio di erosione costiera.

5. Per ciascuna categoria di rischio, in conformità al DPCM 29 settembre 1998, sono definiti quattro livelli:

- **R4 - rischio molto elevato: quando esistono condizioni che determinano la possibilità di perdita di vite umane o lesioni gravi alle persone; danni gravi agli edifici e alle infrastrutture; danni gravi alle attività socio-economiche;**
- **R3 - rischio elevato: quando esiste la possibilità di danni a persone o beni; danni funzionali ad edifici e infrastrutture che ne comportino l'inagibilità; interruzione di attività socio-economiche;**
- **R2 - rischio medio: quando esistono condizioni che determinano la possibilità di danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale senza pregiudizio diretto per l'incolumità delle persone e senza comprometterne l'agibilità e la funzionalità delle attività economiche;**
- **R1 - rischio basso: per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono limitati.**

### **L'area demaniale del Comune di San Ferdinando presenta aree a rischio R4 e R3 del PAI.**

#### **Art. 21 (Disciplina delle aree a rischio d'inondazione R4)**

1. Nelle aree a rischio R4, così come definite nell'art. 11, il PAI persegue l'obiettivo di garantire condizioni di sicurezza idraulica, assicurando il libero deflusso della piena con tempo di ritorno 20 – 50 anni, nonché il mantenimento e il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo.

2. Nelle aree predette sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:

- a) interventi di demolizione senza ricostruzione;
- b) interventi sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti dall'articolo 31, lettere a), b) e c) della legge 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superfici e di volumi;
- c) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, di abbattimento delle barriere architettoniche, nonché interventi di adeguamento o miglioramento sismico o di riparazione o intervento locale così come definiti nel Cap. 8 delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008 approvate con D.M. 14.01.2008;
- d) interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, delle reti idriche e tecnologiche, delle opere idrauliche esistenti e delle reti viarie;
- e) interventi idraulici volti alla mitigazione o rimozione del rischio che non pregiudichino le attuali condizioni di sicurezza a monte e a valle dell'area oggetto dell'intervento, nonché la sola realizzazione di nuove infrastrutture lineari di trasporto (strade, ferrovie e canali);

- f) interventi volti a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici esistenti esposti al rischio, senza aumento di superficie e di volume;
- g) ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico riferite ai servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture a rete (energetiche, di comunicazione, acquedottistiche e di scarico) non altrimenti localizzabili, compresi i manufatti funzionalmente connessi, a condizione che non costituiscano ostacolo al libero deflusso, o riduzione dell'attuale capacità d'invaso;
- h) le pratiche per la corretta attività agraria, con esclusione di ogni intervento che comporti modifica della morfologia del territorio o che provochi ruscellamento ed erosione;
- i) interventi volti alla bonifica dei siti inquinati, ai recuperi ambientali e in generale alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione dei fattori d'interferenza antropica;
- j) occupazioni temporanee, se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
- k) interventi di manutenzione idraulica ordinaria (esclusa la risagomatura dell'alveo), di idraulica forestale, di rinaturazione come definiti nelle linee guida predisposte dall'ABR;
- l) interventi di manutenzione idraulica straordinaria come definiti nelle linee guida predisposte dall'ABR;

3. Per gli interventi di cui al precedente comma lettera e) la progettazione definitiva, presentata presso le Amministrazioni competenti all'approvazione, dovrà essere dotata di studio idrologico idraulico redatto in conformità alle specifiche tecniche e alle linee guida predisposte dall'ABR e dovrà, comunque, essere sottoposta a parere dell'ABR da esprimersi motivatamente entro sessanta giorni. Al fine di snellire l'iter di espressione del parere sul progetto definitivo da parte dell'ABR, la stessa può essere preliminarmente consultata in fase di redazione del progetto preliminare.

4. Per gli interventi di cui al comma 2 lettere g), i), j) e l) la progettazione presentata presso le Amministrazioni competenti all'approvazione, dovrà essere dotata di studio idrologico idraulico redatto in conformità alle specifiche tecniche e alle linee guida predisposte dall'ABR.


5. Per gli interventi di cui comma 2 lettere a), b), c), d), f), g), h), i), j), k), l), non è previsto il parere dell'ABR.

## **Art. 22 (Disciplina delle aree a rischio di inondazione R3)**

1. Nelle aree predette, il PAI persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza idraulica, mantenendo o aumentando le condizioni d'invaso delle piene con tempo di ritorno di 200 anni, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.

2. In tali aree sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:

- a) tutti gli interventi consentiti nelle aree a rischio R4;
- b) gli interventi di cui alla lettera d) dell'art. 31 della L. 457/1978, a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione dell'attuale capacità d'invaso delle aree stesse senza aumento di superficie e volume;
- c) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per necessità di adeguamento igienicosanitario;
- d) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattive autorizzate, da realizzarsi secondo le modalità prescritte dai dispositivi di autorizzazione.



- **Il Piano Stralcio per la Difesa delle Coste (P.S.D.C.)** dell'Autorità di Bacino della Calabria, coordinato con il vigente Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) relativo al rischio/pericolo di frana e inondazione, redatto ai sensi dell'art. 10 della L.R. n°13/2005, costituisce Stralcio del Piano di Bacino di cui all'art. 10 della L.R. n. 35/1996 e disciplinato dalle disposizioni di cui al Titolo II, Capo II del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il Piano Stralcio per la Difesa delle Coste e le relative Norme di Attuazione, nell'attuale stesura, disciplinano le aree costiere soggette a pericolo di erosione/arretramento della linea di riva. Non sono contemplate le aree costiere soggette a pericolo d'inondazione per mareggiata e quelle a pericolo di crolli da falesia o di frana in genere, attualmente in fase di redazione e che saranno successivamente integrate nel Piano.

Le presenti Norme sostituiscono integralmente i contenuti delle Norme del PAI riguardanti la disciplina delle aree soggette ad erosione costiera (artt.: 9 comma c, 12, 27 e 28 della Norme Tecniche di Attuazione e Misure di Salvaguardia (NAMS) del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI)

aggiornate con Delibera di Comitato Istituzionale dell'ABR n° 27 del 02-08-2011 e pubblicate sul BUR della Regione Calabria del 01-12- 2011 - Parti I e II - n. 22).

Il presente Piano definisce le linee guida in materia di assetto e gestione della fascia costiera, detta le relative norme di attuazione - generali e specifiche - ed individua le destinazioni d'uso del suolo, allo scopo di:

- a) assicurare la prevenzione dai pericoli di erosione e di inondazione da mareggiata;**
- b) impedire nuove situazioni di rischio secondo i principi dello sviluppo sostenibile, della pianificazione integrata della zona costiera e del controllo della qualità degli interventi;**
- c) concorrere alla tutela e alla valorizzazione dei tratti di costa aventi valore paesaggistico, naturalistico ed ambientale, promuovendo la riorganizzazione, il ridisegno, la riqualificazione ed il recupero dei tratti costieri urbanizzati, al fine di garantire la riconnessione funzionale tra l'entroterra e la costa dove sono più evidenti casi di discontinuità morfologica, preservando i caratteri e le qualità specifiche.**

Il Piano per la difesa delle coste persegue la salvaguardia, al massimo grado possibile, dell'incolumità delle persone e delle attività economiche, l'integrità delle infrastrutture e delle opere pubbliche o di interesse pubblico, degli edifici, dei beni, degli insediamenti di valore storico, architettonico, ambientale, naturalistico, paesaggistico e culturale dal rischio di erosione costiera favorendo, al contempo, la fruizione pubblica e l'utilizzo turistico e ricreativo della fascia costiera, nonché la corretta e sostenibile utilizzazione delle aree del demanio marittimo.

**Il Piano per la difesa delle coste individua:**

- a) le aree a differente pericolosità da erosione costiera e le relative norme di attuazione;**
- b) le azioni finalizzate alla mitigazione ed alla eliminazione delle condizioni di rischio, nonché alla tutela ambientale del sistema costiero;**
- c) le linee guida per la progettazione delle opere strutturali di difesa costiera;**
- d) le prescrizioni, i vincoli e le norme d'uso finalizzati alla prevenzione di possibili effetti dannosi derivanti da interventi antropici.**

### **Ambiti territoriali di applicazione**

Le presenti norme, aventi efficacia su tutte le aree costiere dei Comuni rientranti nella competenza territoriale dell'Autorità di Bacino della Calabria elencati in Allegato, si applicano:

- a) sulla fascia costiera compresa, per convenzione, entro i seguenti limiti dalla linea di costa:
  - o a mare, fino alla linea batimetrica -20 mt, estesa al perimetro delle aree protette dei parchi marino-costieri e delle aree naturali protette, ove presenti;
  - a terra, fino ai limiti perimetrati nelle carte della pericolosità;
- b) agli interventi e alle azioni, nell'unità fisiografica e nei bacini idrografici afferenti, che determinano la modifica delle dinamiche naturali del sistema geomorfologico e meteomarinico delle aree costiere.

Il Piano Stralcio di difesa delle coste concorre, unitamente al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), alla composizione del Piano di Bacino.

#### **Art. 8 Individuazione delle aree con pericolo di erosione costiera e prescrizioni generali**

1. Il Piano, sulla base della procedura riportata nella Relazione di Piano, individua le aree soggette a pericolo di erosione costiera così come riportate nella "Carta della pericolosità" che distingue:

- a) Aree con alta pericolosità (P3);**
- b) Aree con media pericolosità (P2);**
- c) Aree con bassa pericolosità (P1);**
- d) Ex aree a pericolosità e rischio erosione costiera R3**

2. Infrastrutture, manufatti ed edifici, interessati anche parzialmente dalle suddette aree di pericolosità, sono da considerare interamente soggetti alla disciplina della classe di appartenenza più di alta.

3. Nelle suddette aree continuano a svolgersi le attività antropiche ed economiche esistenti alla data di adozione del presente Piano, osservando le cautele, le disposizioni ed i vincoli contenute negli articoli seguenti.

4. Le prescrizioni di cui ai seguenti articoli non si applicano alle opere già autorizzate, e per le quali vi sia stato effettivo e regolare inizio lavori alla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 5; il Comune dovrà comunque tener conto della vulnerabilità degli immobili ai fini della redazione del Piano di Protezione Civile e delle relative misure di attuazione.

5. Tutte le nuove attività, opere e sistemazioni e tutti i nuovi interventi nelle zone di cui al comma 1 devono soddisfare le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- a) non aumentare le condizioni di pericolosità e di rischio, garantendo al contempo il recupero e la riqualificazione paesaggistica ed ambientale dei luoghi;**
- b) non costituire un elemento pregiudizievole alla realizzazione di eventuali interventi per la riduzione o eliminazione della pericolosità e del rischio esistenti;**
- c) non pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria ed urgente;**
- d) rispondere a criteri di sostenibilità ambientale e di basso impatto ambientale.**

#### **Art. 9 Disciplina delle aree con alta pericolosità di erosione costiera (P3)**

1. Nelle predette aree sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:

- a) interventi sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti dall'articolo 31, lettere a), b) e c) della legge 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superfici e di volumi;
- b) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, di abbattimento delle barriere architettoniche, nonché interventi di adeguamento o miglioramento sismico o di riparazione o intervento locale così come definiti nel Cap. 8 delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008 approvate con D.M. 14.01.2008;

- c) interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, delle reti idriche e tecnologiche, delle opere idrauliche esistenti e delle reti viarie;
- d) interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria relativa alle opere infrastrutturali e alle opere pubbliche o di interesse pubblico;
- e) interventi puntuali di difesa costiera sulla terraferma volti a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici esistenti esposti al pericolo e rischio di erosione, senza aumento di superficie e di volume degli edifici stessi;
- f) ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico riferite ai servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la sola realizzazione di nuove infrastrutture non altrimenti localizzabili, compresi i manufatti funzionalmente connessi, a condizione che non costituiscano condizione di innesco o di accelerazione del processo di erosione;
- g) interventi di difesa costiera per la mitigazione del rischio e interventi volti alla ricostituzione e/o ripascimento di spiagge erose e all'eliminazione degli elementi d'interferenza antropica;

2. Per gli interventi, comma 1 lettere a), b), non è previsto il parere dell'ABR, analogamente per i soli interventi di manutenzione ordinaria di cui alle lettere c) e d) del medesimo comma 1 non è previsto il parere dell'ABR.

3. I progetti definitivi relativi agli interventi di cui al comma 1 lettere e), f) e g) e di manutenzione straordinaria di cui alle lettere c) e d) dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità, redatto in conformità alle Linee Guida per la progettazione degli interventi di difesa costiera, che illustri gli aspetti morfo-dinamici costieri e dimostri che l'intervento in esame è stato progettato rispettando il criterio di ridurre le condizioni di rischio esistenti senza alterare significativamente l'equilibrio dell'unità fisiografica costiera. Tali progetti dovranno, comunque, essere sottoposti a parere dell'ABR da esprimersi motivatamente entro sessanta giorni. Al fine di snellire i tempi di espressione del suddetto parere è auspicabile un confronto tecnico con l'ABR già in fase di redazione del progetto preliminare.

4. Sugli edifici pubblici o privati, esclusi i manufatti e gli edifici vincolati ai sensi della legge n.1089/39 e della legge n. 1497/39 nonché di quelli di valore storico-culturale classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti, già compromessi nella stabilità strutturale per effetto di mareggiate sono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e quelli volti alla tutela della pubblica incolumità.

5. Non sono consentite le operazioni che comportino eliminazione o riduzione dei cordoni dunari costieri. Al riguardo è opportuno salvaguardare gli ecosistemi dunari costieri esistenti e le zone di foce dei corsi d'acqua.

6. Nelle aree a pericolosità P3, inoltre:

- a) Le strutture ed i complessi ricettivi esistenti e non rimovibili potranno essere utilizzati subordinatamente all'attuazione di un idoneo sistema di monitoraggio e di preallertamento per gli utenti della struttura ricettiva.
- b) Le attività che comportano utilizzo di strutture stagionali, amovibili e temporanee, sono subordinate all'attuazione di un idoneo sistema di monitoraggio e di pre-allertamento. Nei periodi in cui non vengono utilizzate, le predette strutture dovranno essere poste comunque in condizioni di sicurezza coordinate con il Piano di Protezione Civile Comunale.

#### **Art. 10 Disciplina delle aree con media pericolosità di erosione costiera (P2)**

1. In tali aree sono consentiti tutti gli interventi di cui al precedente art. 9 e sono ammessi anche:

- a) gli interventi di sopraelevazione;
- b) gli interventi di nuova costruzione in lotto intercluso non ubicato fronte mare, se consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti, escludendo la realizzazione di locali interrati o seminterrati;

- c) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per necessità di adeguamento igienico-sanitario;
2. Per gli interventi di cui alla lettera b) i relativi progetti presentati presso le Amministrazioni competenti all'approvazione dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità dell'intervento rispetto al pericolo di mareggiata redatto in conformità alle Linee Guida emanate dall'ABR.
3. Nelle aree a pericolosità P2, è consentita inoltre la realizzazione di opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio, non rientranti tra quelle elencate nel suddetto comma 1 previo adeguato studio di compatibilità dell'intervento rispetto al pericolo di erosione costiera e di inondazione per mareggiata, redatto in conformità alle Linee Guida e da sottoporre a parere dell'ABR, da esprimersi entro 60 giorni.

#### **Art. 11 Disciplina delle aree con bassa pericolosità di erosione costiera (P1)**

1. In tali aree sono generalmente vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio. Oltre a tutti gli interventi consentiti in area a pericolosità P3, sono ammessi anche:
- a) gli interventi di sopraelevazione;
- b) gli interventi di nuova costruzione in lotto intercluso non ubicato fronte mare, se consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti, escludendo la realizzazione di locali interrati o seminterrati;
- c) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per necessità di adeguamento igienico-sanitario;
2. Nelle aree a pericolosità P1 la realizzazione di opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio, non rientranti tra quelle sopraelencate (lettera a), b) e c)) è consentita previo adeguato studio di compatibilità (a firma congiunta geologo - ingegnere) dell'intervento rispetto al pericolo di erosione costiera e di inondazione per mareggiata, redatto in conformità alle Linee Guida, da sottoporre all'esame degli uffici competenti all'approvazione.







#### **5.1.d) VINCOLI PREVISTI DALLA ZONIZZAZIONE DEL P.d.F. e DALLE N.T.A. DEL COMUNE DI SAN FERDINANDO**

Il territorio del Comune di San Ferdinando è attualmente disciplinato sotto il profilo urbanistico da un Programma di Fabbricazione redatto in prima stesura nell'anno 1986 e oggetto di variante nell'anno 1990.

Il Programma di Fabbricazione suddetto, considerata la data di redazione, rappresenta uno strumento obsoleto rispetto alle odierne esigenze del territorio in questione, per tale motivazione è in fase di redazione il nuovo Piano Strutturale Comunale.

Alla data odierna l'unico strumento vigente è il suddetto Programma di Fabbricazione che, all'interno della zonizzazione effettuata, non prevede alcun vincolo normativo rispetto all'area del litorale, ma solo una individuazione delle aree verdi con diversa destinazione funzionale e distinzione naturalistica, ma per le quali non viene prevista alcuna limitazione specifica o vincolo urbanistico, fatta eccezione per i vincoli paesaggistici degli strumenti urbanistici e normativi sovraordinati.


**L'area demaniale del comune di San Ferdinando comprende, nella sua estensione:**

- \_ L'area ricompresa all'interno del Porto di Gioia Tauro;**
- \_ L'area interessata dalla zona di Completamento Edilizio: B1;**
- \_ L'area destinata a verde attrezzato;**
- \_ L'area destinata a verde demaniale.**

Per tali aree il Programma di Fabbricazione non prevede, come già accennato, vincoli di tipo naturalistico – ambientale, ma disciplina le aree suddette solo sotto il profilo urbanistico degli standard urbanistici ed edilizi.

Per il vincoli di carattere paesaggistico – ambientale si dovrà fare riferimento esclusivamente a quelli apposti dai piani sovraordinati.

## 5.2. ASPETTI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI



San Ferdinando appartiene alla rete di comuni che rientrano nella Piana di Gioia Tauro.

Il territorio è prevalentemente coltivato ad ulivi ed agrumi e molte delle attività svolte dalla popolazione sono connesse con l'agricoltura (specie l'estrazione dell'olio di oliva, la trasformazione dei prodotti agrumari ed oleari).


In via di sviluppo sono il commercio e l'artigianato, soprattutto nei comuni di Palmi e di Gioia Tauro.

Nel contesto sopra descritto San Ferdinando è un comune di circa 5.000 abitanti della città metropolitana di Reggio Calabria, che si affaccia sul golfo di Gioia Tauro sulla costa tirrenica in territorio completamente pianeggiante, l'altezza massima sul livello del mare è di 44 metri, il suo territorio è completamente compreso nella Piana di Gioia Tauro ed ha una conformazione ordinata e semplice improntata sul disegno a scacchiera Cardo-Decumano.

**Il territorio si presenta pianeggiante ed uniforme, le coordinate geografiche espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est) sono 38° 29' 11,76" N\_15° 55' 10,92" E, San Ferdinando è il comune più basso della città metropolitana di Reggio Calabria per altitudine del punto in cui è situata la casa comunale (6 m s.l.m.).**

**Il sito si estende lungo la fascia litoranea e si presenta con una morfologia sostanzialmente omogenea includendo tratti di spiaggia profonda e pianeggiante.**

**Il fronte mare viene definito a Sud dall'area Portuale del Porto di Gioia Tauro e a Nord dal Torrente Mesima al confine con il Comune di Rosarno.**



Il contesto territoriale è interessato dalla presenza del torrente Mesima che rappresenta uno dei fiumi maggiori della Calabria centro-meridionale e uno dei principali della regione (il 5°) per portata d'acqua con quasi 12 m<sup>3</sup>/sec alla foce. Le sue sorgenti sono situate sulle Serre calabresi, dopo un percorso di circa 30 km il fiume riceve il suo principale affluente, il fiume Marepotamo e raggiunge la Piana di Gioia Tauro, e quindi la provincia di Reggio Calabria, dove, in breve, nei pressi di Rosarno e al confine con il territorio di San Ferdinando, si getta nelle acque del golfo di Gioia Tauro. Come gran parte dei corsi d'acqua della Calabria, è ricco d'acqua nei mesi invernali, dove a volte dà luogo a imponenti piene e pesantemente in secca durante il periodo estivo, pur presentando una minima di ancora 2 m<sup>3</sup>/s. All'altezza di San Ferdinando confluisce a sinistra verso il Mesima il torrente Vena.

**Il Porto di Gioia Tauro**, situato nella porzione a Sud del Comune, assorbe una gran parte dell'area demaniale del Comune di San Ferdinando stagliandosi al confine tra i due Comuni, in realtà l'area portuale è situata in parte all'interno del Comune di San Ferdinando e in parte all'interno del Comune di Gioia Tauro. Il sistema portuale calabrese è costituito da una serie di porti /approdi di diverse

dimensioni e funzioni, distribuiti lungo i circa 740 km di costa della Regione, parte lungo il versante tirrenico e parte lungo quello jonico. I porti di rilievo sono tuttavia solo 6: **Reggio Calabria, Villa S. Giovanni, Gioia Tauro, Vibo Valentia, Crotona e Corigliano.**

**Il nodo portuale di maggior rilevanza è quello di Gioia Tauro, primo porto italiano nelle attività di transhipment di merci containerizzate ed uno dei più importanti hub del traffico container nel bacino del Mediterraneo.**

Nel sistema portuale calabrese, soltanto il porto di Gioia Tauro risalta per dimensione di relazioni interregionali e internazionali; grazie ad esso la Calabria è rientrata prepotentemente nei grandi flussi intercontinentali, aprendo la regione alle relazioni esterne e generando identità e reputazione positive.



Il porto di Gioia Tauro assolve, da leader, al ruolo di infrastruttura dedicata al *transhipment* di contenitori e di auto.

Il porto, compreso tra i centri di Gioia Tauro e S.Ferdinando, fu progettato negli anni '60 come porto industriale, a servizio del mai realizzato V Centro Siderurgico Italiano.

I lavori di costruzione ebbero inizio nella prima metà degli anni '70 e furono interrotti all'inizio degli anni '80 a causa della crisi nazionale del comparto siderurgico. Lo scalo subì quindi una riconversione funzionale da porto industriale a polifunzionale.

Nel 1992 il porto venne completato, almeno nelle opere marittime, e nel 1993 il Ministero dei Trasporti approvò il progetto, per la realizzazione nel porto di un grande terminal container dedicato principalmente *al transhipment*, al servizio dei traffici unitizzati e delle rotte pendolari tra le diverse sponde continentali. Il porto divenne operativo nel 1995 e la sua attività si sviluppò a ritmo elevato,

assegnando allo scalo, in breve tempo, il ruolo leader nel Mediterraneo nel settore del *transhipment* che ancora oggi lo contraddistingue.

Il porto di Gioia Tauro deve la sua classificazione e la successiva istituzione dell'Autorità Portuale al raggiungimento dei volume di traffico richiesti dalla legge. Il maggior punto di forza del porto di Gioia Tauro è la sua localizzazione baricentrica rispetto alle rotte intercontinentali che solcano il bacino del Mediterraneo da un estremo all'altro, da Suez a Gibilterra.

Ulteriori elementi strategici del porto sono:

- un'idonea dotazione infrastrutturale e ottime caratteristiche fisiche (fondali profondi, banchine rettilinee, ampi piazzali di stoccaggio a ridosso delle banchine, ecc.) che gli permettono di accogliere le navi transoceaniche in transito nel Mediterraneo e collegare lo scalo attraverso una fitta rete feeder a più di 50 porti mediterranei;
- la sua collocazione sul territorio continentale, che gli consente un collegamento diretto con la rete infrastrutturale terrestre europea.

Il porto si trova a Nord del paese e si sviluppa nell'entroterra fino al paese di San Ferdinando. L'imboccatura è protetta da due moli convergenti lunghi rispettivamente 1.100 m (molo Nord) e 350 m (molo Sud). Il porto è costituito dal bacino di espansione sud, dalla darsena servizi, dal canale e dal bacino di evoluzione nord.

Il porto presenta una configurazione a canale; ad esso si accede attraverso un'imboccatura larga circa 200 m, alla quale segue un bacino di evoluzione del diametro di 750 m. Il canale portuale si sviluppa in direzione nord per circa 3 km; esso ha larghezza minima di 200 m, in fase di ampliamento a 250 m nel tratto iniziale. All'estremo nord del canale si trova un secondo bacino di evoluzione del diametro di 500 m. Il porto dispone di ampie banchine che prospettano su fondali profondi da -12,5 m a - 16 m; è inoltre presente una banchina alti fondali con fondali fino a -18 m. I piazzali portuali hanno una superficie complessiva di circa 1.800.000 mq. A sud è ubicata una darsenetta destinata all'ormeggio delle imbarcazioni adibite ai servizi portuali e ad attività di pesca e diporto, dotata di banchine della lunghezza di 243 m.

L'accessibilità viaria all'area portuale è garantita dall'Autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria (collegata al porto tramite un raccordo tangenziale) e dalla strada statale SS 18. Il porto è inoltre connesso alla rete ferroviaria nazionale mediante la linea GioiaTauro - Rosarno, ad unico binario ed elettrificata.

**L'area inclusa all'interno del confine demaniale del Comune di San Ferdinando, seppur lineare ed omogenea, risulta interessata da tratti urbanizzati come centri abitati e aree portuali**, in cui alcuni cluster del contesto urbano sconfinano all'interno dell'area definita dalla dividente demaniale creando una sorta di promiscuità tra l'area oggetto di pianificazione attraverso strumento attuativo (PCS) e lo strumento di pianificazione sovraordinato.

**L'area Demaniale del comune di San Ferdinando ha una estensione in superficie di 1.131,00 kmq di cui 0,895 compresi nell'area del porto di Gioia Tauro.**

**Il fronte mare del Comune di San Ferdinando ha una estensione totale in lunghezza di ml 3.225,00; tale estensione comprende una parte regolarmente perimetrata dalla Dividente Demaniale SID e un'area a Nord dell'abitato, attualmente non perimetrata all'interno della Dividente Demaniale ma che si configura, essendo un tratto di spiaggia ampia e incontaminata, come bene demaniale per natura, tale area risulta catastalmente intestata al Demanio dello Stato.**

**In relazione a quanto sopra esposto, l'area attualmente perimetrata dalla Dividente Demaniale SID ha un'estensione in lunghezza di ml 2.335,00. L'area perimetrata dalla dividente demaniale, corrispondente all'estensione in lunghezza del centro abitato di San Ferdinando (AMBITO CENTRO) è servita dal lungomare del comune, definito viale Autonomia, e si presenta ampio, di recente realizzazione e dotato di slarghi distribuiti in modo uniforme e regolare.**

Rispetto all'estensione totale del fronte mare del comune di San Ferdinando la **fascia non perimetrata dalla Dividente Demaniale, attualmente intestata al Demanio dello Stato ha un'estensione di ml 890,00**, tale area è stata inserita e pianificata in un ambito specifico definito **AMBITO NORD\_ NUOVO ABITATO DI ERANOVA** che comprende i ml 890,00 suddetti e 280,00 ml di area demaniale, (ml. 1.170,00 complessivi) si vedano elaborati di piano.

**L'area sopra citata che sarà oggetto di ripermetrazione per l'inclusione all'interno della Dividente Demaniale della porzione attualmente intestata al Demanio dello Stato, e che con il presente P.C.S. viene normato al fine dell'utilizzo nelle more della ripermetrazione suddetta, comprende una fascia di fronte mare di ml 890,00.**

**Per quanto riguarda i riferimenti normativi relativi all'iter di ripermetrazione si veda paragrafo dedicato all'AMBITO NORD riportato in seguito, in cui viene analizzato lo specifico ambito.**

L'area più a Nord del fronte mare risulta, inoltre, interessata da un avanzamento della linea di riva in prossimità della foce del Mesima, probabilmente formatosi in seguito al trasporto di materiale dal torrente stesso. L'area a Nord del fronte mare non risulta interessata da una intensa urbanizzazione, al contrario si presenta come la porzione più conservata sotto il profilo naturalistico e arricchita da vegetazione spontanea e profonda a monte della spiaggia, che risulta regolare e pianeggiante.

**Nonostante la Regione Calabria sia interessata in più tratti di costa da importanti e continui fenomeni di erosione costiera che hanno determinato la realizzazione di opere artificiali di protezione della costa, il tratto di insenatura sul Mar Tirreno che comprende il comune di San**

Ferdinando e Gioia Tauro si presenta, nella cartografia ufficiale PAI dell'evoluzione della linea di riva come tratto di spiaggia in avanzamento.

La spiaggia infatti, come già accennato, si presenta molto profonda rispetto alla media della profondità degli arenili della Provincia, e con una conformazione pianeggiante e senza barriere rispetto al naturale punto di battuta dell'onda che fa sì che la profondità della spiaggia si conservi nel tempo e sopporti anche mareggiate più intense rispetto alla norma.





**FRONTE MARE DI SAN FERDINANDO E PERIMETRAZIONE DEMANIALE SID**

- **Geomorfologia e litologia**

Questo Ambito di paesaggio è costituito da una grande area pianeggiante costiera – formata dalle piane dei fiumi Petrace e Mesima – che si eleva con estesi pianori, dalle pendenze assai contenute, verso una corona di rilievi collinari che la cingono – diramandosi e digradando dolcemente in forma radiale – e che si elevano, ad ovest, fino al crinale dell'Aspromonte.

La parte pianeggiante – nettamente predominante – è costituita dalla Piana di Gioia Tauro, dalla Piana del fiume Petrace e dei suoi affluenti e dalla Piana del fiume Mesima e dei suoi affluenti. Essa è composta da un'area pianeggiante allungata tra il mare Tirreno a ovest e le fasce collinari più interne a est, composta dal delta dei fiumi Mesima e Petrace, con una linea di costa bassa e uniforme; si estende dal promontorio di Capo Vaticano a nord fino a alle colline di Palmi a sud, per una lunghezza di circa 20 km; l'ampiezza della piana varia da qualche centinaio di metri fino ad un massimo di 5 km in corrispondenza del tratto terminale del fiume Mesima, in quasi tutta la sua estensione l'ampiezza è comunque maggiore di 1 km. Le litologie prevalenti comprendono sabbie, arenarie, ghiaie, conglomerati, limi, argille. L'idrografia è caratterizzata dalla porzione di foce di una serie di corsi d'acqua provenienti dai rilievi più interni. In quest'area il fiume Petrace e il fiume Mesima – con i loro affluenti – formano un articolato sistema di pianure alluvionali, ramificato all'interno del paesaggio collinare terrazzato circostante; si sviluppano per una lunghezza di circa 35 km, dai rilievi montuosi interni alla piana costiera di Gioia Tauro. La pianura si presenta con fondovalle piatti, ampi da qualche centinaio di metri a 3 km. All'interno della piana sono presenti bassi terrazzi e scarpate fluviali, aree golenali, argini e letti fluviali, confluenze di corsi d'acqua, canali artificiali, fasce alluvio-colluviali al piede delle scarpate fluviali che delimitano l'unità. Le litologie prevalenti sono ciottoli, ghiaie e sabbie, limi e argille.

La Piana è coronata da un sistema collinare formato da sud a nord, rispettivamente, dai Terrazzi di Palmi, dalle Colline di Oppido Mamertina, dalle Colline di Taurianova e dalle Colline di Polistena; a nord emerge l'unità fisiografica della Collina di Rosarno.

- **Vegetazione**

Quest'area è costituita da un sistema di tre fasce altimetriche ben connotate (la pianura costiera, la fascia sub montana e la fascia montana) che digradano verso il mare. Tale articolazione si riflette, chiaramente, anche sulla composizione vegetazionale. La parte alle quote più basse – che è anche quella maggiormente insediata – costituita dalla fascia costiero collinare della Piana di Gioia è caratterizzata da un mosaico di aree agricole variamente coltivate. La vegetazione naturale è rappresentata da limitati lembi di querceti a quercia castagnara (*Quercus virgiliana*) con erica e da piccoli gruppi di sughera (*Quercus suber*), quella seminaturale è rappresentata da cespuglieti a citiso trifloro (*Cytisus villosus*), frequenti sono le vegetazioni a più diretto determinismo antropico come i cespuglieti a rovo (*Rubus ulmifolius*).

Nella parte costiera è compresa l'area dei terrazzi di Palmi, inquadrabili nel sistema vegetazionale della fascia costiero collinare della Costa Viola; in quest'area le alte falesie e le rupi prospicienti il mare sono interessate da vegetazione rupicola (*Erucastretum virgatae*); ben rappresentata, nel

complesso, è la vegetazione naturale come la macchia a mirto e erica (*Erico- Mirtetum communis*) e ad olivastro (*Oleo-Euphorbietum dendroidis*), i querceti di leccio (*Erico-Quercetum ilicis*) e di quercia castagnata con erica (*Erico-quercetum virgilianae*). Diffusa è la vegetazione seminaturale rappresentata da praterie steppiche a tagliamani (*Avenulo ampetodesmios*) e da praterie steppiche a barboncino mediterraneo (*Hyparrhenion hirtae*).

Il sito Costa Viola è ubicato sul versante tirrenico della Provincia di Reggio Calabria, ha una superficie di 446,19 ha ed un perimetro di 44,14 km, ricade nei Comuni di Scilla, Bagnara Calabria, Seminara e Palmi. Il sito non comprende le zone urbanizzate di Favazzina e Bagnara ed è suddiviso in tre settori non continui: a sud del centro abitato di Favazzina, a sud ed a nord dell'abitato di Bagnara.

La costa viola estende lungo la costa caratterizzata da un'orografia che dal livello del mare raggiunge 500 m in una profondità di 1 km. Sulla costa, alta e rocciosa, con cale e baie dove sono presenti piccole spiagge, si sono insediati i comuni di Scilla e Bagnara.

- **Aree protette e Aree di rilevante interesse naturalistico**

**Nell'area della Piana di Gioia Tauro non si rilevano habitat prioritari. Nell'area sono presenti sette siti SIC, un sito SIN e un Sito SIR. Tutti sono localizzati nelle fasce collinari o montane mentre nessuna area protetta è presente nell'ambito pianeggiante.**

- **Colture caratterizzanti l'identità locale e forme di paesaggio tipiche**

La dominante paesaggistica dell'area della Piana di Gioia Tauro è costituita dalle distese di boschi di ulivi che si distendono "a ondate" dai gradoni bassi e ampi che costituiscono il sistema fisiografico della Piana. Tali uliveti che possono essere definiti come i più belli e antichi d'Italia, con alberi di quindici-venti metri, accolgono in radure regolari agrumeti a filare, orti o prati. Tale paesaggio caratterizza in modo assoluto l'Ambito. Centri come San Procopio, Varapodio, Terranova Sappo Minulio, Cinquefrondi, Anogia, Maropati sono immersi in fittissimi boschi di ulivo che li contornano e ne definiscono nettamente i margini. Emergono, nell'area costiera, vaste aree di agrumeti (principalmente clementine) e di vigneti, soprattutto nell'area di Gioia Tauro e San Ferdinando. Nei dintorni di Rosarno sta, invece, espandendosi il paesaggio delle coltivazioni di kiwi che in quell'area ha trovato un habitat ideale. Le aree collinari, a partire da 500/600 m in prevalenza nei dintorni di San Giorgio Morgeto, sono diffuse e caratterizzanti sono i castagneti che alle quote più alte lasciano il posto ai boschi. I Paesaggi rurali caratterizzanti che emergono in questo Ambito sono: i Boschi di ulivi dei territori di San Procopio, Varapodio, Terranova Sappo Minulio, Cinquefrondi, Anogia, Maropati; gli Agrumeti di Gioia Tauro e San Ferdinando; i Castagneti di San Giorgio Morgeto.

## 5. 2. a) DEFINIZIONE TERRITORIALE IN AMBITI

Il PCS riguarda i principali tratti litoranei del territorio comunale di San Ferdinando compresi tra l'abitato di Rosarno a Nord e il porto di Gioia Tauro a Sud. L'analisi delle specificità dei diversi segmenti del litorale sia in termini ecologici che urbanistici e infrastrutturali e lo studio degli strumenti urbanistici e normativi che disciplinano il territorio interessato hanno portato alla definizione dei diversi tratti di interesse considerando le peculiarità e le potenzialità di ogni ambito.

Il PCS del Comune di San Ferdinando prevede la seguente suddivisione delle zone demaniali costiere:

**AMBITO 1 \_ AMBITO SUD - AREA DEMANIALE COMPRESA ALL'INTERNO PORTO DI GIOIA TAURO**

**AMBITO 2 \_ AMBITO CENTRO - VIALE AUTONOMIA**

**AMBITO3 \_ AMBITO NORD - AREA NUOVO ABITATO DI ERANOVA**

**La suddivisione in ambiti si è basata sulle specifiche caratteristiche naturalistiche e funzionali dei tratti di costa interessati, operando una distinzione tra la porzione di arenile libero oggetto di pianificazione ai fini turistico-ricreativi che corrisponde alla fascia di fronte mare dell'abitato di San Ferdinando e l'area di fronte mare interessata dal Porto di Gioia Tauro che, pur rientrando nell'area Demaniale appartenente al comune stesso, possiede una specifica vocazione con relativo piano urbanistico e normativa tecnica dedicati (VARIANTE PIANO REGOLATORE TERRITORIALE - Agglomerato Industriale di Gioia Tauro – Rosarno – San Ferdinando) e non può essere oggetto di rilascio di concessioni demaniali marittime ai fini turistico-ricreativi.**

Nello specifico il fronte mare del Comune di San Ferdinando è articolato come di seguito:

- **Il fronte mare del Comune di San Ferdinando ha una estensione totale in lunghezza di ml 3.225,00;**
- **l'area attualmente perimetrata dalla Dividente Demaniale SID ha un'estensione in lunghezza di ml 2.335,00;**
- **rispetto all'area demaniale totale attualmente perimetrata dalla linea SID viene garantita un'estensione di spiaggia libera disponibile alla balneazione, come da indicazione dell'art. 6 comma 4 del P.I.R., di ml 1.587,55 corrispondente al 68% dell'area demaniale totale attualmente perimetrata dalla Dividente Demaniale;**
- Rispetto all'estensione totale del fronte mare del comune di San Ferdinando esiste una **fascia non perimetrata dalla Dividente Demaniale, attualmente intestata al Demanio dello Stato di ml 890,00**, (tale area è stata inserita e pianificata in un ambito specifico definito AMBITO NORD che comprende i ml 890,00 suddetti e 280,00 ml di area demaniale già compresi nei precedenti ml 2.335,00 sopra riportati, si vedano elaborati di piano);
- **L'area non perimetrata dalla Dividente Demaniale sarà oggetto di riperimetrazione per l'inclusione all'interno della Dividente Demaniale della porzione attualmente intestata al**

**Demanio dello Stato**, e con il presente P.C.S. viene normata al fine dell'utilizzo a scopi turistico-ricreativi nelle more della ripermetrazione suddetta, tale area **comprende una fascia di fronte mare di ml 890,00**;

- **dei ml 890,00 sopra citati si garantisce una spiaggia libera disponibile alla balneazione di ml 501,40 corrispondente al 56,34 % del totale dell'area oggetto di ripermetrazione ed una fascia destinata alle aree concedibili di ml 388,60.**

La descrizione, la destinazione funzionale e le modalità di intervento previste per ogni ambito verranno di seguito specificate in base alle peculiarità ambientali e strategiche dell'ambito stesso.

---

## **AMBITO 1 \_ AMBITO SUD - AREA DEMANIALE COMPRESA ALL'INTERNO PORTO DI GIOIA TAURO**

L'area Demaniale del comune di San Ferdinando ha una estensione in superficie di 1.131,00 kmq di cui 0,895 compresi nell'area del porto di Gioia Tauro, per cui la maggior estensione dell'area demaniale oggetto del presente P.C.S. è assorbita dall'area portuale che verrà ricompresa in un ambito specifico proprio per la peculiarità funzionale dell'area stessa.

Il macronodo di Gioia Tauro è stato individuato dal Porto di Gioia Tauro e dal retroporto costituito dall'agglomerato industriale situato nei territori dei comuni di Gioia Tauro, Rosarno e San Ferdinando. L'area del porto di Gioia Tauro è costituita dalle "aree demaniali marittime, dalle opere portuali e dagli antistanti spazi acquei compresi nel tratto di costa che va dall'inizio del lungomare del comune di San Ferdinando, in coincidenza con il punto in cui arriva sulla costa l'esistente recinzione portuale, alla radice del molo frangiflutti sud del porto" (DM 4 agosto 1998). Sono esclusi gli specchi acquei. Il totale dell'area inclusa nella perimetrazione ZES corrisponde a circa 402 ha. La perimetrazione è stata fornita dall'Autorità Portuale di Gioia Tauro.

**L'area del retroporto è costituita dalle aree che afferiscono agli agglomerati industriali.** Il totale delle aree incluse nella perimetrazione fornita dal CORAP della ZES corrisponde a circa 607 ha.

**La perimetrazione è definita dal Piano Regolatore Territoriale del CORAP comprende porzioni di territorio ricadenti all'interno dei comuni di Gioia Tauro, Rosarno e San Ferdinando delimitate come di seguito riportate:**

- ovest, linea d'acqua;
- est, linea ferroviaria Battipaglia - Reggio Calabria;
- sud:
  - \_ o fiume Budello, strada di collegamento tra il porto e la l'autostrada A2, la strada provinciale Rosarno – Taurianova, la strada Statale 18;
  - \_ o strada provinciale Rosarno – San Ferdinando;

- rimanente area in località Bosco.


L'agglomerato si articola in tre zone:

- \_ **prima, fascia litoranea della larghezza di circa 1.500 metri, a quota variabile da +3,50 a +5,50 metri s.l.m. situata nel territorio dei comuni di Gioia Tauro e San Ferdinando;**
- \_ **seconda, fascia di entroterra con debole pendenza verso l'interno a partire da una terrazza naturale che sovrasta di 25 – 30 metri la fascia più bassa antistante, situata nel territorio dei comuni di Gioia Tauro e San Ferdinando;**
- \_ **terza, situata nel territorio del comune di Rosarno.**


La Zona Economica Speciale, di seguito ZES, è definita dall'art. 4, comma 2, del Decreto Legge n. 91 del 2017 *“zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal Regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, collegata alla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T)”*. Ai sensi dall'art. 4, comma ,1 del predetto Decreto, la ZES è funzionale alla *“creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese”*.

Il Regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio prevede che la rete transeuropea dei trasporti si sviluppi, in maniera ottimale, attraverso una struttura a due livelli di rete: globale e centrale. Ogni infrastruttura di trasporto è definita in ordine alle componenti, requisiti e priorità di sviluppo. Sono, pertanto, identificati, rispettivamente, gli elementi, le caratteristiche ed i fattori di crescita della rete (ferroviaria, navigabile interna, stradale, marittima, aerea e multimodale).


In ordine alle specificazioni di criteri e di nesso economico funzionale, l'identificazione delle aree facenti parte della ZES nella regione Calabria è stata effettuata considerando le delimitazioni delle aree dei porti e degli aeroporti appartenenti alla rete centrale e globale ed alla pianificazione nazionale strategica di settore e considerando le aree degli agglomerati industriali individuate dai Piani Regolatori Territoriali del CORAP.



Stralcio della zonizzazione del Piano Regolatore Territoriale dell'area portuale




Gli obiettivi specifici del PRT (Piano Regolatore Territoriale del Consorzio nell'agglomerato industriale di Gioia Tauro – Rosarno – San Ferdinando) sono sostanzialmente finalizzati ad attuare gli interventi di sviluppo in accordo e coerenza con le indicazioni contenute nel “Piano di sviluppo strategico per l'area ampia di Gioia Tauro” e concordate nel “Protocollo d'Intesa per il Piano Regolatore Territoriale dell'Agglomerato Industriale di Gioia Tauro – Rosarno – San Ferdinando” tra Consorzio ASI ed i Comuni di Gioia Tauro, Rosarno e S. Ferdinando sottoscritto il 03.06.2009. Nell'ambito del PRT i Consorzi provvedono all'acquisizione e alla progettazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, all'azione promozionale per l'insediamento di attività produttive in dette aree, alla progettazione e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi a sostegno delle iniziative imprenditoriali. La qualificazione di "insediamento produttivo" di cui alle zone territoriali omogenee D individuate secondo la suddivisione operata dal Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968, è inteso in senso economico, come luogo in cui si svolgono attività dirette alla produzione o allo scambio di beni e servizi: ne deriva, pertanto, che in suddetta categoria rientrano non solo le attività industriali propriamente dette ma anche le attività intermedie nella circolazione dei beni, ossia il commercio, in quanto attività produttive di reddito, ovvero di produzione di beni immateriali o di gestione di beni (ossia l'attività direzionale).



**Individuazione area ASI (Area Sviluppo Industriale)**

**Nello stralcio del Piano Regolatore Territoriale dell'area portuale sopra riportato viene evidenziata la porzione di area Demaniale del comune di San Ferdinando ricadente all'interno del porto di Gioia Tauro. Tale area, come già espresso, viene disciplinata con Piano Regolatore Territoriale del Consorzio nell'agglomerato industriale di Gioia Tauro – Rosarno – San Ferdinando, e relativa normativa tecnica e, per la peculiare destinazione funzionale del territorio, non si prevede, in tale ambito, l'inserimento di lotti destinati ad attività turistico-ricreative da affidare con rilascio di concessione demaniale marittima, avendo tale area, una destinazione già individuata all'interno della specifica disciplina dell'insediamento produttivo che non presuppone, né consente, la destinazione di aree a strutture di tipo turistico-ricreativo. L'area descritta, perimetrata all'interno dell'area demaniale, è adibita ad attività di transhipment di merci containerizzate ed rappresenta uno dei più importanti hub del traffico container nel bacino del Mediterraneo.**





**Ortofoto AMBITO CENTRO**

L'ambito del Piano Comunale di Spiaggia definito Ambito Centro comprende la porzione centrale rispetto all'estensione totale del fronte mare di San Ferdinando, e corrisponde alla lunghezza dell'area più intensamente urbanizzata del comune.



**L'ambito centro è servito dalla strada lungomare del comune di San Ferdinando, definita viale Autonomia, l'ambito ha un'estensione in lunghezza di circa 1.560,00 metri e comprende una fascia di arenile ad andatura regolare e pianeggiante che ha una profondità massima nel punto al confine con il porto di Gioia Tauro di metri 165,00 ed una profondità minima nel punto al confine con l'ambito Nord di metri 70,00 circa.**

**In questo ambito la dividente demaniale comprende, nella porzione a monte, alcuni isolati di area urbanizzata del comune di San Ferdinando, creando una situazione peculiare rispetto agli strumenti urbanistici che disciplinano il territorio in questione.**

In tale ambito, servito dal punto di vista infrastrutturale dal lungomare, sono concentrate la maggior parte delle attività turistico- balneari del Comune di San Ferdinando che consistono in lidi con posa sdraio e ombrelloni con concessioni stagionali pluriennali.

L'obiettivo del piano in tale ambito è quello di disciplinare attraverso l'applicazione della norma le concessioni che andranno a insistere sull'area demaniale e assegnare attraverso evidenza pubblica, le concessioni demaniali stesse, fornendo specifiche indicazioni sulle tipologie costruttive, materiali e caratteri architettonici che tengano conto della morfologia, delle caratteristiche dei luoghi e del paesaggio sul quale si inseriscono. Le aree da concedere con evidenza pubblica verranno razionalizzate nella forma e ridistribuite sul litorale secondo le misure dettate dall'attuale normativa in

modo da formare un disegno più organico del fronte mare e rispettare quelle che sono le indicazioni normative.



**Andamento della Linea SID (Dividente demaniale), nell'ambito centro  
- inclusione di alcuni isolati dell'abitato di San Ferdinando -**

**AMBITO3 \_ AMBITO NORD - AREA NUOVO ABITATO DI ERANOVA**



**Ortofoto AMBITO NORD**

**Il fronte mare del comune di San Ferdinando si estende per una lunghezza complessiva di 3,225 ml. Rispetto all'estensione totale del fronte mare del comune di San Ferdinando esiste una fascia non perimetrata dalla Dividente Demaniale ma che si configura come elemento naturale "spiaggia", attualmente intestata al Demanio dello Stato, di ml 890,00, tale area è stata inserita e pianificata in un ambito specifico definito AMBITO NORD che comprende i ml 890,00 suddetti e 280,00 ml di area demaniale, (1.170,00 ml) si vedano elaborati di piano.**

**L'area suddetta ricompresa nell'AMBITO NORD che sarà oggetto di ripermetrazione per l'inclusione all'interno della Dividente Demaniale della porzione attualmente intestata al Demanio dello Stato, e che con il presente P.C.S. viene normato al fine dell'utilizzo nelle more della ripermetrazione suddetta, comprende una fascia di fronte mare di ml 890,00; dei ml 890,00 si garantisce una spiaggia destinata alla libera balneazione di ml 501,40 (56,34 % del totale) ed una fascia destinata alle aree concedibili di ml 388,60.**

**La fascia di fronte mare ricadente nell'AMBITO NORD nello specifico ha un'estensione totale, al netto dell'area rientrante nella fascia di rispetto PAI del torrente Mesima, di ml 1.170,00 (ml 280,00 attualmente perimetrali dalla Dividente Demaniale e ml 890,00 non perimetrali dalla Dividente Demaniale e intestati al demanio dello Stato).**

Considerando la peculiare conformazione sia naturalistica e funzionale, sia dell'intestazione catastale delle aree suddette, è necessario evidenziare che:

Il demanio destinato a soddisfare gli usi pubblici del mare, riconducendo a tale categoria non solo quelli concernenti le attività in connessione diretta col mare (pesca, navigazione, ecc.) ma anche quelli che presuppongono l'utilizzazione indiretta a favore della collettività (diporto, balneazione, ecc.), rientra nella categoria del demanio marittimo. I beni demaniali marittimi fanno parte del demanio necessario. Il demanio necessario comprende tutti quei beni immobili che devono essere demaniali ipso facto: sono in altre parole **demaniali per natura**, questi beni sono tutti di proprietà dello Stato, e solo eccezionalmente delle Regioni.

I beni demaniali marittimi, per la loro intrinseca conformazione fisica, sono per eccellenza beni del demanio necessario. Infatti, per unanime e consolidato orientamento giurisprudenziale al criterio naturalistico determinato dall'esame dei luoghi e delle loro caratteristiche morfologiche è riconosciuto rilievo preminente per l'individuazione del bene demaniale. Tuttavia la giurisprudenza, per le situazioni più difficilmente accertabili, ha avvertito la necessità di ricorrere ad altri criteri che confermassero, integrassero o sostituissero quello naturalistico, da qui il ricorso alle mappe catastali. A queste ultime "non può negarsi il valore di un mezzo sussidiario di prova".

**In particolare, i beni facenti parte del demanio marittimo sono elencati nell'art. 28 c.n.** (generalmente considerato come una specificazione integrativa dell'art. 822 del Codice Civile) che cita testualmente: "Fanno parte del demanio marittimo:

- a) il lido, la spiaggia, i porti, le rade;
- b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno una parte dell'anno comunicano col mare;
- c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo".

L'elencazione di cui all'art. 28 c.n. comprende diverse tipologie di beni demaniali marittimi che si differenziano, gli uni dagli altri, per i loro intrinseci caratteri fisici e per l'utilizzo che di essi viene fatto.

In particolare il Codice della navigazione distingue:

- **Il lido del mare** che, per definizione, è quella porzione di litorale che si trova ad immediato contatto con il mare e che si estende fin dove arrivano le massime mareggiate invernali, con esclusione dei momenti di tempesta. Nella nozione di lido rientrano anche le scogliere, gli scogli, i massi scogliosi, le dighe naturali, i promontori e le punte, in quanto si presentano in aderenza con il mare. Per giurisprudenza ormai consolidata (Cass. n. 2417, Sez. II 23 aprile 1981), ai fini dell'appartenenza di un'area rivierasca al demanio marittimo, si ritengono essenziali i seguenti requisiti:
  - a) che l'area sia normalmente coperta dalle mareggiate ordinarie;

b) che almeno in passato sia stata sommersa e che tuttora sia utilizzabile per uso marittimo;  
c) che, comunque, il bene sia necessariamente adibito ad usi attinenti alla navigazione, anche solo potenzialmente.

- **La spiaggia** è costituita dalla **zona che dal margine interno del lido si estende verso terra**. Essendo una zona soggetta a modificazione, in quanto si può restringere a causa dell'azione delle forze erosive del mare oppure può ampliarsi qualora le acque si ritirino, in essa vige il principio secondo il quale **il mutamento dello stato dei luoghi è idoneo a mutarne il regime giuridico, senza che occorra un apposito provvedimento amministrativo**.
- **Gli arenili** sono **tratti di terraferma "relitti" del naturale ritirarsi delle acque che pur avendo perso un'immediata idoneità ai pubblici usi del mare ne conservano la potenzialità**. Essi hanno natura demaniale marittima fino a quando non intervenga un decreto di sdemanializzazione da parte del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con quello per le Finanze, su proposta del Capo del Compartimento marittimo, come previsto dall'art. 35 c.n..

**Dal combinato disposto delle sopra menzionate norme scaturisce un quadro che esplicita il c.d. principio della continuità e contiguità della costa.**

**Inoltre con Sentenza della Corte Costituzionale n.370/2008 è stato sancito che:**

*[...] secondo la giurisprudenza di legittimità, da considerarsi diritto vivente, il demanio marittimo è demanio cosiddetto naturale derivante direttamente dalle caratteristiche del bene e il provvedimento formale di delimitazione, al contrario di quello di sdemanializzazione, ha solo natura ricognitiva e non costitutiva. Ne consegue che **se un bene presenta le caratteristiche naturali del lido del mare o della spiaggia deve considerarsi appartenente al demanio marittimo dello Stato anche senza alcun provvedimento formale di delimitazione, mentre va esclusa la possibilità di una sdemanializzazione tacita, atteso che la cessazione della demanialità è possibile soltanto mediante uno specifico provvedimento di carattere costitutivo da parte dell'autorità amministrativa competente o, come si è verificato con l'art. 6, comma 2-bis, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), convertito con modificazioni dalla legge n. 140 del 2004, da parte del legislatore statale. [...]***

**In base alle considerazioni sull'orientamento giurisprudenziale sopra riportate, l'ambito Nord del comune di San Ferdinando verrà disciplinato dal presente Piano Comunale di Spiaggia, che ne tratterà le indicazioni e le linee guida per la gestione di tale tratto di spiaggia, nelle more della ripermetrazione che avverrà con apposito iter a norma di legge, ai sensi**

**dell'articolo 7, commi 9-septiesdecies–9-duodevicies del D.L. n. 78 del 2015, e dell'art.32 del Codice della navigazione.**

**Il D.L. n. 78 del 2015 (articolo 7, commi 9-septiesdecies–9-duodevicies) ha demandato alle Regioni una ricognizione delle rispettive fasce costiere, finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nei propri territori.**

**Tale adempimento è considerato propedeutico all'adozione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime, prorogate al 31 dicembre 2020 relativamente a quelle insistenti su beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative, ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse, e sportive, nonché quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto.**

**D.L. n. 78 del 2015 - Art. 9-septiesdecies.**

*In previsione dell'adozione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime, le regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, operano una ricognizione delle rispettive fasce costiere, finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nei propri territori. La proposta di delimitazione e' inoltrata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Agenzia del demanio, che nei centoventi giorni successivi al ricevimento della proposta attivano, per gli aspetti di rispettiva competenza, i procedimenti previsti dagli articoli 32 e 35 del codice della navigazione, anche convocando apposite conferenze di servizi.*

**D.L. n. 78 del 2015 - Art. 9-duodevicies.**

*Le utilizzazioni delle aree di demanio marittimo per finalità diverse da quelle turistico-ricreative, di cantieristica navale, pesca e acquacoltura, in essere al 31 dicembre 2013, sono prorogate fino alla definizione del procedimento di cui al comma 9-septiesdecies e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016.*

**L'area a Nord del comune di San Ferdinando che verrà disciplinata attraverso il Piano Comunale di Spiaggia ha una lunghezza di circa 1.170,00 metri e una profondità di spiaggia variabile tra 60,00 e 70,00 metri lineari. L'area risulta servita da diversi accessi uniformemente e regolarmente distribuiti rispetto alla lunghezza del tratto di litorale, per cui rispetta quelle che sono le disposizioni normative della L.R. 17/2005 e del PIR per quanto concerne il raggiungimento delle concessioni eventualmente previste direttamente dalla viabilità pubblica. L'area della spiaggia, inoltre, si presenta ampia e profonda e tali caratteristiche rappresentano delle potenzialità considerevoli rispetto alla pianificazione realizzata attraverso il Piano Comunale di Spiaggia.**

L'obiettivo del Piano è quello di uniformare dal punto di vista normativo e pianificatorio tutto il fronte mare disponibile del comune di San Ferdinando, evidenziando le potenzialità del litorale attraverso la realizzazione di strutture diversificate me regolari sia sotto il profilo dell'offerta economica che sotto il profilo funzionale.


**L'obiettivo del piano, anche in tale ambito è quello di disciplinare attraverso l'applicazione della norma le concessioni che andranno a insistere sull'area demaniale e assegnare attraverso evidenza pubblica, le concessioni demaniali stesse, fornendo specifiche indicazioni sulle tipologie costruttive, materiali e caratteri architettonici che tengano conto della morfologia, delle caratteristiche dei luoghi e del paesaggio sul quale si inseriscono.** Le aree da concedere con evidenza pubblica verranno distribuite sul litorale secondo le misure dettate dall'attuale normativa in modo da formare un disegno organico del fronte mare e rispettare quelle che sono le indicazioni normative.

**Si specifica che, in tale ambito, il rilascio delle suddette concessioni demaniali marittime sarà subordinato rispetto all'esito dell'iter di inclusione dell'ambito stesso all'interno della perimetrazione di competenza del Demanio Marittimo, a norma di legge, ai sensi dell'articolo 7, commi 9-septiesdecies-9-duodevicies del D.L. n. 78 del 2015, e dell'art.32 del Codice della navigazione.**

**SEGUE RILIEVO FOTOGRAFICO DEL 05/05/2020**

**RILIEVO FOTOGRAFICO DEL 05/05/2020**

**AMBITO CENTRO \_ VIALE AUTONOMIA**











**AMBITO NORD \_ AREA DEL NUOVO ABITATO DI ERANOVA**







## **6. COERENZA DEL PCS CON GLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE**

Al fine di valutare il generale contributo che il PCS apporta al perseguimento della sostenibilità ambientale e, al contempo, della promozione di una corretta fruizione del litorale da parte della comunità e della componente turistica, è risultato utile, nell'ambito della verifica di assoggettabilità, effettuare una valutazione in merito alla coerenza tra gli obiettivi di PCS e gli obiettivi di protezione ambientale definiti in ambito nazionale e internazionale.

**Gli obiettivi di protezione ambientale sono stati definiti a partire dalle indicazioni comunitarie e nazionali in materia e dalle principali criticità e opportunità ambientali del territorio ricadente nell'ambito del PCS, emerse nel corso della analisi del contesto ambientale.**

Sono stati selezionati i criteri ritenuti congrui e pertinenti con le finalità e l'ambito di competenza del PCS.

Si riportano di seguito gli **obiettivi perseguiti dal PCS**:

- **l'avvio concreto di una politica di valorizzazione del tratto di arenile di competenza comunale a fini turistico - ricreativa, mediante interventi sostenibili e coerenti con la salvaguardia dei caratteri paesaggistici ed ambientali del contesto naturale di riferimento costituito dall'ecosistema spiaggia - fascia boschiva;**
- **l'attuazione della pianificazione integrata del complesso di interventi di iniziativa pubblica e privata programmati nella fascia litorale, attraverso la riqualificazione del giardino e del bosco litoraneo;**
- **l'ottimizzazione delle potenzialità turistiche della costa e delle condizioni favorevoli del sito (arenili ampi, clima mite, fascia boschiva di protezione, venti favorevoli alla disciplina degli sport velici);**
- **la riqualificazione delle attività esistenti, attraverso la loro normalizzazione ed il raggiungimento di adeguati standard sui servizi e livelli qualitativi alti relativamente a manufatti ed attrezzature;**
- **l'attuazione di un'offerta qualitativamente e quantitativamente significativa di attività imprenditoriali nei settori del turismo balneare, dei pubblici esercizi, dell'intrattenimento e svago;**
- **La protezione e la valorizzazione dei tratti liberi di arenile con l'obiettivo di mantenere il paesaggio inalterato e preservandolo da interventi di antropizzazione.**

Di seguito, sono riportati gli **obiettivi di protezione ambientale**:

- A. preservazione degli usi plurimi del territorio costiero, attraverso l'armonizzazione delle attività antropiche e la riduzione degli impatti;**
- B. realizzazione degli obiettivi di salvaguardia ambientale a costi sostenibili per lo sviluppo economico e sociale;**
- C. tutela e conservazione delle risorse naturali, nonché di aree di valore paesaggistico e storico culturale, favorendo la gestione integrata dei versanti terrestri e marino;**
- D. il rafforzamento e l'armonizzazione del quadro istituzionale e normativo finalizzato alla gestione integrata dell'area marina- costiera;**

- E. la preparazione e adozione di piani di azione che assicurino il coordinamento tra i diversi livelli dell'amministrazione;**
- F. la conservazione delle aree libere;**
- G. le azioni che contribuiscano a spostare il baricentro dal consumo alla fruizione dello spazio e delle risorse, naturali e culturali, finalizzata alla conservazione della natura.**

## **6.1. LA ZONIZZAZIONE**

Per giungere a concretizzare in maniera coerente con le esigenze e le aspettative locali i contenuti tecnici il Piano Comunale di Spiaggia (P.C.S.) individua nelle apposite tavole grafiche di progetto le zone omogenee di intervento suscettibili di diversa ed opportuna destinazione e regolazione, stabilendo, per ciascuna di esse, le tipologie di insediamento nonché il relativo standard dei servizi.

Sull'arenile vengono distinte le seguenti zone:

- a) Aree in concessione ai fini turistico – ricreativi (SB)**
- b) Aree per attrezzature turistico, culturale, ricreativo, ricettivo, a carattere annuale e/ o stagionale nella fascia a monte del lungomare (TR)**
- c) Aree per attrezzature turistico, culturale, ricreativo, ricettivo, a carattere annuale e/ o stagionale \_ Chioschi (CH)**
- d) Spiaggia libera**
- e) Aree per la sosta e lo stazionamento libero delle imbarcazioni (AI)**
- f) Aree per attività produttive e artigianali legate ad attività di marineria e per associazioni di settore (M)**
- g) Aree destinate ad associazioni con finalità marinare e pescatori dilettanti (PD)**
- h) Aree per attività sportive ricreative e per il tempo libero (AS)**
- i) Aree del sistema dunale**
- j) Verde attrezzato**
- k) Aree di riqualificazione Urbanistico - Ambientale e recupero di beni di interesse pubblico (AR)**
- l) Pineta litoranea**
- m) Spiaggia per cani (DB)**
- n) Aree che hanno perso la caratteristica di demanialità**

## 7. POTENZIALI EFFETTI AMBIENTALI SULLE COMPONENTI INTERESSATE E LE MISURE DI MITIGAZIONE PREVISTE

Il presente Piano Comunale di Spiaggia è stato redatto in coerenza con le indicazioni tecniche e normative disciplinate dalla normativa vigente in materia ed in particolare il **codice della navigazione, della legge regionale n.17/2005 nonché del relativo Piano di indirizzo Regionale (PIR)**. Inoltre è **opportuno** evidenziare come la **salvaguardia degli aspetti di naturalità del litorale**, unitamente agli aspetti di **conservazione del paesaggio e degli habitat naturali** sia stato certamente uno dei principi guida nella metodologia del piano stesso.

Il P.C.S. persegue, in linea con le precedenti osservazioni, quattro obiettivi fondamentali:

- 1. La sostenibilità ambientale** (con particolare riferimento alla conservazione ed al recupero del paesaggio, ed al corretto uso delle risorse naturali);
- 2. Lo sviluppo dell'economia turistico - ricettiva del territorio**, ottimizzando le potenzialità turistiche della costa, potenziando le strutture presenti ed operanti sul territorio; valorizzando le aree litorali del demanio marittimo;
- 3. Lo sviluppo sostenibile e duraturo**, il sostegno alla creazione di impresa improntata alla qualità totale e finalizzata allo sviluppo occupazionale;
- 4. La sostenibilità sociale** (ivi compresa l'eliminazione di tutti gli ostacoli e le barriere alla libera fruizione della spiaggia e del mare da parte di utenti diversamente abili, anziani, con ridotte capacità motorie, ipovedenti, non vedenti).

Le opere di **mitigazione e compensazione** si fondano sul principio che ogni intervento deve essere finalizzato ad un miglioramento e della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi, o, quanto meno, deve garantire che non vi sia una diminuzione delle sue qualità, pur nelle trasformazioni.

**Le opere di mitigazione** potranno essere sia immediate che realizzate nel corso del tempo, potranno avere un diverso grado di capacità di contrastare gli effetti negativi dell'intervento: annullamento, riduzione, riqualificazione. (cit. DPCM 12/12/2005)

**Le opere di compensazione** saranno individuate dalla relazione paesaggistica, che analizzando gli effetti dell'intervento sulle attuali caratteristiche dei luoghi, individua le opportune opere di compensazione, che possono essere realizzate anche prima della realizzazione dell'intervento, all'interno dell'area di intervento, ai suoi margini, ovvero in un'area lontana ed in tempi diversi da quelli dell'intervento stesso; in quest'ultimo caso, l'amministrazione può individuare un area comune su cui concentrare i contributi e le azioni di compensazione da realizzare nel tempo a spese ed eventualmente a cura dei soggetti interessati. (cit. DPCM 12/12/2005)

**Nei progetti presentati, attraverso la richiesta di concessione demaniale marittima, dovranno essere previsti tutti gli interventi di mitigazione e di compensazione necessari alla riduzione degli impatti negativi residui e per la costituzione di un bilancio positivo dell'opera; tali opere**

saranno individuate e disciplinate dalle Normative Tecniche di Attuazione del presente Piano Comunale di Spiaggia e ogni struttura da realizzare o da normalizzare dovrà essere coerente con le indicazioni delle N.T.A. sopra citate, al fine di seguire le linee di mitigazione e compensazione previste per lo specifico ambito territoriale in cui vengono inserite.

**Le opere mitigative e compensative da realizzare, inoltre, dovranno essere previste nell'ambito della progettazione degli interventi di qualsiasi tipo.**

Per ciò che riguarda la tipologia delle strutture nel PCS, pur individuando e normando standard dimensionali, tipologie strutturali (**leggere e rimovibili**), materiali biocompatibili, colorazioni, pavimentazioni, serramenti ed altre finiture, non si è comunque inteso "vincolare a priori" la successiva progettazione definitiva/esecutiva delle strutture con "tipologie architettoniche" predefinite. L'individuazione preliminare di tipologie architettoniche "preconfezionate" rischia di generare omologazione e ripetitività, lasciando poco spazio alla creatività, sostituendosi all'inventiva progettuale che più che vincolata deve essere invece opportunamente stimolata e guidata per mezzo di **adeguati e precisi indirizzi progettuali** e che, nella fattispecie del Piano proposto, corrispondono appunto alla definizione di congrui **standard dimensionali, tipologie strutturali (leggere e rimovibili), materiali e finiture, nonché nell'inserimento di elementi di qualità progettuale correlati all'introduzione di tecnologie innovative e sostenibili dal punto di vista ambientale.** Pertanto si ritiene ragionevole supporre che la garanzia della congruità degli interventi, sia da un punto di vista ambientale che paesaggistico, non discenda necessariamente dall'imposizione di una "tipologia architettonica" ma piuttosto da un **metodo progettuale, da impostazioni di fondo e linee guida che indichino lo scenario all'interno del quale inserire una proposta progettuale sostenibile e di qualità.**

**In tal senso le N.T.A., tra le disposizioni generali per la realizzazione dei manufatti, in linea con i principi dello sviluppo turistico sostenibile, prevedono e disciplinano l'inserimento di elementi di sostenibilità delle strutture.**

Tali scelte progettuali costituiscono quelle premesse indispensabili per la progettazione dei futuri interventi, oggetto comunque di specifiche autorizzazioni ivi compresa l'acquisizione del **nulla osta paesaggistico** che con questi presupposti garantiranno il corretto inserimento delle opere nel contesto paesaggistico ed ambientale, con il **minimo impatto possibile.**

## **7. 1. COMPATIBILITÀ' RISPETTO AI VALORI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI**

La compatibilità delle previsioni del presente piano oltre ad essere garantita dalla coerenza con le previsioni normative disposte dalla legge regionale n.17/2005 nonché del relativo Piano di Indirizzo Regionale (PIR), e degli strumenti di pianificazione già vigenti, ma è certamente rafforzata da tutti quei **criteri di qualità ambientale, disciplinati dalle norme tecniche di attuazione, che dovranno**

guidare ed indirizzare la progettazione dei manufatti e delle attività turistico - ludico ricreative previste dal piano, e di tutti gli interventi progettuali relativi alla realizzazione di percorsi, restauro e ripristino ambientale, per come già descritto.

In particolare, le N.T.A. prescrivono disposizioni generali per la realizzazione dei manufatti come di seguito riportato:

Estratto delle N.T.A. del P.C.S.

### **TITOLO 3 – CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE COSTRUTTIVE E FINITURE DEI MANUFATTI E DEGLI IMPIANTI INSISTENTI SUL DEMANIO MARITTIMO**

#### **ART.32. CARATTERISTICHE GENERALI**

1. La progettazione e la realizzazione degli stabilimenti e delle opere connesse alle attività normate dal presente PCS sono sottoposte alla vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale. Gli interventi sono realizzati con tipologie costruttive, materiali e caratteri architettonici che tengono conto della morfologia, delle caratteristiche dei luoghi e del paesaggio sul quale si inseriscono.
2. Nella progettazione e realizzazione si farà ricorso prioritariamente a:
  - **Opere di ingegneria naturalistica e bioarchitettura;** nella progettazione sono da privilegiare soluzioni che perseguano la minimizzazione dell'impatto ambientale, che utilizzino materiali naturali a basso impatto ambientale e perseguano il corretto uso delle risorse naturali ed il risparmio energetico;
  - **Soluzioni progettuali non invasive;** l'opera nel suo insieme deve integrarsi all'ambiente ed al paesaggio nel quale si inserisce, la progettazione dovrà essere improntata al perseguimento della tutela dell'ambiente, del risparmio energetico e del corretto uso delle risorse naturali.

Di tali prescrizioni si dovrà tenere conto:

- **Ante - operam in fase di progettazione per quanto riguarda la localizzazione, l'apertura dei cantieri, gli aspetti costruttivi;**
- **in fase di gestione per quanto concerne la gestione dei rifiuti, dei liquami, l'approvvigionamento idrico ed energetico;**
- **Post - operam per quanto attiene al ripristino dello stato dei luoghi;**
- **sotto ogni altro aspetto connesso al possibile impatto dell'opera sull'ambiente e sul paesaggio.**
- **Soluzioni tecnologiche innovative;** la progettazione dovrà essere improntata al perseguimento del risparmio energetico e delle risorse naturali, mediante l'uso di energie alternative con particolare riferimento all'energia solare;
- **Sistemi di smaltimento, biofitodepurazione e trattamento liquami;** per lo scarico dei liquami è da privilegiare il collegamento al sistema fognario comunale. Qualora l'area non fosse servita o il collegamento sconsigliato sul piano tecnico-economico, si prediligeranno sistemi di biofitodepurazione e i sistemi di raccolta/trattamento temporaneo di adeguata capacità;
- **Materiali ecocompatibili;** sono da prediligere i materiali ecocompatibili quali pietra, legno, argilla, etc.. I criteri progettuali dovranno essere indicati in maniera dettagliata nella relazione tecnica allegata al progetto poiché rilevanti ai fini della selezione delle richieste concorrenti. Nella relazione tecnica il progettista dovrà

precisare come la soluzione adottata tiene conto e risponde ai criteri indicati nel presente PCS.

3. **Nelle aree che conservano ancora caratteri naturali di pregio**, il piano si pone l'obiettivo del mantenimento dell'equilibrio ecologico degli ecosistemi e dell'ambiente. Non sono ammessi interventi che comportino l'alterazione morfologica dei siti, l'interruzione del processo naturale di formazione della vegetazione, il taglio o la distruzione della macchia mediterranea.

### **ART.33. CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E TECNOLOGICHE DEI MANUFATTI UTILIZZABILI PER GLI STABILIMENTI BALNEARI**

I manufatti per l'esercizio degli Stabilimenti Balneari previsti dal PCS nelle diverse zone, salvo quanto precedentemente autorizzato, dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- a) **Struttura centrale:** l'altezza massima consentita è di **ml 3,00 dal piano di calpestio alla linea di gronda**. La copertura potrà avere tipologia libera: ove la copertura sia realizzata a terrazza, è vietato sulla copertura l'accesso al pubblico e l'installazione di elementi di arredo o di ombreggiatura. La struttura centrale potrà contenere il bagno per portatori di handicap, i servizi igienici, l'infermeria, l'ufficio di direzione e il deposito per le attrezzature. Sono inoltre consentiti pubblici esercizi, quali attività complementari degli stabilimenti balneari; per attività complementare deve intendersi l'esercizio pubblico con orari di apertura coincidenti con quelli di funzionamento dello stabilimento balneare. **Il Piano prevede, quindi, la possibilità di realizzare all'interno della struttura centrale da parte del concessionario il servizio bar o quello bar – ristorante. Tali attività potranno essere condotte anche in ambienti o chioschi fisicamente separati dalla struttura centrale dello stabilimento balneare, ma nell'ambito della stessa concessione. All'interno degli spazi per bar – ristorante è prevista la possibilità di realizzare un deposito di superficie minima di mq 4,50, ed eventualmente un laboratorio di superficie minima di mq 4,50, una cucina di almeno mq 12,00, una zona con il banco – bar. La struttura centrale potrà inoltre contenere un piccolo spazio da adibire a deposito merci alimentari** fermo restando la dimensione massima del manufatto.
- b) **Cabine – Spogliatoi:** il numero delle cabine sarà variabile in relazione alle dimensioni della concessione ed alla tipologia di aggregazione scelta. **La relativa superficie coperta va comunque computata nel calcolo del rapporto di copertura massimo.** La copertura dovrà essere tale da consentire lo smaltimento delle acque piovane; è consentito realizzare un aggetto della copertura sul fronte per un massimo di ml 1,00. **L'altezza massima consentita è di ml 2,50.** Sussiste la possibilità di utilizzare le cabine anche come rimessaggio di attrezzature eliminando le pareti contigue. **Le cabine possono avere collocazione adiacente al capanno centrale o autonoma rispetto a questo;** la loro distribuzione deve essere comunque tale da consentire la più ampia vista del mare prescegliendo sistemi di aggregazione in relazione alle dimensioni e profondità dell'arenile.
- c) **Spazio bagnino e spogliatoio per disabili:** è obbligatorio per ogni concessione balneare l'inserimento di un blocco di **altezza massima ml 2,50, composto internamente da uno spazio per bagnino e da un vano spogliatoio per disabili. La relativa superficie coperta va comunque computata nel calcolo del rapporto di copertura massimo.** Può avere collocazione adiacente alla struttura centrale o autonoma rispetto ad essa.
- d) **Deposito:** è facoltativo l'inserimento di un deposito, utilizzabile per il ricovero delle attrezzature dello stabilimento balneare stesso. **Nel caso di chiosco bar o di bar ristorante è obbligatorio prevedere una superficie da destinare a deposito.** Può avere collocazione sia interna o adiacente alla struttura centrale o autonoma rispetto ad essa. **Nel primo caso l'altezza massima potrà essere quella del corpo principale, nel secondo caso l'altezza massima è di ml 2,50. La relativa superficie coperta va comunque**

computata nel calcolo del rapporto di copertura massimo.

- e) **Docce:** le docce e/o box acqua calda sono consentite in prossimità delle cabine. **L'altezza massima consentita sarà di ml 2,50. La relativa superficie coperta va comunque computata nel calcolo del rapporto di copertura massimo.** In riva al mare sono consentite docce sostenute da struttura "a palo".

Le docce, devono essere realizzate a cura dei gestori degli stabilimenti balneari con un **numero minimo di una ogni cinquanta punti d'ombra**. Gli scarichi dei servizi igienici, delle cucine e delle docce dovranno essere collegati, tramite interposizione di un pozzetto di ispezione, alla rete fognante nera e a quella di convogliamento acque bianche comunali già esistente, anche con l'installazione di impianti di sollevamento ove necessario; **un sistema di smaltimento chimico, riconosciuto idoneo dall'autorità competente, potrà essere utilizzato ove non sussistono le condizioni di allaccio diretto, al fine di evitare ogni possibile forma di inquinamento.**

Nel caso in cui vi siano docce non collegate al sistema di smaltimento di cui sopra, ma con dispersione delle acque, è fatto obbligo apporre un cartello che vieti l'uso di saponi e simili, nonché controllare l'uso delle stesse da parte degli addetti alla gestione.

- f) **Servizi igienici:** è obbligatorio per ogni concessione balneare l'inserimento di un blocco **servizi igienici, costituiti da 2 wc con antibagno e n. 1 wc apposito per disabili.** Possono avere collocazione interna o adiacente alla struttura centrale o autonoma rispetto ad essa. Se il blocco servizi igienici è costituito da un corpo di fabbrica autonomo **l'altezza massima è di ml 2,50. La relativa superficie coperta va comunque computata nel calcolo del rapporto di copertura massimo.**

#### **ART.34. CARATTERISTICHE DEI MANUFATTI UTILIZZABILI PER STRUTTURE TURISTICO - RICREATIVE**

1. Qualora vengano previsti nuovi manufatti per l'esercizio di **attività turistico - ricreative** nelle diverse zone dovranno avere le seguenti caratteristiche:
  - a) **La copertura potrà avere tipologia libera**, ove la copertura sia realizzata a terrazza, è vietato sulla copertura l'installazione di elementi di arredo.
  - b) **L'altezza massima** consentita è di **ml 3,00** dal piano di calpestio alla linea di gronda.
  - c) Il **chiosco bar** dovrà essere attrezzato con almeno **n.2 bagni** (uno per il personale ed uno per gli utenti).
  - d) Il **chiosco ristorante o ristorante – bar** dovrà contenere il **bagno per portatori di handicap, i servizi igienici, il deposito per le attrezzature, una cucina o laboratorio di almeno mq. 12, una zona con il banco – bar.**
2. Per le attività commerciali ammesse, costituite esclusivamente da rivendite di giornali, di bevande e alimentari e di sanitari, valgono le disposizioni che seguono:
  - a) **La copertura potrà avere tipologia libera.**
  - b) **L'altezza massima** consentita è di **ml 3,00.**
  - c) E' obbligatoria la dotazione di **1 bagno a servizio degli addetti.**
  - d) **I chioschi potranno inoltre contenere uno spazio da adibire a deposito merci alimentari** fermo restando la dimensione massima del manufatto.

#### **ART.35. SISTEMI COSTRUTTIVI E MATERIALI**

Le strutture architettoniche da collocare nelle aree indicate dal Piano devono avere i canoni dell'architettura costiera e devono essere realizzate con materiali leggeri, privilegiando l'utilizzo del legno, (larice , ipè , castagno

a e altre specie adatte alla durabilità richiesta nell'ambiente marino) preferibilmente provenienti da processi di riciclo, e rispettando il criterio della "smontabilità" stagionale. La progettazione e la realizzazione degli stabilimenti e delle opere connesse alle attività normate dal presente PCS sono sottoposte alla vigente normativa urbanistica, edilizia, antisismica, paesaggistica ed ambientale. Gli interventi sono realizzati con tipologie costruttive, materiali e caratteri architettonici che tengono conto della morfologia, delle caratteristiche dei luoghi e del paesaggio sul quale si inseriscono. I sistemi costruttivi consigliati sono quelli che prevedono strutture di legno con elementi strutturali prefabbricati assemblati.

**E' vietato l'uso del calcestruzzo armato gettato in opera e delle murature per le strutture in fondazioni ed elevazione.**

Le componenti dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

#### **1. Pavimentazioni:**

nelle aree dell'arenile destinate alla balneazione, agli stabilimenti balneari e delle attività marinare, nelle aree sensibili delle dune mobili, nelle aree di presente la valenza naturale le pavimentazioni devono essere sopraelevate o flottanti e senza alcun intervento invasivo alle superfici su cui vengono installate.

##### **a) percorsi pedonali:**

- in materiali di tipo permeabile;
- in legno, materiali litoidi o di altro materiale analogo posati a secco;
- in ghiaietto su massetto di cretoni opportunamente compattato;
- in terra battuta stabilizzata e opportunamente rullata;

##### **b) per interni:**

- Legno e materiali analoghi;
- in lastre di pietra naturale locale;
- in mattonelle di cotto.

#### **2. Rivestimenti**

##### **a) per esterni:**

- In legno o derivati opportunamente trattati;

##### **b) per interni:**

- in piastrelle di ceramica o gres;
- in pannelli in legno o derivati opportunamente trattati;

#### **3. Manti di copertura:**

##### **a) Le coperture possono essere realizzate:**

- in tavolato;
- in stuoie di cannucciato, in pannelli telati, in grigliati in legno, in paglia, foglie di palma o altre essenze vegetali;
- in materiali simili utili alla protezione degli ambienti sottostanti purchè naturali ed ecocompatibili.

#### **4. Infissi**

##### **a) in legno naturale trattato con vernici o protetto con oli trasparenti;**

- Nel caso di comprovata impossibilità all'uso del legno, per gli infissi potranno essere realizzati in alluminio preverniciato a caldo.
- E' vietato l'uso d'alluminio anodizzato.

- E' consentito inoltre l'uso di materiale plastico che garantisca un alto livello di qualità.
- Dovranno essere utilizzate cerniere e maniglie in alluminio o in acciaio e vetri con caratteristiche antinfortunistiche.

## 5. Teli di ombreggiamento

- a) I teli di ombreggiamento, in particolare quelli degli ombrelloni, dovranno essere scelti tra la gamma dei colori in sintonia con quelli della struttura balneare, possibilmente monocromatici in tonalità chiara e senza scritte e/o messaggi pubblicitari.

## ART. 36. CARATTERISTICHE TECNICO – IMPIANTISTICHE

### ASPETTI GENERALI

Tutti i manufatti dovranno essere caratterizzati dal criterio della precarietà e della facile rimozione, con strutture collegate mediante innesti e bullonature. I manufatti dovranno realizzarsi preferibilmente in legno, materiali naturali o in subordine in C.A.V. prefabbricato.

**In fase di progettazione dell'intervento dovranno essere favorite soluzioni architettoniche e progettuali che permettano il migliore inserimento paesaggistico ed ambientale, che integrino i principi dello sviluppo sostenibile in linea con il presente P.C.S. che promuove e sostiene la ricerca della qualità paesaggistica ed urbanistica dei luoghi.**

Si intende per precario e di facile rimozione ogni manufatto che abbia le seguenti caratteristiche:

- a) **possibilità di smontaggio** senza intervento di demolizione o rottura, da attuarsi con semplici operazioni di smontaggio, di sollevamento o ribaltamento effettuate manualmente o con mezzi meccanici di uso corrente;
- b) **facile trasportabilità** dei componenti con mezzi di uso corrente;
- c) **collegamento con soluzione di continuità** tra piastra di fondazione e struttura in elevazione, realizzato ad innesto o con bulloni;
- d) **struttura ad elementi con collegamenti ad incastro**, o con bulloni e viti, senza saldature di strutturali metalliche o l'uso di conglomerato cementizio;
- e) **le fondazioni** dovranno essere realizzate con **elementi prefabbricati** in nessun caso gettati in opera;
- f) **e' vietata la realizzazione di piscine interrato e scantinati.**

**Dovrà essere evitata qualsiasi escavazione al disotto del piano di calpestio** eccetto quella necessaria per la realizzazione dei servizi primari nonché per il posizionamento dei sistemi di fondazione qualora gli stessi non siano realizzati mediante pali semplicemente infissi nella sabbia. **Nella realizzazione dell'opera dovranno essere limitate le operazioni di rimodellamento morfologico dell'arenile.** In nessun caso nel rimodellamento e nella preparazione del sottofondo potrà essere utilizzato materiale di risulta, né materiale anche naturale diverso, per caratteristiche geologiche e granulometriche, da quello che costituisce l'arenile demaniale.

**Sono previste tutte le opere di urbanizzazione primaria**, compreso l'adeguamento di quelle esistenti, necessarie alla vita di spiaggia: fogne, acqua, luce, telefono e l'eventuale impianto di diffusione sonora.

**L'impianto di pubblica illuminazione dovrà essere realizzato, lungo tutto il litorale ove sprovvisto.**

Nell'ambito della realizzazione delle opere di urbanizzazione è previsto che gli scarichi dei servizi igienici, delle cucine e delle docce dovranno essere **collegati alla rete fognaria pubblica**, anche con l'installazione di pompe di sollevamento; qualora non ci sia la possibilità di allaccio alla rete pubblica o a depuratori privati, allora **si**

**potranno utilizzare sistemi di fitodepurazione e/o fosse settiche a tenuta stagna per come prevista dalla normativa vigente**, con strutture di facile rimozione.

Gli impianti tecnologici e di urbanizzazione devono essere realizzati contemporaneamente alla esecuzione degli stabilimenti.

Per quanto riguarda gli impianti di comunicazione auditiva, costituiti da elementi di limitata incidenza ambientale, essi potranno essere centralizzati e direttamente gestiti dal Comune o dalla Capitaneria di Porto o da gruppi di volontariato tipo Protezione Civile ed avranno lo scopo di fornire notizie ed informazioni utili agli utenti della spiaggia.

## **ART.37. CARATTERISTICHE TECNICO-IMPIANTISTICHE- ASPETTI PARTICOLARI E MANUTENTIVI**

### **1. Impianto di raccolta e scarico acque reflue**

- Con particolare riferimento agli scarichi delle acque reflue, le strutture che saranno realizzate **dovranno essere collegate alla rete fognaria comunale**, ove esistente, previa specifica autorizzazione.
- Nelle aree in cui non è presente alcuna rete fognaria le strutture devono essere dotate di **sistema di smaltimento previsto dall'attuale normativa vigente**, al quale devono essere collegati tutti i punti di scarico e le condotte di scarico, di capacità idonea al numero di utenti potenziali, che dovrà essere periodicamente mantenuto e controllato da ditte autorizzate alla raccolta e trattamento dei reflui.

### **2. Impianto idrico**

- Dovrà essere previsto obbligatoriamente, **collegato alla rete idrica comunale se presente o a idonea riserva idrica realizzata con serbatoi in acciaio od in PEAD**, preferibilmente interrati o comunque schermati e collocati in locali appositi. Per la produzione di acqua calda è obbligatorio l'uso di collettori solari.

### **3. Impianto elettrico e di illuminazione**

- L'impianto elettrico e di illuminazione dovrà essere conforme alle norme tecniche e di sicurezza vigenti in materia e dovrà prevedere l'uso di apparecchi illuminanti a bassa diffusione e consumo, rivolti verso monte.

### **4. Impianto di sicurezza antincendio**

- Gli stabilimenti, balneari, le aree di sosta per autoveicoli, per camper, per imbarcazioni da pesca e da diporto e le attività complementari, devono prevedere specifiche misure di sicurezza antincendio, in relazione allo specifico rischio incendio, quali estintori portatili o di condotta idrica di spegnimento incendi, collegata alla rete idrica pubblica e/o a serbatoi di riserva idrica.

### **5. Aspetti Tecnico – manutentivi - gestionali**

- La sistemazione e la pulizia dell'arenile in concessione sono a carico del concessionario stesso.
- La pulizia dell'arenile deve assicurare, oltre al decoro ed all'igiene, l'incolumità nella fruizione pubblica dell'arenile concesso. **Pertanto, nei trenta giorni precedenti l'avvio dell'attività ai sensi dell'art. 2 punto 3 della L.R. 17/05, è consentito l'uso di mezzi meccanici, previa comunicazione al Comune ed all'Autorità Marittima competente per il territorio.**
- La comunicazione deve contenere l'indicazione esatta del giorno e dell'ora in cui verrà eseguita l'attività di pulizia. Dovrà contenere inoltre, il nome della Ditta incaricata ed il tipo di mezzi utilizzati con specifica del relativo numero di targa e/o telaio.
-

## 6. Rifiuti

- Nella gestione dei rifiuti dovrà essere favorita la raccolta differenziata, dotando lo stabilimento di raccoglitori separati per la carta, il vetro, plastica, alluminio pile usate, farmaci, siringhe, la parte organica. Modalità di fornitura, convenzione, controllo ecobolla e relativi Registri anche per la raccolta ed il conferimento degli Oli usati.

### ART.38. COLORI

L'Abaco dei colori è lo strumento principale in base al quale sono ordinate le tinte da utilizzare.

I colori consentiti per le strutture mobili e fisse di qualunque tipo (stabilimento, cabine, giochi, attrezzature sportive, etc...), di nuova costruzione o già esistenti nella fascia demaniale, devono attenersi a quelle che sono le indicazioni del presente articolo e dell'abaco dei colori allegato.

**I manufatti privilegino all'esterno colori naturali presenti nell'area e, pertanto, tinteggiature all'acqua in tinte pastello (color sabbia, celeste, verde chiaro); per le finiture in legno si adottino essenze legnose di colore chiaro.**

Il colore può essere diverso per ogni concessione e in ogni caso consono al tipo di struttura che si intende realizzare.

Ad ogni buon fine le scelte suddette devono essere concordate con gli Uffici competenti preposti al rilascio della autorizzazione paesaggistica – ambientale necessaria per la realizzazione delle opere.

### ART.39. PERCORSI DI ACCESSO AL DEMANIO

1. I percorsi pedonali e carrabili di accesso al Demanio sono indicati nella cartografia del PCS. Tali percorsi dovranno avere caratteristiche tali da consentire il facile accesso alle persone con ridotta o impedita capacità motoria.
2. Per la pavimentazione di tutti i percorsi sia pedonali che carrabili è assolutamente vietato l'uso di asfalto, di bitume, di colate di cemento e calcestruzzo o comunque la posa in opera di elementi che possano configurare un'alterazione sostanziale dei luoghi.
3. Nel caso di prolungamento delle strade adiacenti l'arenile il piano viabile delle stesse dovrà essere rialzato rispetto alla quota dell'arenile in modo tale che le sezioni trasversali dei manufatti di attraversamento stradale siano opportunamente dimensionati e verificati sia per garantire il libero deflusso delle acque provenienti da monte sia per evitare l'invasione delle sedi stradali da parte dei getti di riva delle mareggiate.
4. I percorsi di accesso al mare che attraversano le aree dunali e retrodunali, se esistenti, o aree di particolare pregio vengano realizzati tramite passerelle sospese in legno.
5. **In fase di progettazione le modalità esecutive e i materiali previsti per la realizzazione di parcheggi, aree di sosta, percorsi pedonali e carrabili e discese pedonali sono soggetti a parere paesaggistico.**
6. **Non potranno essere rilasciate nuove CDM, previste nel PCS, su aree intercluse o non raggiungibili direttamente dalla viabilità pubblica.**
7. Non è ammessa l'apertura di accessi privati sul Demanio Marittimo, mentre sono sempre autorizzabili accessi pubblici con le modalità di percorsi pedonali, nel rispetto delle norme del presente Piano.
8. Per gli arenili a sezione pressoché orizzontale (sabbia, ghiaia o ciottoli) i percorsi pedonali hanno una larghezza non inferiore a 1,2 metri lineari parallelamente alla battigia, e non inferiore a 0,9 metri lineari perpendicolarmente ad essa, compatibilmente con i percorsi previsti dalla normativa in materia di persone con disabilità.
9. I percorsi pedonali di accesso sono di uso pubblico, attuabili mediante progetti esecutivi d'iniziativa pubblica

o privata convenzionata.

10. Al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante le aree ricomprese nelle concessioni, anche al fine della balneazione, i concessionari hanno l'obbligo di individuare, localizzare e segnalare con apposita cartellonistica, specifici varchi. **Tali varchi vanno localizzati nell'area in concessione** (sia per quelle già assentite che per le nuove) e **devono avere una larghezza minima di ml 1,50. In corrispondenza dei varchi i concessionari sono obbligati ad esporre un cartello avente formato cm 100 x 50 recante l'indicazione a caratteri cubitali "Ingresso Spiaggia Libera"** Tale segnaletica deve essere realizzata senza opere di fondazione.
11. **I percorsi degli impianti balneari su scogliere o rocce sono realizzati con materiale di facile rimozione e garantiscono un facile accesso al mare**, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e costruttive del luogo e dei criteri di sicurezza. Gli accessi dalla terraferma agli impianti balneari con piattaforme su palafitte hanno una larghezza minima di 1,5 metri lineari e comunque adeguata alla superficie della piattaforma, nella misura totale (nel caso di più accessi) almeno pari a 0,60 metri lineari ogni 100 metri quadrati di superficie.
12. Al di fuori delle strade e delle vie che sono espressamente destinate a tale funzione è vietato l'accesso al mare e l'attraversamento degli habitat costieri ad ogni mezzo meccanico che non sia di servizio o che non sia regolarmente autorizzato.

#### **ART.40. RECINZIONI**

1. Le recinzioni perpendicolari alla battigia, al fine di non costituire una barriera visiva, devono avere **un'altezza inferiore a ml 1,50** ed essere realizzate con materiali compatibili con l'ambiente, quali ad esempio il legno e la corda; sono vietati materiali quali mattoni, reti metalliche, filo spinato, o assimilabili. **Se realizzate in "verde" con la posa a dimora di siepi, alberelli, ecc. non possono superare l'altezza massima di ml 1,50.**
2. **Le recinzioni di confine verso terra hanno un'altezza inferiore a 1,5 metri lineari** e sono realizzate con strutture che non pregiudicano la visibilità verso mare. Fanno eccezione le concessioni poste in zone costiere le cui recinzioni verso terra non ostacolano tale visibilità.
3. **Le recinzioni si interrompono in ogni caso a 5 metri lineari dalla battigia.**
4. Le recinzioni di qualsiasi tipo e per qualsiasi scopo non debbono in alcun modo limitare, in nessun periodo dell'anno, l'accesso all'arenile e la relativa possibilità di uscirne a tutela anche della pubblica incolumità.
5. Le recinzioni di qualsivoglia area, privata o demaniale sono sottoposte alla preventiva autorizzazione o concessione demaniale.
6. Sono rigorosamente vietate recinzioni e/o delimitazioni di qualsiasi tipo, anche temporanee e/o con opere in verde, che impediscano il passaggio sugli spazi di transito verso la spiaggia.
7. Sono da evitare movimenti di terreno in modo da salvaguardare la naturalità dell'ambiente costiero, preservando il più possibile le essenze arboree esistenti.

#### **ART.41. ARREDO URBANO**

1. Sarà compito dei progetti esecutivi pubblici e di quelli dei Concessionari definire i seguenti punti:
  - la sistemazione delle aree di sosta e di parcheggio;
  - la sistemazione delle opere quali le panche, i cestini, le fontanelle, i corpi illuminanti e simili;
  - la sistemazione delle aree previste a verde;
  - la sistemazione della segnaletica e la cartellonistica.

2. **La sistemazione delle aree di sosta e di parcheggio** deve assicurare la totale permeabilità delle relative superfici da parte delle acque meteoriche; **è assolutamente vietato l'uso di asfalto, di bitume, di colate di cemento e calcestruzzo o comunque la posa in opera di elementi che possano configurare un'alterazione sostanziale dei luoghi.**
3. **In fase di progettazione le modalità esecutive e i materiali previsti per la realizzazione di parcheggi, aree di sosta, percorsi pedonali e carrabili e discese pedonali sono soggetti a** parere paesaggistico.
4. **E' consigliabile che le aree sistemate a parcheggio pubblico o privato risultino ombreggiate mediante l'inserimento di essenze arboree**, opportunamente disposte, anche con funzione di arredo. **Sono consentite comunque, in alternativa, coperture degli stalli delle autovetture con strutture provvisorie ed amovibili, quali tendaggi o incannucciate.**
5. Le opere quali le panche, i cestini, le fontanelle, i corpi illuminanti tanto a servizio degli spazi pubblici quanto all'esterno delle strutture in concessione, dovranno essere di limitata incidenza ambientale, coniugando funzionalità e semplicità delle linee.
6. In particolare gli apparati luminosi dovranno ispirarsi al criterio di una diffusione di fonti di ridotta intensità, evitando concentrazioni abbaglianti e luci rivolte verso l'alto.
7. La sistemazione delle aree previste a verde è considerata nel successivo art. 42.
8. La sistemazione e lo studio di caratteri adeguati per la segnaletica, sia di carattere ed interesse pubblico che quella per gli stabilimenti balneari e tutte le attrezzature in concessione in generale, deve considerare le esigenze della visibilità e chiarezza e contemporaneamente della non invasività.

#### **ART.42. VERDE**

1. Per quanto riguarda il verde di arredo, è opportuno l'utilizzo di elementi vegetali che mantengano l'equilibrio dell'ambiente e modalità di piantagione che riproducano il più possibile la disposizione naturale.
2. In particolare **le essenze vanno individuate tra le specie vegetali autoctone, tipiche dell'ambiente marino mediterraneo** o comunque divenute tali, rustiche, con ridotte necessità idriche e di mantenimento e utilizzando, preferibilmente, le tecniche di xerogiardiniera, ovvero l'individuazione e l'uso preferenziale delle "xerofite", piante capaci di tollerare difficili condizioni climatiche e la cui scelta, molto ampia, è in grado di soddisfare anche criteri ornamentali.
3. Gli spazi di pertinenza degli stabilimenti balneari dovranno essere adeguatamente sistemati a verde: i progetti, sia per la realizzazione di nuovi stabilimenti, che per gli interventi sugli stabilimenti esistenti, dovranno essere corredati da elaborati che illustrino in maniera dettagliata le sistemazioni esterne e le opere in verde previste.
4. Le essenze da utilizzare per il verde sono suddivise in:
  - a) alberi ad alto fusto (h = 4÷5 metri);
  - b) arbusti medio alti (h = 2÷3 metri);
  - c) arbusti medio bassi (h 0,5÷1,5 metri);
  - d) cespugli bassi o siepi (h = 0,3÷0,5 metri);

ed hanno le funzioni di: difesa dal vento, dal sole e dal rumore, rivestimento di scarpate, chiusura ed apertura di angoli di visuale, arredo di impianti balneari e di zone attrezzate, valorizzazione della biodiversità, sicurezza del transito pedonale.

5. Per quanto riguarda il verde di arredo degli stabilimenti balneari dovrà essere previsto in vaso. La sistemazione a verde delle aree in concessione dovrà indicare il numero di piante eventualmente esistenti e l'eventuale nuova combinazione delle diverse specie cercando di avvicinarsi il più possibile all'associazione

vegetale tipica del luogo, salvaguardando, comunque, esemplari arborei o arbustivi di particolare pregio e/o sviluppo vegetativo.

6. L'elencazione di cui sopra vale anche per la messa a dimora di essenze nella spiagge libere e nei parcheggi pubblici e privati.
7. Quanto sopra vale ai fini non solo botanici ma anche per la sicurezza del tratto pedonale negli spazi comuni immediatamente a ridosso degli stabilimenti balneari.

#### **ART.43. ILLUMINAZIONE**

La scelta degli elementi illuminanti dovrà essere il più possibile uniformata a tutto l'arenile.

Le distanze reciproche tra i vari elementi illuminanti dovranno essere definite sulla base di un progetto illuminotecnico. Tale progetto, nelle zone del Biotopo, dovrà unire le esigenze turistiche e di sicurezza con la naturalità dei luoghi stessi. **L'illuminazione su tutto l'arenile dovrà comunque essere progettata in modo da evitare sempre fenomeni di abbagliamento, disturbo o "confusione" per la navigazione in mare.** Le insegne di esercizio, comunque posizionate all'interno delle concessioni demaniali, dovranno essere illuminate in maniera indiretta; sono vietate le insegne retroilluminate al neon. Eventuali insegne e/o scritte dovranno essere realizzate di dimensioni e caratteri contenuti, prive di sovrapposizioni decorative ed ornamentali.

#### **ART.44. ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE**

1. L'art. 23 della L.104/1992, ha disposto che il rilascio delle concessioni demaniali per gli impianti di balneazione siano subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 236/1989, di attuazione della L. 13/1989, ed alle effettive possibilità di accesso a mare delle persone diversamente abili. **I concessionari demaniali dovranno quindi assicurare la visitabilità dei propri stabilimenti e l'accesso al mare alle persone con ridotta o impedita capacità motoria.**
2. Il concessionario, compatibilmente con l'accessibilità dell'arenile, adotta soluzioni prive di barriere architettoniche e dota lo stabilimento balneare di wc e spogliatoio per portatori di handicap. Tali servizi sono condizione essenziale al fine del rilascio di CDM per attività turistico - ricreativa
3. **La visitabilità dovrà essere garantita** applicando le prescrizioni contenute nel Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 236/1989. Le aree in concessione sono riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 5, punto 5.5 del suddetto D.M. Le modalità applicative della legge 104/92 in relazione agli impianti di balneazione sono fornite dalla Circolare del Ministero della Marina Mercantile n. 280 del 25 marzo 1992. La legge 494 del 1993 stabilisce infine che anche dove esistono difficoltà strutturali o ambientali l'accesso al mare da parte di persone con disabilità debba essere garantito da **"idonee strutture per tratti ortograficamente omogenei di litorale"**
4. **Gli stabilimenti balneari dovranno prevedere almeno un servizio igienico accessibile ai diversamente abili.**
5. L'Amministrazione Comunale assicura l'accesso carrabile e/o pedonale agli stabilimenti balneari dalla pubblica via, promuove l'accordo tra tutti i concessionari che insistono sul medesimo tratto omogeneo di litorale, mediante predisposizione di specifici progetti.
6. Per gli impianti esistenti si prescrive l'adeguamento, ove necessario, al momento dell'approvazione del presente Piano, per i quali l'Amministrazione dovrà dare immediata esecutività attraverso il rilascio automatico delle relative autorizzazioni edilizie.
7. Al fine di consentire l'accesso al mare da parte di soggetti disabili, nonché la loro mobilità all'interno delle aree demaniali destinate alle finalità di cui alla presente legge, i concessionari devono predisporre appositi

percorsi da posizionare sulle spiagge, sia normalmente che parallelamente alla battigia.

8. Le prescrizioni di cui al comma precedente devono risultare già negli elaborati progettuali posti a base della richiesta di concessione.
9. Per le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni sono tenuti ad acquisire, ad integrazione della pratica di concessione demaniale, gli elaborati progettuali posti a base degli interventi di cui al precedente comma 3 ed assegnano un termine per la loro attuazione.

#### **ART.45. EMISSIONE DI SUONI E RUMORI**

1. Tutte le emissioni di suoni e rumori generate da attrezzature, apparati, impianti ed automezzi devono rispettare i limiti imposti dalla normativa applicabile, con particolare riferimento al Piano di Classificazione Acustica.
2. Qualora tali emissioni siano subordinate al rilascio di specifiche autorizzazioni, tali documenti devono essere mantenuti aggiornati e corretti.
3. Le emissioni di suoni e rumori, ancorché autorizzate, devono essere opportunamente ridotte negli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale attraverso il Regolamento di Polizia Urbana o altro provvedimento normativo. In particolare le attività particolarmente rumorose, quali la pulizia dell'arenile con mezzi meccanici, le manutenzioni, ecc., non devono essere svolte in orari che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica.

#### **ART.46. EMISSIONI IN ATMOSFERA**

1. Tutti gli impianti che generano emissioni in atmosfera, e per i quali la normativa lo richieda, devono essere opportunamente autorizzati dall'organo competente e devono rispettare i limiti imposti dalla normativa applicabile e dalle prescrizioni autorizzatorie.
2. Tutte le attrezzature, gli apparati e gli automezzi a motore in uso che generino emissioni in atmosfera, devono rispettare i limiti imposti dalla normativa applicabile, ovvero rispettare i limiti di emissione in atmosfera definiti dal costruttore.

#### **ART. 47. GESTIONE DEI RIFIUTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA**

1. Deve essere necessariamente effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati agli urbani in tutte le aree di competenza. Allo scopo suddetto, devono essere messi a disposizione dei turisti appropriati contenitori distinti per tipologia di rifiuti, identificabili con chiarezza anche da persone che non conoscono la lingua italiana.
2. I rifiuti devono essere conferiti al gestore del servizio di raccolta secondo le modalità da questo stabilite in accordo al vigente Regolamento Comunale per la raccolta e gestione dei rifiuti.
3. Nel rispetto delle Direttive Regionali, l'impegno a mantenere pulite le aree del demanio marittimo, non si esaurisce temporalmente nell'ambito della sola stagione estiva, ma è necessario garantire la pulizia delle spiagge durante l'intero arco dell'anno. A tal fine gli Enti interessati, le Autorità marittime e i concessionari le aree marittime, debbono programmare e coordinare le iniziative e le attività necessarie.
4. Le spiagge marittime sono aree soggette spesso all'accumulo di materiali derivanti da particolari fenomeni naturali (es. alghe, posidonie, ..etc.), che richiedono la loro rimozione/raccolta e successivo avvio allo smaltimento/recupero in impianti autorizzati. L'influenza del fenomeno delle alghe è negativa sulle attività turistico - balneari, (in quanto sottraggono spazi sull'arenile e favoriscono la produzione di odori sgradevoli dovuti a fenomeni di putrefazione delle alghe). I costi per gli interventi da attuare per la rimozione/raccolta

dovranno gravare in quota parte sia sull'amministrazione comunale che sulle concessioni demaniali in base ai ml di fronte mare di competenza. I dettagli dei costi e degli interventi di rimozione/raccolta dovranno essere specificati dall'Amministrazione Comunale con apposita delibera di Giunta.

#### **ART. 48. CAMPAGNA INFORMATIVA**

Dovranno essere attuate delle azioni di informazione e di sensibilizzazione rivolte ai turisti e a tutti i fruitori dei servizi offerti sull'arenile mediante la creazione di info - point ove reperire i dati sulla qualità delle acque di balneazione nonché informazioni sulle condizioni meteorologiche della zona, sulla presenza di pollini, sull'irraggiamento solare e sui consigli per l'esposizione al sole così da indurre gli utenti della spiaggia a tenere comportamenti più corretti sia per l'ambiente che per la proprie salute.

Tali info - point inoltre potranno informare sugli impegni in campo ambientale del Comune e sensibilizzare sulla necessità di adottare comportamenti rispettosi dell'ambiente (ad esempio: raccolta differenziata dei rifiuti, risparmio di acqua, elettricità, ecc.)

L'educazione ambientale potrà avvenire mediante l'introduzione di percorsi "vita sostenibile" con giochi didattici che aiutino a capire l'importanza delle risorse naturali. L'azione di sensibilizzazione potrà avvalersi anche della fonica attraverso l'installazione di idoneo impianto di diffusione sonora.

#### **ART.49. ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE ESISTENTI**

1. Sulle strutture esistenti, alla data di adozione del presente Piano ed in contrasto con la presente normativa, fermo restando la validità temporale della Concessione Demaniale Marittima, potranno effettuarsi solo lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, nelle more degli eventuali interventi di adeguamento necessari.
2. Costruzioni e strutture esistenti vengono, su domanda del concessionario, normalizzate alla tipologia indicata nel PCS, rilasciando per tale finalità una concessione di durata pari al periodo necessario per l'ammortamento dei costi sostenuti da individuare con apposita convenzione da stipularsi con il Comune.
3. Ai sensi dell'art.6, comma 8 del PIR: Il PCS prevede il termine, non inferiore a 5 anni, entro il quale, ove necessario, adeguare le strutture insistenti sulle concessioni esistenti. Tale obbligo riguarda anche eventuali modifiche e/o integrazioni al PCS successivamente intervenute.
4. La tavola di Piano P08 "TIPOLOGIA INSEDIATIVA" è redatta come riferimento a titolo esemplificativo per la progettazione degli spazi delle strutture e non si pone come impostazione obbligatoria della conformazione delle strutture da realizzare.

## 8. CRITICITÀ' E VERIFICA DELL'INCIDENZA

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alterazione fisica dell'ambiente</b></li> </ul> <p>L'entità del <b>Piano Spiaggia</b> è tale da <b>non causare nessuna alterazione fisica né temporanea né permanente delle aree oggetto della presente</b>. Come previsto nelle Normative Tecniche di Attuazione, tutte le strutture realizzabili sul demanio marittimo devono avere caratteristiche di facile rimozione di tutti gli elementi costruttivi, inoltre le strutture avranno carattere stagionale nella maggior parte dei casi, le strutture annuali saranno sottoposte a parere di fattibilità da parte degli Enti Sovraordinati.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grado di correlazione tra l'effetto e gli obiettivi di conservazione: <b>basso</b></li> <li>• Verifica dell'incidenza: <b>Positiva</b></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Creazione di barriere che potrebbero interferire con gli spostamenti di alcune specie</b></li> </ul> <p>Non vi sono creazioni di barriere tali da interferire con la conservazione delle specie presenti. Tutti gli elementi, le strutture, i percorsi, gli insediamenti, sono disciplinati dalla Normativa e sottoposti a parere per garantire criteri di compatibilità con l'ambiente circostante.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grado di correlazione tra l'effetto e gli obiettivi di conservazione: <b>basso</b></li> <li>• Verifica dell'incidenza: <b>Positiva</b></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Apertura" di tratti di territorio precedentemente inaccessibili ad animali non autoctoni</b></li> </ul> <p>Sull'arenile sono stati previsti percorsi rimovibili da realizzare in materiale biocompatibile quale ad esempio il legno che consentiranno di distribuire e razionalizzare meglio il flusso dei fruitori, distribuendo lo stesso in maniera uniforme nelle aree attrezzate di servizi alla balneazione e di aree a parcheggio.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grado di correlazione tra l'effetto e gli obiettivi di conservazione: <b>alto</b></li> <li>• Verifica dell'incidenza: <b>Positiva</b></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Aumento della pressione antropica</b></li> </ul> <p>Per la natura e gli scopi del Piano esso ha la potenzialità di regolamentare i flussi dell'utenza sull'arenile che in conseguenza alla riqualificazione dell'offerta dei servizi potrà essere attratto in maniera uniforme presso gli stabilimenti balneari presenti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grado di correlazione tra l'effetto e gli obiettivi di conservazione: <b>alto</b></li> <li>• Verifica dell'incidenza: <b>Positiva</b></li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Generazione di rumore</b></li> </ul> <p>La probabilità che si generino rumori che potrebbero causare disturbo alle specie, soprattutto nel periodo di accoppiamento e riproduzione, è correlata solo alla stagione turistica estiva. Si sottolinea comunque che gli stabilimenti balneari sono posti ad una distanza tale da attenuare significativamente tale fenomeno e che comunque vi sono specifiche norme che regolamentano l'utilizzo degli apparecchi di diffusione sonora negli stabilimenti balneari.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grado di correlazione tra l'effetto e gli obiettivi di conservazione: <b>alto</b></li> <li>• Verifica dell'incidenza: <b>Positiva</b></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Produzione e abbandono di rifiuti</b></li> </ul> <p>La produzione di rifiuti può rappresentare uno degli effetti rilevanti associato alla fruizione turistica degli arenili. In particolare, i rifiuti prodotti riguardano: rifiuti da imballaggio: carta e cartone, vetro, plastiche, legno, alluminio. scarti organici: resti del bar e del punto di ristoro, manutenzione del verde, materiali di consumo: carta fotocopiatrici, toner stampanti, lampade. Il Piano introduce nelle N.T.A. l'eco-compatibilità degli impianti balneari e, conseguentemente, lo sviluppo sostenibile del turismo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grado di correlazione tra l'effetto e gli obiettivi di conservazione: <b>alto</b></li> <li>• Verifica dell'incidenza: <b>Positiva</b></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alterazione della qualità delle risorse idriche, compromissione della falda</b></li> </ul> <p>La gestione del "ciclo dell'acqua" rappresenta un fattore essenziale per il contenimento dei consumi delle risorse idriche e del trattamento dei reflui inquinanti. In tal senso tra gli aspetti della gestione ecocompatibile degli stabilimenti vi sono specifiche misure di contenimento e razionalizzazione del consumo di risorse. Attraverso il Piano Spiaggia il Comune promuove la realizzazione di stabilimenti balneari eco-compatibili al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile del turismo che da un lato consente di preservare l'ecosistema e dall'altra permette ai gestori degli stabilimenti di realizzare consistenti risparmi di spesa (sia attraverso la diminuzione dei costi sia attraverso l'accesso ai finanziamenti ed ai contributi pubblici all'uopo erogabili) e, nel contempo, di rispettare l'ambiente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grado di correlazione tra l'effetto e gli obiettivi di conservazione: <b>alto</b></li> <li>• Verifica dell'incidenza: <b>Positiva</b></li> </ul>

- **Impatto visivo e paesaggistico**

La compatibilità delle previsioni del Piano rispetto ai valori paesaggistici oltre ad essere garantita dalla coerenza con le previsioni normative disposte dalla legge regionale n.17/2005 nonché del relativo Piano di indirizzo Regionale (PIR), e degli strumenti di pianificazione già vigenti, è certamente rafforzata da tutti quei criteri di qualità ambientale, disciplinati dalle norme tecniche di attuazione, che dovranno guidare ed indirizzare la progettazione dei manufatti e delle attività turistico - ludico - ricreative previste dal piano, e di tutti gli interventi progettuali relativi alla realizzazione di percorsi, restauro e ripristino ambientale, per come già descritto. Con questi presupposti, in particolare, il Piano ha indicato precise scelte:

- in ordine alla realizzazione di manufatti rimovibili, realizzati con materiali ecocompatibili;
- in ordine alle finiture degli stessi;
- in ordine alla definizione di criteri di sostenibilità nella gestione delle strutture balneari;
- In ordine alla corretta regolamentazione d'uso della spiaggia da parte dei fruitori.

- Grado di correlazione tra l'effetto e gli obiettivi di conservazione: **basso**

- Verifica dell'incidenza: **Positiva**

- **Incremento del traffico**

L'incremento del traffico è legato maggiormente alla stagione turistica estiva. Senza dubbio l'incremento del traffico è una delle criticità maggiormente legate alle previsioni del piano di Spiaggia, ma deve considerarsi come una problematica limitata nel tempo sia dal punto di vista stagionale che da quello della fascia oraria giornaliera.

- Grado di correlazione tra l'effetto e gli obiettivi di conservazione: **alto**

- Verifica dell'incidenza: **Positiva**

## 8.1. OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ' GENERALI E CORRELATI

Gli Obiettivi di Sostenibilità Generali costituiscono obiettivi di livello strategico che discendono direttamente dalle strategie sviluppate a livello comunitario in materia di sviluppo sostenibile relativamente alle componenti e tematiche ambientali considerate rilevanti per il Piano. Gli Obiettivi di Sostenibilità Generali sono stati declinati in Obiettivi di Sostenibilità Correlati, che tengono conto delle problematiche ambientali specifiche del territorio marino - costiero. Di seguito si riporta l'elenco degli Obiettivi di Sostenibilità Generali e Correlati, declinati per le diverse criticità e potenzialità individuate nel sistema marino -costiero riferite a ciascuna componente ambientale analizzata:

<b>COMPONENTE</b>	<b>CRITICITA ' E POTENZIALITA'</b>	<b>OBIETTIVO GENERALE DI SOSTENIBILITA'</b>	<b>OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA' CORRELATO</b>
<b><u>ARIA</u></b> N.T.A. ART.46. <b>EMISSIONI IN ATMOSFERA</b>	Possibili emissioni da parte di gruppi elettrogeni e strumentazioni utilizzate dagli stabilimenti balneari.	Contenimento delle emissioni in atmosfera.	Tutti gli impianti che generano emissioni in atmosfera, e per i quali la normativa lo richieda, devono essere opportunamente autorizzati dall'organo competente e devono rispettare i limiti imposti dalla normativa applicabile e dalle prescrizioni autorizzatorie.
<b><u>ACQUA</u></b>	Stato qualitativo eccellente delle acque marino - costiere.	Mantenere e migliorare lo stato qualitativo dei corpi idrici.	Prevenire i fenomeni di inquinamento.
<b><u>RIFIUTI</u></b> N.T.A. ART. 47. <b>GESTIONE DEI RIFIUTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA</b>	Incremento della produzione dei rifiuti nel periodo estivo.	Prevenire e ridurre la produzione e dei rifiuti.	Favorire la raccolta differenziata dei rifiuti. Deve essere necessariamente effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati agli urbani in tutte le aree di competenza. Allo scopo suddetto, devono essere messi a disposizione dei turisti appropriati contenitori distinti per tipologia di rifiuti, identificabili con chiarezza anche da persone che non conoscono la lingua italiana.
<b><u>SUOLO</u></b> N.T.A. ART.35. <b>SISTEMI COSTRUTTIVI E MATERIALI</b>	Presenza di mareggiate intense che sottopongono la spiaggia a significativa dinamica evolutiva, Potenziale limitazione o condizionamento dell'evoluzione naturale della successione vegetazionale del sistema dunare.	Conservare e migliorare lo stato della risorsa suolo limitandone il consumo e prevenendo fenomeni di sovrasfruttamento.	Favorire la conservazione ed il ripristino degli ecosistemi costieri locali, con particolare riguardo agli habitat e alle specie di interesse comunitario, quali gli ambienti dunari, le zone umide e le biocenosi marine. Favorire un corretto uso del suolo e delle risorse correlate.
<b><u>SUONI E RUMORI</u></b> N.T.A. ART.45. <b>EMISSIONE DI SUONI E RUMORI</b>	Tendenza all'utilizzo di gruppi elettrogeni nelle aree in concessione che costituiscono un fattore di impatto acustico per l'avifauna, soprattutto in prossimità delle zone umide.	Prevenire o ridurre l'inquinamento sonoro	Limitare le emissioni sonore in spiaggia. Le fonti sonore di qualsiasi tipo in zona non devono superare il livello della Classe Acustica II così come definita dal D.P.C.M. del 14 novembre 1997.
<b><u>PAESAGGIO E ASSETTO STORICO- CULTURALE</u></b>	Possibile influenza delle strutture e delle tecnologie utilizzate sull'assetto paesaggistico ambientale.	Tutelare e valorizzare il patrimonio storico e paesaggistico.	Tutelare e valorizzare le specificità paesaggistiche e storiche del sistema marino-litorale. Nella progettazione sono da privilegiare soluzioni che perseguano

<b>N.T.A. TITOLO 4 – CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE COSTRUTTIVE E FINITURE DEI MANUFATTI E DEGLI IMPIANTI INSISTENTI SUL DEMANIO MARITTIMO</b>			la minimizzazione dell'impatto ambientale, che utilizzino materiali naturali a basso impatto ambientale e perseguano il corretto uso delle risorse naturali ed il risparmio energetico.
<b><u>ASSETTO INSEDIATIVO E DEMOGRAFICO</u></b>	Non rilevante ai fini della valutazione in relazione alle competenze del PSC.		
<b><u>SISTEMA ECONOMICO PRODUTTIVO</u> <b>N.T.A. TITOLO 4 – CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE COSTRUTTIVE E FINITURE DEI MANUFATTI E DEGLI IMPIANTI INSISTENTI SUL DEMANIO MARITTIMO</b></b>	Presenza, della spiaggia fruibile rilasciate in concessione, che non garantiscono un adeguato servizio.	Favorire uno sviluppo economico sostenibile del territorio.	Garantire un adeguato equilibrio tra fruizione libera e organizzata del sistema spiaggia. La progettazione e la realizzazione degli stabilimenti e delle opere connesse alle attività normate dal presente PCS sono sottoposte alla vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale. Gli interventi sono realizzati con tipologie costruttive, materiali e caratteri architettonici che tengono conto della morfologia, delle caratteristiche dei luoghi e del paesaggio sul quale si inseriscono.
<b><u>MOBILITA' E TRASPORTI</u> <b>N.T.A. ART.39. PERCORSI DI ACCESSO AL DEMANIO</b></b>	Criticità importanti legate al sistema degli accessi a mare anche di quelli di emergenza e al dimensionamento e alla localizzazione delle aree sosta a servizio della balneazione.	Organizzare e regolamentare il sistema degli accessi e delle aree sosta e favorire forme di mobilità sostenibile.	Assicurare il pubblico accesso alle spiagge ed alle risorse litoranee compatibilmente con le esigenze di tutela e conservazione degli ecosistemi costieri.
<b><u>INQUINAMENTO LUMINOSO</u> <b>N.T.A. ART.43. L'ILLUMINAZIONE</b></b>	Tendenza di dotare le aree in concessione di impianti di illuminazione che costituiscono un fattore di impatto luminoso.	Prevenire o ridurre l'inquinamento Luminoso.	L'illuminazione su tutto l'arenile dovrà comunque essere progettata in modo da evitare sempre fenomeni di abbagliamento, disturbo o "confusione" per la navigazione in mare. Limitare la presenza di fonti luminose potenzialmente inquinanti nel sistema marino - costiero.

## 8.2. ANALISI DI COERENZA ESTERNA

Il Piano Spiaggia deve essere analizzato in relazione al contesto programmatico esistente. Si tratta, in pratica, di valutare se le linee di sviluppo delineate all'interno del PCS sono coerenti con gli indirizzi previsti da altri Piani e/o Programmi già esistenti e con i quali il PCS potrebbe avere delle interazioni. A tal fine occorre esaminare i Piani e/o Programmi, sia sovraordinati che di pari livello, rispetto ai quali si è deciso di svolgere l'analisi di coerenza esterna dello stesso PCS, approfondendo e specificando eventuali relazioni ed interferenze.

PIANO O PROGRAMMA	RIFERIMENTO NORMATIVO	STATO DI AVANZAMENTO	TEMI RILEVANTI PER IL PCS	OBIETTIVI DI PIANO
<b>QTRP</b> QUADRO TERRITORIALE REGIONALE A VALENZA PAESISTICA	Il Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico della Regione Calabria è stato adottato dal Consiglio Regionale con D.C.R. n. 300 del 22 Aprile 2013.		indirizzi per la tutela e la valorizzazione di paesaggi e per lo sviluppo sostenibile del territorio regionale - identificazione dei beni paesaggistici, quali la Fascia costiera e i campi dunari e sistemi di spiaggia, per i quali le NTA definiscono specifiche norme d'uso - aspetti regolamentari sulle modalità d'uso dei litorali.	<p><b>a)</b> rafforzare ulteriormente l'orientamento dei principi di "recupero, conservazione, riqualificazione del territorio e del paesaggio, ammagliamento e ricomposizione dei tessuti edilizi", finalizzati tutti ad una crescita sostenibile dei centri urbani con sostanziale "risparmio di territorio";</p> <p><b>b)</b> considerare il QTRP facente parte della pianificazione concertata con tutti gli Enti Territoriali, in cui la metodologia di formazione e approvazione, le tecniche e gli strumenti attraverso i quali perseguire gli obiettivi contribuiscono a generare una nuova cultura dello sviluppo;</p> <p><b>c)</b> considerare il governo del territorio e del paesaggio come un "unicum", in cui sono individuate e studiate le differenti componenti storico-culturali, socio-economiche, ambientali, accogliendo il presupposto della Convenzione Europea del Paesaggio "di integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione e urbanistica" (articolo 5) all'interno del QTRP;</p> <p><b>d)</b> considerare prioritaria la politica di salvaguardia dai rischi territoriali attivando azioni sistemiche e strutturanti finalizzate alla mitigazione dei rischi ed alla messa in sicurezza del territorio.</p>
<b>PTCP</b> QUADRO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE	Il Piano Territoriale Di Coordinamento della Provincia di Reggio Calabria è stato adottato con Delibera di Consiglio Provinciale n 15 del 04/04/2011.		analisi dei sistemi di organizzazione del territorio - analisi delle ecologie insediative ed ambientali costitutive del territorio - Indirizzi e norme d'uso del territorio.	<p><b>a.</b> Realizzazione di una compiuta ecologia del territorio, mediante la tutela e valorizzazione delle risorse naturali, paesaggistiche e insediative.</p> <p><b>b.</b> Valorizzazione del patrimonio ambientale, storico-culturale e identitario ai fini di una fruizione consapevole e compatibile.</p> <p><b>c.</b> Miglioramento dei quadri di vita, attraverso uno sviluppo armonico dell'insediamento, dei servizi di qualità, delle reti infrastrutturali e dei servizi di trasporto.</p> <p><b>d.</b> Sviluppo consapevole e sostenibile delle economie locali.</p> <p><b>e.</b> Realizzazione di una progettualità congrua e sinergica e partecipata.</p> <p><b>f.</b> Costruzione di una rete di informazione dinamica ed accessibile."</p>
<b>PAI</b> PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO	Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) previsto dal DL 180/98 (Decreto Sarno) è finalizzato Alla valutazione del rischio di frana ed	Il PAI della Regione Calabria, è stato approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 115 del	- aree a pericolosità e rischio idraulico e/o di frana in ambito costiero (es. foci fluviali, falesie costiere).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'individuazione dei livelli di rischio, pericolosità e vulnerabilità riferiti ad aree omogenee.</li> <li>• L'individuazione delle misure di salvaguardia.</li> <li>• La definizione di programmi di intervento.</li> </ul>

	<p>alluvione a cui la Regione Calabria, per la sua specificità territoriale (730 Km di costa), ha aggiunto quello dell'erosione costiera.</p> <p>Il Piano, come sancito dalla legge 11/12/00 n. 365, art. 1bis comma 5, ha valore sovraordinatorio sulla strumentazione urbanistica locale e deve essere coordinato con i piani urbanistici alle varie scale.</p>	<p>28.12.2001, "DL 180/98 e successive modificazioni. Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico".</p>		
<p><b>PTA</b> PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE</p>	<p>Il Piano di Tutela delle Acque (PTA), adottato con Deliberazione di Giunta regionale n. 394 del 30.06.2009, permette di avere un quadro conoscitivo finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e, più in generale, alla protezione dell'intero sistema idrico superficiale e sotterraneo. È uno strumento dinamico che comporta costante aggiornamento ed implementazione dei dati nonché continuo aggiornamento alla normativa di settore.</p>		<p>stato qualitativo delle acque di mare/balneazione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stato qualitativo acque zone umide (stagni, lagune)</li> <li>- stato qualitativo acque fiumi se rilevanti per l'ambito costiero (ambito foce fluviale)</li> <li>- stato qualitativo e quantitativo falde acquifere se rilevanti per l'ambito costiero.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Risanamento dei corpi idrici significativi e d'interesse che mostrano uno stato di qualità ambientale compromesso.</li> <li><input type="checkbox"/> Mantenere lo stato di qualità buono per tutti quei corpi idrici significativi e d'interesse che non risentono di pressioni antropiche alteranti il loro stato.</li> <li><input type="checkbox"/> Raggiungere il miglioramento dello stato di qualità delle acque a specifiche destinazioni d'uso e attuare un sistema di protezione per garantirne un uso quali/quantitativo da parte di tutti.</li> <li><input type="checkbox"/> Conservare la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici superficiali, nonché mantenere la capacità di sostenere comunità animali ampie e ben diversificate.</li> </ul>
<p><b>PRGR</b> PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI DELLA REGIONE CALABRIA</p>	<p>D.Lgs. 152/2006, art. 199 Legge . 42/2010 Direttiva 2008/98/CE D.Lgs. n. 152/2006, modificato dall'art.7 del D.Lgs. n. 205/2010.</p>	<p>Elaborato dall'ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Calabria, il Piano regionale di gestione dei Rifiuti (approvato con legge regionale n 6 del 2-02-2001; Ordinanza 7 marzo 2001, n. 1322: Adozione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti) prevede l'organizzazione</p>	<p>indirizzi per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'adozione di sistemi di gestione dei rifiuti che favoriscano il recupero e riducano gli impatti derivanti dai processi di smaltimento sull'ambiente</li> <li>- l'attuazione di strategie operative che consentano la riduzione dei rifiuti prodotti nel territorio regionale</li> <li>- l'ottimizzazione delle politiche di gestione dei rifiuti a livello regionale, secondo i principi della sostenibilità economica ed</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza ed economicità all'interno degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) coincidenti con le cinque province.</li> <li><input type="checkbox"/> Riduzione quali-quantitativa dei rifiuti.</li> <li><input type="checkbox"/> Conseguimento obiettivi di raccolta differenziata (35% a partire dal 2003) (D. Lgs. n.22/97).</li> <li><input type="checkbox"/> Abbandono della discarica come sistema di smaltimento e minimizzazione degli impatti degli impianti.</li> <li><input type="checkbox"/> Contenimento dei costi e attivazione di opportunità di lavoro connesse con il sistema di gestione.</li> </ul> <p>Vincoli/prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Stabilisce i criteri per l'individuazione di aree idonee e non idonee alla localizzazione di impianti</li> <li><input type="checkbox"/> Stabilisce la dotazione impiantistica primaria del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani (non ancora completata per mancanza del</li> </ul>

		<p>e del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, individua i fabbisogni e l'offerta di smaltimento:</p> <p>Con Deliberazione Regionale n. 463 del 23.07.2008 la Regione Calabria ha attribuito alle Province le funzioni di Autorità d'Ambito in materia di rifiuti. Con successiva Delibera n. 373 del 23.01.2009.</p>	<p>ambientale.</p>	<p>consenso da parte delle popolazioni).</p>
<p><b>PEAR</b> PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE</p>		<p>accordo di programma sottoscritto fra la Regione Calabria e l'ENEL nel novembre 1999. Approvato dal Consiglio regionale della Calabria in data 03.03.2005.</p>	<p>indirizzi per la regolamentazione del settore energetico secondo i principi della sostenibilità ambientale ed economica - definizione delle priorità di intervento in campo energetico.</p>	<p>prevede tre settori strategici di intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fonti rinnovabili;</li> <li>• riduzione dell'emissione di sostanze inquinanti;</li> <li>• risparmio energetico.</li> </ul> <p>Obiettivi del Piano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Stabilità, sicurezza ed efficienza della rete elettrica.</li> <li><input type="checkbox"/> Sviluppo di un sistema energetico che di priorità alle fonti rinnovabili ed al risparmio energetico come mezzi per una maggior tutela ambientale.</li> <li><input type="checkbox"/> Diversificazione delle fonti energetiche.</li> <li><input type="checkbox"/> Tutela dell'ambiente attraverso la promozione di interventi di efficienza e risparmio energetici.</li> </ul>

### 8.3. TABELLA DI SINTESI E CONFRONTO

FATTORE DI IMPATTO	INCIDENZA	CARATTERISTICHE	FATTORE PERTURBATO	SIGNIFICATIVITA'
<b>Emissioni in atmosfera</b>	Emissioni procurate dalle attività ristorative e dal traffico veicolare intensificato.	Emissioni trascurabili, limitate nel tempo. Le relative ricadute sono strettamente correlate alle condizioni atmosferiche	Flora, fauna e habitat	Non significativa
<b>Approvvigionamento idrico</b>	Approvvigionamento delle attività turistico ricreative presenti sul territorio demaniale	Nessun impatto sull'ambiente poichè le reti sono convogliate mediante sottoservizi esistenti	-	Non significativa
<b>Scarichi idrici</b>	I liquami prodotti dalle attività turistico ricreative presenti sul territorio demaniale	Nessun impatto sull'ambiente poichè le reti sono convogliate mediante sottoservizi esistenti	-	Non significativa
<b>Rumore</b>	Rumore prodotto dalle attività presenti sull'area demaniale e dal traffico veicolare prevalentemente durante le ore diurne	Fattore trascurabile, legato allo sviluppo economico territoriale e limitato nel tempo. Le emissioni sonore rispetteranno il limiti previsti dalla normativa vigente. Le specie faunistiche presenti sono già abituate al contesto acustico turistico.	-	Non significativa
<b>Rifiuti</b>	I rifiuti prodotti dalle attività turistico ricreative presenti sul territorio demaniale	I rifiuti verranno smaltiti tramite il sistema di raccolta differenziata comunale secondo la vigente normativa e conferiti ad idonei impianti di smaltimento o recupero. Produzione trascurabile, limitata nel tempo.	-	Non significativa
<b>Suolo e Sottosuolo</b>	Attività di splateamento per la realizzazione delle strutture per attività turistico ricreative presenti sul territorio demaniale	Le attività di pulitura e splateamento saranno ridotte al minimo solo per consentire la realizzazione della giusta pendenza del piano di posa delle strutture amovibili.	-	Non significativa

## 9. CONCLUSIONI

**La attuazione degli interventi previsti dal PCS complessivamente non genera modifiche di stato, pressioni o impatti significativi sulle componenti ambientali.**

La qualità ambientale e l'attuale stato delle risorse naturali dell'area oggetto d'intervento non saranno compromesse dall'attuazione degli interventi del PCS. Gli interventi di realizzazione delle attrezzature turistiche, degli insediamenti produttivi e le attività consentite dalle norme di piano, risultano avere una buona compatibilità ambientale ma devono essere accompagnati da azioni di contro e mitigazione degli effetti ambientali da definire in fase di attuazione degli interventi.

**In questo quadro le azioni specifiche del Piano Spiaggia di San Ferdinando si inquadrano in uno scenario che tende a mantenere intatti tutti i tratti peculiari del territorio interessato, agendo in modo tutelativi e conservativo, eliminando tutte le criticità che si sono stratificate nel tempo nell'ottica di una trasformazione compatibile con i caratteri naturalistici e antropologici dell'area di intervento.**

**La pianificazione che verrà attuata mediante il Piano Comunale di Spiaggia è improntata sulla razionalizzazione degli spazi e delle risorse, ridisegnando il fronte mare in osservanza delle normative vigenti in materia di Demanio Marittimo sulle distanze e sulle strategie di azione e, soprattutto, sulla mitigazione degli impatti. Il Piano infatti non modifica l'attuale assetto del fronte mare, anzi riduce tutte le situazioni di rischio connesse all'orografia del luogo, disciplina le concessioni esistenti nell'ottica di una migliore compatibilità ambientale con i luoghi in cui sono inserite, regola e norma tutte quelle strutture che per loro natura sono peculiari della storia del territorio e riunisce sotto un unico obiettivo, quello della sostenibilità, tutte le azioni previste dall'attuale quadro normativo.**

In conclusione si può affermare che le analisi e le valutazioni effettuate nell'ambito della presente verifica di assoggettabilità restituiscono un elevato livello di compatibilità ambientale delle scelte di piano. Infatti, non solo l'attuale scenario territoriale non viene ad essere modificato in alcun modo ma al contrario vengono disciplinate e razionalizzate tutte le aree nell'ottica della conservazione e della tutela. Si riscontra una **costante attenzione alle tematiche della sostenibilità ambientale**, che trova conferma nella verifica dei potenziali impatti sulle componenti ambientali interessate, in riferimento ai criteri individuati dall'Allegato E) al Regolamento Regionale n.3/2008 della Regione Calabria ed alle caratteristiche del piano.

**Si propone l'esclusione del PCS dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui agli art.13-18 del D.Lgs. 152/06 ed art. 22 del R.R. 3/2008 in quanto piano relativo ad interventi localizzati nella specifica fascia demaniale, tali interventi non recano modifiche sostanziali allo stato di fatto infatti, come già ampiamente esposto e valutato, tutte le**

**previsioni del Piano Spiaggia sono redatte nel rispetto delle caratteristiche fisiche, paesaggistiche e normative inerenti il territorio interessato.**

**Si evidenzia, inoltre, che il territorio interessato è già assoggettato a VAS nell'ambito della stesura del redigendo sovraordinato Piano Strutturale Comunale.**

## **10 . MONITORAGGIO**

Al fine di rendere l'azione di monitoraggio effettiva ed efficace è necessario individuare i soggetti, le funzioni che saranno preposte all'attuazione dello stesso e le relative responsabilità.

Nel caso di specie il soggetto responsabile della realizzazione ed implementazione del sistema di monitoraggio degli effetti ambientali del PCS è il Comune di San Ferdinando che si avvale del sostegno di enti competenti in materia ambientale secondo quanto definito dalla normativa di settore.

L'Amministrazione comunale, con l'intento di rendere il monitoraggio un'attività sistematica ed efficace, individuerà nell'ambito della propria organizzazione amministrativa un ufficio deputato allo svolgimento di tale attività in relazione ai piani e programmi sottoposti a tale attività.

E' necessario precisare che la periodica revisione degli indicatori ambientali è condizionata dalla disponibilità di dati ed informazioni di carattere ambientale aggiornati. Per gran parte di tali dati ed informazioni la competenza della rilevazione non è dall'Amministrazione comunale ma di altri enti che operano sul territorio (Uffici di statistica regionali e provinciali, Sovrintendenza, Regione, ecc.).

Gli esiti delle attività di monitoraggio saranno illustrati attraverso report periodici a cura dell'Amministrazione comunale, al fine di rendere trasparente gli esiti e l'avanzamento del monitoraggio e fornire un valido strumento di supporto alle decisioni.

In tal senso la cadenza temporale dei report sarà definita, nell'ambito della Dichiarazione di sintesi. Fin da ora è possibile però elencare, in via esemplificativa, alcuni dei possibili contenuti dei report, ovvero:

- **la descrizione delle attività di monitoraggio e valutazione ambientale effettuate nel corso del periodo considerato e gli esiti principali;**
- **il popolamento degli indicatori selezionati e le criticità identificate (sia in termini di effetti ambientali – riscontrabili attraverso l'andamento degli indicatori –, sia in relazione all'attività di monitoraggio stessa – es. difficoltà a reperire i dati, ...-);**
- **l'aggiornamento del contesto programmatico settoriale e territoriale rilevante per l'attuazione del PCS;**

- **le indicazioni correttive per ridurre gli effetti ambientali significativi rilevati (es. criteri di selezione ambientale dei progetti, orientamenti per migliorare la sostenibilità delle operazioni, mitigazioni e compensazioni ambientali, ...) ed eventualmente quali azioni di ri - orientamento del piano potrebbe essere necessario intraprendere (che possono riguardare obiettivi, azioni, condizioni per l'attuazione, tempi di attuazione, ecc.).**

Sulla base dei contenuti del report, l'Amministrazione comunale, in coordinamento con gli enti preposti, decide se avviare ulteriori approfondimenti e analisi finalizzate a produrre effettive proposte di modifica del PCS e i tempi e le modalità con cui intervenire.

I tecnici redattori

arch. BEATRICE BRUZZI'

arch. CARLO STALTERI